

LEGGE PROVINCIALE 6 agosto 2020, n. 6

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022

(b.u. 6 agosto 2020, n. 32, straord. n. 1. Avviso di rettifica in b.u. 7 agosto 2020, straord. n. 2)

INDICE

Capo I - Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione

Sezione I - Disposizioni in materia di enti locali

Art. 1 - *Integrazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)*

Art. 2 - *Sostituzione dell'articolo 24 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

Art. 3 - *Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)*

Art. 4 - *Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, relativo al personale degli enti locali*

Art. 5 - *Disposizioni transitorie per le comunità*

Art. 6 - *Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1 (Approvazione dello statuto del Comun general de Fascia)*

Sezione II - Disposizioni in materia di organizzazione e personale

Art. 7 - *Disposizioni in materia di assunzioni di personale e modificazioni di disposizioni connesse*

Art. 8 - *Disposizioni straordinarie in materia di limite di spesa per il personale scolastico*

Art. 9 - *Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, relativo al superamento del precariato*

Art. 10 - *Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

Art. 11 - *Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo alla fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale*

Art. 12 - *Abrogazione della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 (Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987)*

Sezione III - Disposizioni in materia di istruzione e cultura

Art. 13 - *Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006) e dell'articolo 19 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), relativo alle scuole musicali*

Art. 14 - *Disposizioni transitorie in materia di coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia*

Art. 15 - *Integrazione dell'articolo 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

Art. 16 - *Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, relativo alla contabilità economico-patrimoniale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali*

Art. 17 - *Integrazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), in materia di*

manifestazioni ed eventi

Sezione IV - Disposizioni in materia di salute e politiche sociali

Art. 18 - *Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

Art. 19 - *Integrazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)*

Art. 20 - *Integrazione dell'articolo 6 bis della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)*

Art. 21 - *Integrazione dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativo all'assegno unico provinciale*

Art. 22 - *Modificazione dell'articolo 35 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)*

Sezione V - Disposizioni in materia di edilizia abitativa e agevolata

Art. 23 - *Misure per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente*

Art. 24 - *Ulteriori contributi provinciali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente*

Art. 25 - *Contributi per la costruzione della prima casa di abitazione*

Art. 26 - *Disposizioni particolari per la cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa per gli anni 2020 e 2021*

Art. 27 - *Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"*

Sezione VI - Disposizioni in materia di contratti pubblici

Art. 28 - *Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), concernente l'affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea*

Art. 29 - *Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, concernenti l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea*

Art. 30 - *Abrogazione dell'articolo 4 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2*

Art. 31 - *Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, concernente altre misure di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici*

Art. 32 - *Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)*

Art. 33 - *Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale n. 2 del 2020 e di altre disposizioni connesse, con riguardo a disposizioni transitorie*

Art. 34 - *Modificazione dell'articolo 60 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), in materia di supervisore degli investimenti provinciali per le opere pubbliche o di interesse pubblico*

Art. 35 - *Inserimento dell'articolo 7 quater nella legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2*

Art. 36 - *Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, relativo al sistema informatico provinciale per l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici*

Sezione VII - Disposizioni in materia di sviluppo economico, di artigianato, di commercio, di turismo e di agricoltura

Art. 37 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), in materia di contributi

Art. 38 - Misure per investimenti delle imprese

Art. 39 - Contributi in favore delle imprese di autotrasporto che salvaguardano l'occupazione

Art. 40 - Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005)

Art. 41 - Contributi in favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che salvaguardano le assunzioni nella stagione estiva 2020

Art. 42 - Disposizioni per incentivare l'ospitalità in Trentino dei residenti trentini

Art. 43 - Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002)

Art. 44 - Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

Art. 45 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 3 luglio 2020, n. 4 (Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali)

Art. 46 - Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019)

Art. 47 - Integrazioni dell'articolo 23 bis della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001)

Art. 48 - Integrazione dell'articolo 32 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)

Sezione VIII - Disposizioni in materia di beni pubblici

Art. 49 - Integrazioni dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)

Sezione IX - Disposizioni in materia di energia, ambiente e territorio

Art. 50 - Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

Art. 51 - Integrazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

Art. 52 - Accordo interregionale per la regolazione del bacino imbrifero del fiume Chiese

Art. 53 - Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo ai titoli a derivare acqua pubblica

Art. 54 - Modificazione dell'articolo 42 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

Art. 55 - Riqualficazione del patrimonio immobiliare esistente da destinare ad alloggi per tempo libero e vacanza

Art. 56 - Disposizione transitoria in materia di esenzione del contributo di costruzione

Art. 57 - Disposizione transitoria in materia di termini relativi alla pianificazione

urbanistica

Sezione X - Altre modificazioni della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

Art. 58 - Modificazioni della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

Sezione XI - Disposizioni in materia di contabilità

Art. 59 - Concessione di crediti a Trentino sviluppo s.p.a.

Art. 60 - Modificazione dell'articolo 64 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), in materia di fidejussioni

Art. 61 - Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

Art. 62 - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Capo II - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Art. 63 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Art. 64 - Entrata in vigore

Tabella A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2020 e pluriennale 2020 - 2022 (articolo 61)

Tabella B - Riferimento delle spese (articolo 61)

Tabella C - Copertura degli oneri (articolo 61)

Tabella D - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 62)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Capo I

Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione

Sezione I

Disposizioni in materia di enti locali

Art. 1

Integrazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserita la seguente:

"b bis) i fabbricati classificati nella categoria catastale D/2 e quelli iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale, agriturismo, struttura ricettiva all'aperto, ostello per la gioventù, rifugio alpino ed escursionistico, affittacamere, casa e appartamento per vacanze, bed and breakfast, esercizio rurale, case per ferie e albergo diffuso. La deduzione è applicata per il solo periodo d'imposta 2020 ed esclusivamente ai fabbricati per i quali coincidono il soggetto passivo e il gestore dell'attività in essi esercitata; a tal fine il soggetto passivo presenta entro il termine di prescrizione del 30 settembre 2020 una comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, con l'indicazione dei fabbricati, l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti da questa lettera e l'indicazione dei mesi di possesso ai sensi dell'articolo 2, comma 4."

2. Dopo la lettera e quinquies) del comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserita la seguente:

"e sexies) a partire dal periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte fino allo 0 per cento, per i fabbricati costruiti, posseduti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché rimangono invenduti e in ogni caso non sono locati, concessi in comodato o utilizzati direttamente dall'impresa;"

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 18.01 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 24 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. L'articolo 24 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 24 ter

Finanziamento di progetti sperimentali per lo sviluppo delle zone montane

1. Per favorire la coesione territoriale la Giunta provinciale può realizzare e può promuovere la realizzazione da parte di enti locali o enti gestori del patrimonio di uso civico di progetti sperimentali di sviluppo delle zone montane, compresi progetti sperimentali da attuare anche tramite i lavori socialmente utili finalizzati alla continuità dei servizi a favore dei territori interessati. A tal fine la Giunta provinciale individua i criteri per la definizione delle aree in cui svolgere l'attività sperimentale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

2. Per promuovere la valorizzazione turistica delle zone montane individuate ai sensi del comma 1, la Giunta provinciale è autorizzata a finanziare, con risorse a valere sul fondo previsto dall'articolo 16, comma 3 bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), gli enti locali e gli enti gestori del patrimonio di uso civico per la realizzazione di interventi di progettazione volti alla valorizzazione e allo sviluppo turistico. In quanto compatibili si applicano i criteri previsti dall'articolo 16 della legge provinciale sulla finanza locale 1993."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 09.02 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale).

Art. 3

Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)

1. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è sostituito dal seguente:

"5. Il servizio di tesoreria dell'ASUC può essere affidato, alle medesime condizioni, al tesoriere del comune di appartenenza."

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, relativo al personale degli enti locali

1. Al comma 8 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "fino alla data individuata dalla deliberazione che definisce le modalità e i termini del concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, prevista dall'articolo 8, comma 1 bis, della legge provinciale n. 27 del 2010, e comunque non oltre il 30 giugno 2020," sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";
- b) le parole: "Successivamente alla data individuata con la predetta deliberazione o, in caso di mancata intesa, al 30 giugno 2020, il comune che non ha certificato la propria condizione in relazione al raggiungimento dell'obiettivo di qualificazione della spesa definito per il 2019 non può procedere a nuove assunzioni fino alla certificazione stessa." sono soppresse.

2. Nel comma 9 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole: "fino alla data individuata dall'intesa prevista dall'articolo 8, comma 3.2., della legge provinciale n. 27 del 2010," sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

Art. 5

Disposizioni transitorie per le comunità

1. In vista di un intervento legislativo di riforma generale dei capi V e V bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), non sono indette le elezioni ai sensi dell'articolo 17 quater della legge provinciale n. 3 del 2006 e, entro quindici giorni dallo svolgimento del turno elettorale generale 2020 per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali, la Giunta provinciale nomina un commissario per ogni comunità, da individuare nella figura del presidente della comunità uscente o, in caso di impossibilità, in un componente del comitato esecutivo. Fino alla nomina del commissario gli organi delle comunità proseguono nell'esercizio dell'ordinaria amministrazione.

2. La durata dell'incarico dei commissari è fissata in sei mesi a far data dalla delibera che li ha nominati, salvo motivata proroga per un periodo massimo di ulteriori tre mesi.

3. Il commissario esercita le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di comunità; i relativi poteri sono specificati nella delibera di nomina, escludendo comunque qualsiasi competenza in materia di pianificazione urbanistica.

4. Al commissario spetta una indennità di carica, posta a carico della comunità, definita dalla Giunta provinciale e determinata in relazione a quella spettante, per legge regionale, al presidente della relativa comunità.

5. Le commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC) non decadono e restano in carica per la stessa durata dell'incarico del commissario nominato ai sensi del comma 1; la presidenza è assunta dal medesimo commissario.

6. Per lo svolgimento delle funzioni di pianificazione urbanistica assegnate alla comunità dalla normativa provinciale vigente, è costituita l'assemblea della comunità. L'assemblea della comunità è composta da due componenti per ogni comune compreso nel territorio della comunità. A tal fine ogni consiglio comunale elegge al suo interno due consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, secondo criteri individuati dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 49, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) entro trenta giorni dalla convalida degli eletti. Se un consiglio comunale non provvede entro questo termine, esso è rappresentato nell'assemblea dal consigliere di maggioranza e di minoranza più votati. L'assemblea è presieduta dal consigliere di maggioranza eletto dal comune con il maggior numero di abitanti compreso nella comunità. Il presidente convoca la prima seduta dell'assemblea entro il 31 dicembre 2020. L'assemblea della comunità dura in carica fino alla cessazione dell'incarico del commissario previsto da questo articolo.

7. Per quanto non previsto da quest'articolo vale il rinvio alle leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni previsto dall'articolo 14, comma 7, della legge provinciale n. 3 del 2006.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono le comunità con i propri bilanci.

Art. 6

Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1 (Approvazione dello statuto del Comun general de Fascia)

1. Il comma 2 dell'articolo 15 dell'allegato A (Statuto) della legge provinciale n. 1 del 2010 è abrogato.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 dell'allegato A della legge provinciale n. 1 del 2010 è inserito il seguente:

"1 bis. Il Procurador nomina, fra i membri eletti a suffragio universale o tra i membri del Consigli di ombolc del Comun general de Fascia, il Vice Procurador che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento temporaneo e negli altri casi previsti dall'articolo 17."

Sezione II

Disposizioni in materia di organizzazione e personale

Art. 7

Disposizioni in materia di assunzioni di personale e modificazioni di disposizioni connesse

1. A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata l'assunzione di personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato nell'anno precedente, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e dei limiti di spesa per il personale. Eventuali quote di spesa non utilizzate in un anno si sommano a quelle dell'anno di riferimento. Alle assunzioni si procede imputando la relativa spesa in proporzione alle mensilità retributive ricadenti nell'anno di riferimento. L'eventuale eccedenza di spesa a regime, che non può

essere superiore al 20 per cento del limite di spesa, è compensata a carico delle facoltà di assunzione nell'anno immediatamente successivo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021:

- a) nel comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, le parole: "Per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 la Provincia può procedere ad assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resisi liberi a seguito di cessazioni dal servizio; la spesa annua per queste assunzioni non può essere maggiore di un quinto del costo complessivo del personale cessato nel medesimo anno, comprensivo dei risparmi non utilizzati derivanti da cessazioni dal servizio a decorrere dall'anno 2014; non è computata in questo limite la spesa derivante da novazioni del rapporto di lavoro dei soggetti già dipendenti e dalle assunzioni effettuate per la copertura degli incarichi di strutture dirigenziali, uffici o incarichi speciali rappresentati nell'atto organizzativo." sono soppresse;
- b) nel comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: "La Giunta provinciale fissa le modalità di applicazione di questo comma e individua le figure e i profili professionali da assumere presso la Provincia; inoltre impartisce agli enti indicati nell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 direttive per la quantificazione delle assunzioni e delle dotazioni di personale a tempo indeterminato ferma restando la proroga della validità delle graduatorie in essere, derivanti da procedure selettive o concorsuali interne, fino al 31 dicembre 2015." sono soppresse;
- c) i commi 5 e 5 bis dell'articolo 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono abrogati;
- d) nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, le parole: "A partire dall'anno 2017, per garantire i livelli minimi di efficienza dei servizi essenziali e dei servizi di presidio ambientale e del territorio, come definiti dalla Giunta provinciale, per far fronte ad altre esigenze e necessità funzionali individuate dalla Giunta, la Provincia è autorizzata a procedere ad assunzioni aggiuntive rispetto a quelle già consentite entro un tetto massimo di spesa pari al 2,2 per cento del limite di spesa definito ai sensi dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 il tetto massimo di spesa è pari al 3 per cento." sono soppresse.

3. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio sui capitoli di spesa del personale.

Art. 8

Disposizioni straordinarie in materia di limite di spesa per il personale scolastico

1. Per garantire la ripresa delle attività didattiche dell'anno scolastico 2020-2021 nel rispetto delle misure di sicurezza idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata una spesa sul bilancio degli esercizi finanziari 2020 e 2021 per il personale appartenente al comparto scuola rispettivamente di 8.848.000 e di 18.752.000 euro, nell'ambito delle unità di voto 04.01 (Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica) e 04.02 (Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (Spese correnti).

2. Per l'anno scolastico 2020-2021, il fondo di cui all'articolo 87 bis della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), può essere destinato dalla Giunta provinciale a ulteriori esigenze dell'attività di docenza legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 9

Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, relativo al superamento del precariato

1. All'articolo 12 della legge provinciale n. 15 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'alinnea del comma 1 le parole: "nel triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";
- b) nella lettera c) del comma 1 le parole: "alla data di entrata in vigore di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2020";
- c) alla fine del comma 10 sono inserite le parole: "In via transitoria, fino al 31 dicembre 2022, il personale del comma 2 cui si applica il riferimento temporale previsto dal comma 1 può rientrare nella riserva di posti."

Art. 10

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Dopo il comma 3.1 dell'articolo 8 della legge sul personale della Provincia 1997 è aggiunto il seguente:

"3.1.1. D'intesa tra il dipartimento competente in materia di personale e quello competente in materia di istruzione, il rispettivo personale tecnico-amministrativo-ausiliario può essere oggetto di reciproca messa a disposizione funzionale con mansioni omologhe, nel limite di venti unità per ciascun comparto. Dopo quattro anni il personale della scuola perde il diritto alla conservazione della titolarità nell'istituzione scolastica."

2. Nel comma 1 bis dell'articolo 28 della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: "comprovata qualificazione professionale" sono inserite le seguenti: "non rinvenibile nell'amministrazione".

3. Nel comma 2 dell'articolo 30 bis della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "nei livelli VII, VIII o IX" sono sostituite dalle seguenti: "nella categoria D o di almeno otto anni nella categoria C".

4. Al comma 3 quinquies dell'articolo 37 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "comma 3 quater," sono inserite le seguenti: "nel limite di un quinto,";
- b) le parole: "per l'accesso alla categoria" sono sostituite dalle seguenti: "per l'accesso alla categoria di provenienza";
- c) alla fine del comma sono inserite le parole: "fermo restando che i quattro quinti rimangono riservati al personale in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla categoria superiore".

5. Nel comma 1 dell'articolo 38 ter della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: "in uffici" sono inserite le seguenti: "e in unità di missione semplici, anche per le attività rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese legali, per gli enti strumentali della Provincia individuati dalla Giunta provinciale".

6. All'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 quater le parole: "Nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale la Giunta provinciale stabilisce la percentuale massima di personale con riferimento ai posti vacanti da assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo del 3 per cento del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio il 31 dicembre 2017, e il numero massimo di personale in comando" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta

provinciale definisce per il periodo di vigenza del piano triennale dei fabbisogni il numero di personale da assumere con contratto a tempo determinato per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali, comunque nei limiti del 3 per cento della dotazione complessiva di personale risultante al 1° gennaio di ogni anno, e il numero massimo di personale in comando, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa indicati ai sensi del comma 1";

- b) nel comma 2 le parole: "Nell'ambito della dotazione complessiva stabilita ai sensi del comma 1 bis la Giunta provinciale determina la distribuzione di personale fra le diverse qualifiche e categorie, livelli e aree professionali, in relazione a compiti e attività omogenei a più figure professionali" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto della dotazione complessiva e del limite di spesa del personale di cui ai commi 1 e 1 bis, la distribuzione del personale fra le diverse qualifiche e categorie è funzionale ai compiti e alle attività da realizzare secondo quanto previsto da questa legge".

7. L'articolo 38 ter della legge sul personale della Provincia 1997, come modificato dal comma 5, si applica dal 1° gennaio 2021 con il limite di spesa dell'anno di riferimento.

8. Dall'applicazione dei commi 5 e 6 non derivano maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio sui capitoli di spesa del personale.

Art. 11

Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo alla fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale n. 2 del 2009 è abrogata.

Art. 12

Abrogazione della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 (Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987)

1. La legge provinciale n. 2 del 1988 e l'articolo 12 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Sezione III

Disposizioni in materia di istruzione e cultura

Art. 13

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006) e dell'articolo 19 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), relativo alle scuole musicali

1. Alla fine del comma 3 bis dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006, sono inserite le parole: "A partire dall'anno scolastico 2021-2022, nell'autorizzazione, la Provincia tiene conto delle cattedre vacanti e delle classi di concorso proposte, considerando l'andamento assunzionale dell'ultimo triennio, con riserva di autorizzare non più del 50 per cento dei posti interi privi di titolare, allo scopo individuati."

2. Dopo l'articolo 98 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

"Sezione II bis
Ispettore scolastico".

3. Dopo l'articolo 98 bis, nella sezione II bis del capo I del titolo VI della legge provinciale sulla scuola 2006, è inserito il seguente:

"Art. 98 ter
Ispettore scolastico

1. L'ispettore scolastico opera quale dirigente presso il dipartimento competente in materia di istruzione a supporto del sistema educativo provinciale, collaborando con il dipartimento e svolgendo in particolare attività di:

- a) elaborazione di progetti per attuare gli obiettivi delle politiche scolastiche e formative;
- b) studio, ricerca e consulenza, in particolare sui progetti di sperimentazione;
- c) promozione di iniziative innovative, previste dall'articolo 57, ed elaborazione di progetti nell'ambito dell'innovazione scolastica;
- d) assistenza tecnico-didattica e consulenza in merito all'elaborazione dei piani di studio provinciali, di sussidi didattici e di tecnologie educative;
- e) formazione in servizio del personale del sistema educativo provinciale, in collaborazione con IPRASE;
- f) ispezione e controllo, su richiesta delle strutture del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, nelle scuole dell'infanzia provinciali e negli altri enti del sistema educativo provinciale;
- g) vigilanza e assistenza agli esami nella scuola secondaria di primo grado e di secondo grado;
- h) collaborazione con gli ispettori statali e internazionali competenti in materia di istruzione e formazione.

2. Il reclutamento degli ispettori scolastici è effettuato mediante concorso selettivo per titoli ed esami o mediante corso-concorso.

3. Alle procedure previste dal comma 2 è ammesso il personale dirigente delle istituzioni scolastiche e formative statali o provinciali e il personale docente in servizio a tempo indeterminato, in possesso di diploma di laurea, che ha maturato almeno sette anni di servizio effettivo, anche a tempo determinato, nelle scuole statali o provinciali. A queste procedure si applica, per quanto compatibile, la disciplina per l'accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento.

4. Il contratto collettivo del comparto scuola definisce il trattamento economico con riferimento a quello previsto per la dirigenza della Provincia, disciplinata dall'articolo 17 della legge sul personale della Provincia 1997, tenuto conto dell'incarico conferito."

4. La procedura concorsuale prevista dall'articolo 98 ter, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come inserito dal comma 3 del presente articolo, è indetta in modo da procedere alle relative assunzioni a decorrere dall'anno scolastico 2021-2022.

5. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

"4. La Provincia favorisce il coordinamento organizzativo e didattico delle scuole musicali, promuovendo la gestione coordinata dei servizi erogati dalle stesse, avvalendosi del tavolo di coordinamento cui partecipano i presidenti o, in alternativa, i direttori delle scuole musicali, e una rappresentanza dei docenti per ciascuna scuola. Le modalità per la scelta della rappresentanza sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. Il tavolo è convocato almeno due volte all'anno dall'assessore provinciale competente in materia o da un suo delegato, che lo presiede. Al tavolo partecipano il dirigente della struttura organizzativa complessa e il dirigente della struttura organizzativa semplice competenti in materia di attività culturali. Al tavolo, a seconda degli argomenti trattati, possono essere invitati soggetti ed esperti interessati. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce le regole di funzionamento del tavolo. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito. Ai partecipanti esterni spetta il rimborso delle spese nei limiti previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati istituiti presso la Provincia di Trento)."

6. Per i fini di cui al comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2021 e di 300.000 euro per l'anno 2022 sull'unità di voto 04.02 (Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria).

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 14

Disposizioni transitorie in materia di coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia

1. In attesa dell'indizione della procedura concorsuale per l'assunzione dei coordinatori pedagogici previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977), e in considerazione delle difficoltà di indire tale procedura a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, per lo svolgimento delle funzioni affidate al coordinatore pedagogico può essere preposto temporaneamente al circolo di coordinamento, per vacanza o assenza del titolare, personale insegnante della scuola dell'infanzia provinciale in servizio a tempo indeterminato e in possesso del diploma di laurea previsto per l'accesso alla qualifica di coordinatore pedagogico, nonché di comprovata esperienza professionale, anche maturata in precedenti incarichi di temporanea preposizione. La Provincia definisce criteri e modalità per l'individuazione di questo personale. Al personale preposto spetta il trattamento economico definito dalla contrattazione collettiva provinciale di lavoro.

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio sui capitoli di spesa del personale del comparto scuola.

Art. 15

Integrazione dell'articolo 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. Dopo il comma nono dell'articolo 46 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserito il seguente:

"Le attività in orario prolungato e il servizio mensa sono svolti con finalità e modalità tali da promuoverne la funzione di prosecuzione dell'attività educativa complessivamente svolta dalla scuola dell'infanzia."

Art. 16

Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, relativo alla contabilità economico-patrimoniale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

1. Il comma 3 bis dell'articolo 38 della legge provinciale n. 18 del 2015 è sostituito dal seguente:

"3 bis. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Gli enti che optano per questa facoltà allegano al rendiconto una situazione patrimoniale redatta secondo lo schema previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e con le modalità semplificate definite in attuazione dell'articolo 15 quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la riduzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

Art. 17

Integrazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), in materia di manifestazioni ed eventi

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:

"2 bis. Per le iniziative, eventi e manifestazioni le cui domande sono state già ammesse a finanziamento, anche nel caso di riprogrammazione, la Provincia, nei limiti del contributo già concesso, può considerare tra le spese ammissibili anche quelle sostenute per garantire l'applicazione dei protocolli per il contenimento della diffusione del COVID-19, ancorché già sostenute alla data di entrata in vigore di questo comma."

2. Dopo l'articolo 16, nel capo III della legge provinciale n. 2 del 2020, è inserito il seguente:

"Art. 16 bis

Fondo straordinario a sostegno dell'ambito dello spettacolo

1. Per far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria da COVID-19 nell'ambito dello spettacolo è istituito un fondo straordinario per lo spettacolo per l'anno 2020. Possono beneficiare dei contributi del fondo:

- a) gli operatori economici, anche costituiti in associazione, operanti sul territorio provinciale;
- b) i singoli professionisti dello spettacolo (artisti e tecnici) che operano in regime di ditta individuale o partita IVA.

2. Non possono beneficiare delle agevolazioni i soggetti che già sono destinatari di assegnazioni da parte della Provincia.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati le tipologie e i criteri di intervento, nonché le spese ammissibili a finanziamento. La deliberazione, in ogni caso, deve prevedere come criterio di intervento i mancati incassi derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19."

3. Per i fini del comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività-Industria, PMI e Artigianato).

Sezione IV

Disposizioni in materia di salute e politiche sociali

Art. 18

Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è abrogato.

2. All'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Registri di rilevanza provinciale";
- b) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;
- c) la lettera e) del comma 5 bis è sostituita dalla seguente:

"e) registro delle biopsie renali, dell'insufficienza renale cronica, del trattamento sostitutivo dialitico e dei trapianti;"

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Con riferimento alle prestazioni sanitarie erogate dalle RSA e nel rispetto dell'ordinamento regionale, la Provincia, nell'ambito delle direttive disposte ai sensi dell'articolo 15, individua:

- a) il fabbisogno di medici e di infermieri in relazione alle esigenze di sanità pubblica e cliniche;
- b) i requisiti di professionalità e competenza dei medici;
- c) l'organizzazione della funzione di direzione sanitaria, di assistenza medica e di coordinamento infermieristico, al fine di assicurare la presenza di figure dedicate, incardinate sul territorio per ambiti omogenei o distrettuali;
- d) gli indirizzi per il governo clinico e il coordinamento unitario delle funzioni di direzione sanitaria e diagnosi, cura e assistenza, in integrazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- e) le attività e i sistemi informativi di sorveglianza attiva e monitoraggio sanitario.

2 ter. Le RSA gestite dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) nominano i medici, previo avviso pubblico di selezione, secondo modalità e criteri definiti nelle direttive provinciali di cui all'articolo 15."

4. Quanto previsto dal comma 3 si applica a decorrere dalla data prevista dalla Giunta provinciale nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, fatte salve le scadenze delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge con i medici ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità).

5. Il comma 5 dell'articolo 28 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:

"5. Il direttore generale è nominato dalla Giunta provinciale. A tal fine la Provincia rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato sul proprio sito internet istituzionale, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione dell'interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria). Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico a direttore generale previste dalla normativa statale; l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente dall'azienda non costituisce causa di incompatibilità alla nomina a direttore generale."

6. Dopo il comma 5 dell'articolo 28 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"5 bis. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione provinciale nominata dalla Giunta provinciale, secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta stessa, composta da esperti che non si trovino in situazione di conflitto di interessi e siano in possesso di comprovata professionalità e competenza richieste in relazione all'incarico, di cui uno designato dall'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed uno individuato nell'ambito universitario e di riconosciuta competenza in ambito sanitario o dell'organizzazione sanitaria. La commissione propone al Presidente della Provincia una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire."

7. Il comma 5 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:

"5. Il direttore sanitario, il direttore amministrativo e il direttore per l'integrazione socio-sanitaria sono nominati dal direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza, attingendo agli elenchi provinciali degli idonei, costituiti dalla Provincia previo avviso pubblico di selezione,

secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta provinciale. A tale fine la Giunta provinciale nomina una commissione composta da esperti che non si trovino in situazione di conflitto di interessi e siano in possesso di comprovata professionalità e competenza richieste in relazione all'incarico oggetto della selezione. Gli elenchi provinciali sono aggiornati con cadenza biennale. Anche con riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016, la Provincia è autorizzata, per finalità di trasparenza, a pubblicare per ventiquattro mesi sul proprio sito istituzionale, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, l'elenco provinciale degli idonei, che contiene solo il nome e il cognome degli stessi."

8. Il comma 7 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:

"7. Si applicano al direttore sanitario, al direttore amministrativo e al direttore per l'integrazione socio-sanitaria le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico previste dalla normativa statale; l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente dall'azienda non costituisce causa di incompatibilità alla loro nomina."

9. Nel comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "Il direttore generale nomina, per ogni articolazione organizzativa fondamentale, un direttore in possesso dei requisiti previsti all'articolo 28, comma 5, lettere a) e c). Con riferimento al requisito previsto dall'articolo 28, comma 5, lettera b), è richiesta un'esperienza di direzione di durata almeno triennale." sono sostituite dalle seguenti: "Il direttore generale nomina, per ogni articolazione organizzativa fondamentale, un direttore in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea; esperienza almeno triennale di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti l'attivazione delle procedure per la nomina; assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa statale vigente. L'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente dall'azienda non costituisce causa di incompatibilità alla nomina."

10. Dopo la lettera k) del comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserita la seguente:

"k bis) monitoraggio dello stato di salute della popolazione."

11. Nel comma 6 quater dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "al 31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2020".

12. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.

13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6 e 7 si provvede con le modalità indicate dalla tabella B.

Art. 19

Integrazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2008, dopo le parole: "o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto" sono inserite le seguenti: ", nelle forme disposte dalla normativa statale, acquisita dal comune di residenza,".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2008 è inserito il seguente:

"1 bis. Su richiesta del Consiglio delle autonomie locali la Provincia può definire, d'intesa con il medesimo, le modalità di acquisizione dell'espressione di volontà del defunto da parte dei comuni."

Art. 20

Integrazione dell'articolo 6 bis della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Nell'ambito delle azioni del distretto famiglia per lo sport la Provincia riconosce un contributo alle famiglie in difficoltà economica e alle famiglie numerose. Il contributo è concesso ed erogato alle famiglie beneficiarie dai distretti famiglia per il tramite delle comunità e dei comuni competenti per territorio o da altri enti delegati, oppure dai comuni non appartenenti ad alcun distretto che aderiscono all'iniziativa, anche con ricorso alle carte destinate all'acquisto di determinate tipologie di beni previste dall'articolo 28 (Assegno unico provinciale), comma 4, della legge provinciale n. 20 del 2016.

1 ter. La Provincia ripartisce a favore degli enti indicati nel comma 1 le risorse finalizzate all'intervento in parola nei limiti degli stanziamenti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questa misura. Alle famiglie di cui al comma 1 dell'articolo 6 è riconosciuto il contributo per ogni figlio minorenni."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2020 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sull'unità di voto 12.05 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie).

Art. 21

Integrazione dell'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativo all'assegno unico provinciale

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 28 della legge provinciale n. 20 del 2016 è inserito il seguente:

"4 bis. La Provincia può erogare una parte della quota dell'assegno unico provinciale prevista per il soddisfacimento di bisogni generali della vita attraverso carte destinate all'acquisto di determinate tipologie di beni, in alternativa all'erogazione diretta in forma monetaria, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 4. Per prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento è fatto divieto di utilizzare la carta per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. La carta acquisti è utilizzata presso esercizi commerciali con sede operativa in provincia, convenzionati con la Provincia. La gestione del servizio della carta acquisti può essere affidato a una società strumentale prevista dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate dalla tabella B.

Art. 22

Modificazione dell'articolo 35 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

1. Alla fine della lettera f) del comma 3 dell'articolo 35 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono aggiunte le parole: ", che entrambi i genitori siano stati residenti in provincia di Trento e che la pronuncia del giudice in merito all'assegno di mantenimento a tutela del minore sia successiva alla data di acquisizione di tale residenza. In caso di decesso del genitore tenuto all'assegno di mantenimento a tutela del minore non si procede al recupero delle somme

erogate qualora il soggetto beneficiario dell'intervento assuma la qualità di erede".

2. I requisiti richiesti previsti dall'articolo 35, come modificato dal comma 1, si applicano nel caso di prima domanda presentata successivamente alla data di entrata in vigore di questo articolo. Negli altri casi continuano a trovare applicazione i requisiti previsti nel testo previgente.

Sezione V

Disposizioni in materia di edilizia abitativa e agevolata

Art. 23

Misure per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

1. Per riqualificare il patrimonio immobiliare esistente e favorire la ripresa del settore edilizio la Provincia può concedere anche alternativamente, a coloro che realizzano interventi di recupero e di riqualificazione energetica:

- a) contributi per la durata di dieci anni sulle rate di ammortamento dei finanziamenti contratti con gli istituti di credito convenzionati per anticipare l'importo della detrazione d'imposta prevista dalle disposizioni statali per le spese sostenute; i contributi sono concessi nella misura del 100 per cento del tasso d'interesse applicato sull'importo anticipato ai sensi dell'articolo 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata), comma 9, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1;
- b) contributi in conto capitale fino al 30 per cento dell'importo pari alla differenza tra la spesa sostenuta e il limite massimo di spesa su cui è possibile usufruire della relativa agevolazione fiscale ai sensi della normativa statale vigente, a prescindere dalla detrazione effettivamente spettante al richiedente.

2. Il contributo è destinato a interventi di recupero e di riqualificazione energetica relativi a unità immobiliari a uso abitativo, comprese le relative pertinenze e le parti comuni, come individuate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 4.

3. Il richiedente può chiedere i contributi previsti dal comma 1 anche per le spese fatturate a partire dal 1° gennaio dell'anno di apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, compresi i requisiti e le condizioni per l'accesso ai contributi, le modalità e le condizioni di convenzionamento delle banche e i criteri per la definizione del tasso d'interesse applicato, i criteri per la determinazione dell'importo massimo che può essere anticipato per il contributo previsto dal comma 1, lettera a), e il limite massimo della spesa ammessa per il contributo previsto dal comma 1, lettera b).

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera a), si provvede con le modalità indicate dalla tabella B.

6. Per i fini del comma 1, lettera b), con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 08.02 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

Art. 24

Ulteriori contributi provinciali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

1. Per gli interventi di recupero e di riqualificazione energetica previsti dall'articolo 23, comma 2, la Provincia può disporre contributi in conto capitale fino al 30 per cento dell'importo pari alla differenza tra la spesa sostenuta per ciascuna unità immobiliare e tipologia di intervento, nel limite massimo di spesa su cui è possibile usufruire dell'agevolazione fiscale relativa ai medesimi interventi prevista dalla normativa statale vigente, e 50.000 euro, o il minore importo, quando la spesa detraibile sia inferiore. Il contributo previsto da questo articolo è concesso a prescindere dalla detrazione effettivamente spettante al richiedente in relazione alla sua capienza fiscale.

2. Con la deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo, compresi i requisiti e le condizioni per l'accesso ai contributi, il limite massimo di spesa ammessa e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo articolo, nonché l'integrazione della misura di questo articolo con quelle previste dall'articolo 23.

3. Per quanto non diversamente previsto da questo articolo, si applica l'articolo 23.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nell'ambito delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 23.

Art. 25

Contributi per la costruzione della prima casa di abitazione

1. Per favorire la realizzazione di immobili con impatto ambientale limitato la Provincia può concedere contributi in conto capitale fino al 20 per cento della spesa ammessa, per la costruzione della prima casa di abitazione, se l'intervento determina il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato dal soggetto certificatore abilitato. Il contributo può essere concesso anche per la costruzione della prima casa di abitazione come edificio in legno certificato architettura comfort ambiente (ARCA) o equivalenti.

2. La Provincia può riservare parte delle risorse disponibili per gli interventi previsti dal comma 1 realizzati mediante cooperative edilizie a proprietà individuale.

3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale definisce le disposizioni necessarie per l'attuazione di quest'articolo, e in particolare:

- a) i requisiti e le eventuali ulteriori condizioni per l'ammissione al contributo;
- b) il limite massimo di spesa ammessa e la tipologia delle spese oggetto di contributo;
- c) gli eventuali vincoli a carico del beneficiario del contributo;
- d) le modalità e le condizioni per l'erogazione del contributo;
- e) l'eventuale divieto di cumulo con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalla Provincia o dallo Stato per le spese ammesse a finanziamento;
- f) i casi e i criteri di rideterminazione o di decadenza dal contributo.

4. Il contributo è concesso anche per gli interventi per i quali è stato acquisito il titolo edilizio abilitativo prima della data di entrata in vigore di questa legge, purché la data di inizio dei lavori indicata nella relativa comunicazione sia successiva al 1° luglio 2020. Non è ammessa a contributo la costruzione di alloggi classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

5. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 08.02 (Assetto del territorio ed edilizia

abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

Art. 26

Disposizioni particolari per la cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa per gli anni 2020 e 2021

1. Per gli anni 2020 e 2021 in caso di cessioni in proprietà individuale degli alloggi realizzati dalle cooperative a proprietà indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, secondo quanto previsto dall'articolo 86 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), è concessa sulla somma da restituire dal socio assegnatario una riduzione pari al 20 per cento, anche in deroga al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 4 della legge provinciale n. 21 del 1992.

Art. 27

Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

1. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005, dopo le parole: "seguenti requisiti" sono inserite le seguenti: "alla data di presentazione della domanda".

2. Il comma 15 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 è abrogato.

3. Dopo il comma 15 quater dell'articolo 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

"15 quinquies. In attesa di una revisione complessiva della disciplina provinciale che assicuri equità nell'erogazione delle provvidenze pubbliche, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea presentano la documentazione attestante la condizione economico-patrimoniale dei componenti del nucleo familiare nel paese di origine e di provenienza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce i tempi e le modalità per l'applicazione di questo comma, anche progressiva e comunque non anteriore al 31 dicembre 2020; la predetta deliberazione può individuare le disposizioni di questa legge che cessano di trovare applicazione a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione medesima."

Sezione VI
Disposizioni in materia di contratti pubblici

Art. 28

Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), concernente l'affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea".

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), le amministrazioni aggiudicatrici operano in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici. Con regolamento possono essere definiti criteri e modalità per l'applicazione di questo comma."

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:

"1 bis. Nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria e sanitaria delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, o consistenti in interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, la Giunta provinciale definisce un elenco di lavori, servizi, forniture nonché di servizi di ingegneria e architettura, della Provincia, dei suoi enti strumentali o di altre amministrazioni aggiudicatrici compresi nel sistema provinciale integrato previsto dall'articolo 79 dello Statuto, per i quali le amministrazioni aggiudicatrici operano in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020. Per ogni intervento individuato nell'elenco, la Giunta provinciale nomina il soggetto responsabile che, con propria determinazione motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera."

4. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 è abrogato.

5. Nel comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: "a criteri di valutazione di natura discrezionale solo" sono sostituite dalle seguenti: "a criteri di valutazione di natura qualitativa".

6. Nel comma 5 bis dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: "Le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare criteri diversi da quelli del comma 3, anche di natura discrezionale." sono soppresse.

7. Dopo il comma 8 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:

"8 bis. Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e

architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando o dalla data di invio della lettera di invito."

Art. 29

Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, concernenti l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea

1. La rubrica dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea".

2. Prima del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:

"01. Le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020."

3. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: "procedono all'appalto di lavori" sono sostituite dalle seguenti: "possono sempre procedere all'appalto di lavori".

4. Alla fine del comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono aggiunte le parole: "Si applicano i commi 5, 6, 6 bis e 8 dell'articolo 2."

5. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 è abrogato.

6. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 è abrogato.

7. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 e, con riguardo agli affidamenti di importo superiore alla soglia prevista dal comma 01, dall'articolo 16, comma 2, lettere a) e c), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.

5 ter. Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento nei casi di affidamento diretto, aumentati a quattro mesi negli altri casi.

5 quater. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, l'amministrazione aggiudicatrice non richiede le garanzie per la partecipazione alla procedura, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che l'amministrazione aggiudicatrice indica nell'atto di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia per la partecipazione alla procedura, il relativo ammontare è dimezzato.

Art. 30

Abrogazione dell'articolo 4 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2

1. L'articolo 4 della legge provinciale n. 2 del 2020 è abrogato.

Art. 31

Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, concernente altre misure di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente comma si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19.

2 ter. In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per ragioni di urgenza previste dalla normativa statale. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.

2 quater. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare."

Art. 32

Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

1. La lettera m bis) del comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2016 è abrogata.

Art. 33

Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale n. 2 del 2020 e di altre disposizioni connesse, con riguardo a disposizioni transitorie

1. La rubrica dell'articolo 8 della legge provinciale n. 2 del 2020 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni finali e transitorie".

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 8 della legge provinciale n. 2 del 2020 sono inseriti i seguenti:

"2 ter. Le disposizioni di questo capo, ad esclusione di quelle per le quali è disposto diversamente all'interno della disposizione medesima, si applicano alle procedure per le quali la determina a contrarre è adottata entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 o entro quello successivo eventualmente previsto dalla normativa statale.

2 quater. Gli articoli 2, 3, 4 e i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater dell'articolo 7, come modificati o inseriti dalla sezione VI della legge provinciale concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022" si applicano alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata dopo la data di entrata in vigore del presente comma."

3. Nel comma 9 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: ", ad eccezione del comma 1," e le parole: "ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data" sono soppresse.

4. Nel comma 6 dell'articolo 3, nel comma 8 dell'articolo 5, nel comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: "ed entro ventiquattro mesi dalla medesima

data" sono soppresse.

5. Nel comma 7 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: ", ad eccezione del comma 6, si applica per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge," sono sostituite dalle seguenti: "si applica".

6. Nel comma 1 dell'articolo 7 bis della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: "per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge," sono soppresse.

Art. 34

Modificazione dell'articolo 60 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), in materia di supervisore degli investimenti provinciali per le opere pubbliche o di interesse pubblico

1. Alla fine del comma 8 dell'articolo 60 della legge provinciale n. 3 del 2020 sono inserite le parole: "Il commissario ad acta può operare in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito in legge con modificazioni della legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 76 del 2020."

Art. 35

Inserimento dell'articolo 7 quater nella legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2

1. Dopo l'articolo 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020 è inserito il seguente:

"Art. 7 quater

Disposizione transitoria relativa all'anticipazione del prezzo nell'ambito di appalti di servizi di ristorazione scolastica e universitaria

1. Per gli anni 2020 e 2021, in relazione agli effetti prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla continuità delle attività didattiche, con riguardo agli appalti di servizi di ristorazione scolastica e universitaria assegnati da amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, anche già stipulati alla data di entrata in vigore di questo comma, può essere corrisposta al prestatore un'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento dell'importo contrattuale nei limiti degli impegni di spesa assunti in ciascun anno. In tali casi la durata del contratto può essere prorogata per un periodo massimo di un anno, fermo restando il rispetto dell'importo contrattuale complessivo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le disposizioni attuative di questo comma."

Art. 36

Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, relativo al sistema informatico provinciale per l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici

1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, è inserito il seguente:

"Art. 4 bis

Sistema informatico provinciale per l'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità in materia di contratti pubblici

1. La Provincia, in attuazione dell'articolo 3, comma 8, recante disposizioni in materia di trasparenza, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, mette a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti tenuti all'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, il sistema informatico dell'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici per l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti tenuti all'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, inseriscono sul sistema informatico dell'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici i dati, i documenti e le informazioni concernenti i contratti pubblici, rilevanti ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione ai sensi della normativa di settore.

3. Ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza nell'ambito dei contratti pubblici, le pubblicazioni sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice possono essere assolve con la pubblicazione del collegamento ipertestuale all'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici."

Sezione VII

Disposizioni in materia di sviluppo economico, di artigianato, di commercio, di turismo e di agricoltura

Art. 37

Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), in materia di contributi

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "Il contributo è concesso in compensazione fiscale a valere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Il contributo è concesso anche in compensazione fiscale a valere dall'anno 2021".

Art. 38

Misure per investimenti delle imprese

1. Al fine di rilanciare le attività economiche a seguito della emergenza epidemiologica da COVID-19 la Provincia sostiene i piccoli e medi operatori economici operanti in provincia di Trento mediante misure dirette all'acquisizione di fabbricati da destinare alla propria attività economica con le modalità previste dall'articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2020. Le misure sono attuate entro l'anno 2021.

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e artigianato).

Art. 39

Contributi in favore delle imprese di autotrasporto che salvaguardano l'occupazione

1. La Provincia può concedere sovvenzioni nei confronti delle piccole e medie imprese del settore dell'autotrasporto per contribuire ai costi salariali a condizione che il personale il cui salario è oggetto di sovvenzione continui a svolgere l'attività lavorativa durante il periodo di riferimento del contributo e nei ventiquattro mesi successivi, anche a fronte di specifico accordo sindacale.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati:

- a) i criteri di individuazione delle imprese che beneficiano del contributo previsto da questo articolo;
- b) la misura del contributo;
- c) i criteri, le condizioni, che possono prevedere anche un impegno del datore di lavoro di non ridurre i salari, e le modalità di concessione e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questo articolo.

3. La misura prevista da questo articolo può essere concessa nel rispetto delle tipologie, dei limiti e delle condizioni della disciplina dell'Unione europea contenuta nella comunicazione 2020/C91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e sue successive modificazioni.

4. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 3.000.000 di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato).

Art. 40

Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005)

1. All'articolo 12 della legge provinciale sulla ricerca 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sulla ricerca 2005 è sostituita dalla seguente:

"a) l'individuazione e le funzioni dei seguenti organi: consiglio d'amministrazione, presidente, comitato scientifico e collegio dei revisori; lo statuto può prevedere la presenza di altri organi; il presidente e i componenti del consiglio d'amministrazione sono scelti tra persone di riconosciuta competenza scientifica o manageriale nei settori previsti dal comma 2 dell'articolo 9, due terzi dei quali vantano conoscenza ed esperienza nel settore agro-alimentare trentino; i componenti del comitato scientifico sono scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica;"

b) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sulla ricerca 2005 è sostituita dalla seguente:

"c) la competenza della Provincia, quale socio fondatore, a nominare per la durata di cinque anni i componenti del consiglio d'amministrazione, del collegio dei revisori e il presidente della fondazione. Il consiglio di amministrazione è composto da otto membri, dei quali uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale e quattro designati dalle organizzazioni professionali agricole e dall'associazione di rappresentanza del movimento cooperativo trentino; per i designati è richiesta anche conoscenza ed esperienza nel settore agro-alimentare trentino. Nella nomina del consiglio di amministrazione è assicurata la rappresentanza di entrambi i generi;"

c) nella lettera e) del comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sulla ricerca 2005 la

parola: "pluriennale" è sostituita dalla seguente: "triennale";

- d) nella lettera f) del comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sulla ricerca 2005 dopo le parole: "con la programmazione provinciale" sono inserite le seguenti: "attraverso, in particolare, misure di raccordo con le strutture provinciali competenti in materia di ricerca, di agricoltura e di formazione".

2. La Provincia, in attuazione di questo articolo, è autorizzata a compiere ogni atto necessario per promuovere la modifica dello statuto della fondazione Edmund Mach in conformità a quanto indicato da questo articolo al fine della sua approvazione entro il 30 settembre 2020 e per la conseguente sostituzione del consiglio di amministrazione nei successi tre mesi. Fino alla nomina del consiglio di amministrazione secondo quanto disposto dall'articolo 12 della legge provinciale sulla ricerca 2005, come modificato dal presente articolo, la Giunta provinciale non procede alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione il cui mandato è in scadenza nel medesimo periodo; conseguentemente il mandato di questi componenti è prorogato.

Art. 41

Contributi in favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che salvaguardano le assunzioni nella stagione estiva 2020

1. La Provincia può concedere contributi nei confronti degli operatori economici che assumono nella stagione estiva 2020 un numero di dipendenti adeguato rispetto a quello dei dipendenti assunti nell'anno 2019, nonostante gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati:

- a) i criteri di individuazione degli operatori economici che beneficiano del contributo previsto da quest'articolo;
- b) la misura del contributo;
- c) i criteri, le condizioni e le modalità di concessione, il criterio di adeguatezza previsto dal comma 1 e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.

3. La misura prevista da quest'articolo può essere concessa nel rispetto delle tipologie, dei limiti e delle condizioni della disciplina dell'Unione europea contenuta nella comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea, del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e nelle sue successive modificazioni.

4. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 12 milioni di euro per gli anni 2020 sull'unità di voto 15.03 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione).

Art. 42

Disposizioni per incentivare l'ospitalità in Trentino dei residenti trentini

1. Al fine di favorire lo svolgimento delle vacanze in Trentino da parte dei residenti in provincia e sostenere la ripresa del comparto turistico locale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Provincia può concedere un incentivo per la vacanza ai residenti che soggiornano presso strutture ricettive dal 1° luglio 2020 fino al 30 novembre 2020, attraverso la riduzione del costo della vacanza, secondo le modalità previste da quest'articolo.

2. Ai residenti nella provincia che soggiornano dal 1° luglio 2020 fino al 30 novembre 2020 in una struttura ricettiva trentina è riconosciuta la seguente agevolazione:

- a) 50 euro a persona pagante, nel caso di pernottamento di almeno tre notti;
- b) 100 euro a persona pagante, nel caso di pernottamento di almeno sette notti.

3. Quest'articolo si applica alle seguenti strutture ricettive: gli esercizi alberghieri, gli esercizi di affittacamere, gli esercizi rurali, i bed and breakfast, le case e gli appartamenti per vacanze, gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, gli alberghi diffusi, le strutture ricettive all'aperto, gli esercizi agrituristici, i rifugi alpini ed escursionistici.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione di quest'articolo, con particolare riferimento alla documentazione da presentare per la concessione del contributo, anche per il periodo precedente alla data di approvazione della deliberazione.

5. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 07.01 (Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo).

Art. 43

Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002)

1. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sull'artigianato 2002, dopo la parola: "imprenditore" sono inserite le seguenti: "o di collaboratore familiare".

Art. 44

Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sul commercio 2010, dopo le parole: "esercizio dell'attività commerciale" sono inserite le seguenti: ", compresa quella del commercio su aree pubbliche,".

2. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sul commercio 2010 è abrogato.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserito il seguente:

"2 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 1 bis, la Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma definisce con deliberazione i criteri per il rilascio delle concessioni relative ai posteggi per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche e la relativa decorrenza. Le concessioni sono assegnate tramite procedure pubbliche di selezione e i criteri sono orientati a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nei confronti dei diversi potenziali candidati."

4. Il comma 1 dell'articolo 76 della legge provinciale sul commercio 2010 è abrogato.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 76 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserito il seguente:

"1 bis. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 181, comma 4 bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le concessioni relative al commercio al dettaglio su aree pubbliche in scadenza il 31 dicembre 2020 sono rinnovate per dodici anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva se non sussistono gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività, secondo quanto previsto con apposita deliberazione della Giunta provinciale."

Art. 45

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 3 luglio 2020, n. 4 (Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali)

1. Nel comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2020 le parole: "Per l'applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)." sono sostituite dalle seguenti: "Per l'applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 nonché l'adozione della sanzione amministrativa accessoria spettano al comune territorialmente competente. Le somme riscosse ai sensi di questo comma sono introitate nel bilancio del comune competente."

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2020 è aggiunto il seguente:

"6 bis. In prima applicazione per l'anno 2020, i comuni possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per un massimo di dodici giornate, previo parere delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, delle associazioni datoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale in ordine alla programmazione di queste deroghe. L'articolo 1, comma 4, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021."

Art. 46

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019)

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale sull'agriturismo 2019 è sostituito dal seguente:

"4. Per qualificare l'offerta agrituristiche trentina la Giunta provinciale promuove il marchio di qualità agrituristica, da assegnare alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia."

2. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge provinciale sull'agriturismo 2019 è abrogato.

Art. 47

Integrazioni dell'articolo 23 bis della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001)

1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 bis della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001 sono inserite le parole: "e dei vigneti".

2. Alla fine del comma 14 dell'articolo 23 bis della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001 sono inserite le parole: "Il regolamento può prevedere le modalità e le condizioni per lo svolgimento delle iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo per la promozione di tradizioni enogastronomiche locali, anche organizzate occasionalmente in collaborazione con imprese di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto delle discipline della tutela del territorio, della sicurezza pubblica e delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente."

Art. 48

Integrazione dell'articolo 32 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)

1. Nel comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale n. 9 del 2007, dopo le parole: "comunque non superiore a un anno," sono inserite le seguenti: "salvo proroghe fino a un massimo di cinque anni,".

Sezione VIII

Disposizioni in materia di beni pubblici

Art. 49

Integrazioni dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 38 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono inserite le parole: "Se è effettuata nei confronti di soggetti appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale, per la cessione gratuita è considerato sufficiente il motivo di pubblico interesse del soggetto beneficiario; quest'interesse può essere perseguito anche mediante la concessione del bene a terzi."

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 38 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono inserite le parole: "L'autorizzazione può essere contestuale alla cessione gratuita effettuata ai sensi del comma 1 se l'interesse pubblico perseguito dal soggetto beneficiario è realizzato mediante la permuta totale o parziale dei beni acquisiti ai sensi del medesimo comma."

Sezione IX

Disposizioni in materia di energia, ambiente e territorio

Art. 50

Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente:

"3 ter. In relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione del COVID-19, i termini per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsti dal comma 3 bis sono prorogati di dodici mesi."

Art. 51

Integrazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 65 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Per favorire la riduzione delle ripercussioni negative sull'ambiente e in particolare sul patrimonio culturale e paesaggistico derivanti dalla presenza di discariche nel territorio e per promuovere i principi dell'economia circolare, in attuazione della direttiva europea (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, il piano provinciale di gestione dei rifiuti o i relativi piani stralcio possono individuare, nell'ambito dei criteri localizzativi stabiliti dal comma 1, fasce di salvaguardia delle invarianti disciplinate dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5.

1 ter. Per garantire adeguata tutela paesaggistica e ambientale alle aree agricole di pregio, disciplinate dall'articolo 38 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale n. 5 del 2008, non possono essere localizzate discariche di competenza provinciale a distanza inferiore a trecento metri dal perimetro di queste aree."

2. Nel comma 1 dell'articolo 97 quater del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, dopo le parole: "dell'articolo 64, comma 2 bis, provvede ad aggiornare" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 65, commi 1 bis e 1 ter,".

Art. 52

Accordo interregionale per la regolazione del bacino imbrifero del fiume Chiese

1. Per favorire la definizione delle modalità di soddisfacimento dei fabbisogni idrici essenziali della regione Lombardia per l'anno in corso e fino all'inizio dei lavori per la messa in sicurezza delle opere di regolazione del lago d'Idro e, comunque, non oltre la scadenza della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico afferente la gestione degli invasi sul fiume Chiese, la Provincia può promuovere la definizione di un accordo, ai sensi dell'articolo 36 delle norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), con la Regione Lombardia e il concessionario per regolare:

- a) la fornitura, fino alla data prevista dall'accordo, di quantitativi d'acqua aggiuntivi rispetto a quelli dovuti in base al "Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese - edizione 21 marzo 2002" e a quelli dovuti, nelle more della messa in sicurezza delle opere di regolazione, in base al "Protocollo operativo temporaneo per il coordinamento della concessione Alto Chiese con il lago d'Idro in attuazione dei punti 12) e 13) della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 1710 del 3 luglio 2008";
- b) le modalità di svaso e reinvaso dei quantitativi d'acqua aggiuntivi;
- c) i criteri per il calcolo della compensazione economica dovuta al concessionario, prevedendo in particolare i limiti massimi e il termine ultimo per la corresponsione;
- d) le modalità di corresponsione della compensazione economica dovuta al concessionario.

2. La compensazione economica prevista dal comma 1 può essere corrisposta dalla Provincia se entro il 31 dicembre 2020 è concluso un accordo di programma con la Regione Lombardia avente ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche, interventi o altre attività di interesse comune sul territorio provinciale nel quale si prevede che la Regione Lombardia concorra al loro finanziamento in misura non inferiore alla compensazione, fissando inoltre un termine massimo entro il quale dev'essere avviata la realizzazione delle opere, degli interventi o delle altre attività individuati. Se l'accordo non è sottoscritto entro quest'ultimo termine la compensazione economica può essere

comunque corrisposta dalla Provincia a fronte del versamento anticipato da parte della Regione Lombardia, secondo le modalità stabilite nell'accordo ai sensi del comma 1, lettera d).

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 335.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 sull'unità di voto 09.04 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato).

Art. 53

Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo ai titoli a derivare acqua pubblica

1. Nel comma 3 dell'articolo 48 della legge provinciale n. 10 del 1998 le parole: "scade il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "scade il 31 dicembre 2023, oppure, se relativo a derivazioni di portata non superiore a 0,5 litri al secondo, il 31 dicembre 2026".

Art. 54

Modificazioni dell'articolo 42 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

1. Nel comma 8 dell'articolo 42 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "Quando la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) dev'essere presentata" sono sostituite dalle seguenti: "Quando la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e la comunicazione al comune ai sensi dell'articolo 78, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 devono essere presentate".

2. Dopo il comma 14 dell'articolo 42 della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

"14 bis. Per garantire il rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale nelle scuole e garantirne il regolare funzionamento, fino al 31 luglio 2021 le istituzioni scolastiche e formative possono utilizzare per attività didattiche e culturali anche locali aventi una diversa destinazione d'uso; tale utilizzo non costituisce cambio di destinazione d'uso. Non costituisce inoltre cambio di destinazione d'uso l'utilizzo, fino alla medesima data, di locali per lo svolgimento di attività di interesse pubblico se direttamente connesso all'utilizzo per le attività didattiche e culturali ai sensi di questo comma."

Art. 55

Riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente da destinare ad alloggi per tempo libero e vacanza

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, questo articolo introduce disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente da destinare ad alloggi per tempo libero e vacanza in deroga alla disciplina in materia di cambio d'uso prevista dall'articolo 57, comma 3, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008). Per quanto non disposto da questo articolo, resta ferma l'applicazione della disciplina provinciale vigente in materia di alloggi destinati a residenza.

2. Entro il 31 dicembre 2021 i comuni individuati nella deliberazione della Giunta

provinciale prevista dall'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008 definiscono con variante al piano regolatore generale (PRG) il dimensionamento massimo degli interventi di cambio d'uso per la realizzazione di alloggi per tempo libero e vacanze su edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questo articolo nel rispetto della percentuale massima stabilita dalla deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008. Il cambio d'uso deve riguardare edifici che non ricadono in aree destinate dai PRG al fabbisogno abitativo primario, ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), ed è ammesso solo se parte di un intervento di recupero dell'edificio ai sensi dell'articolo 77, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, esclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria, prevista dall'articolo 77, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, che comporti il miglioramento della classe energetica fino al raggiungimento della classe superiore a quella obbligatoria e la riqualificazione del medesimo sotto il profilo architettonico e paesaggistico. Quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, la riqualificazione è soggetta a parere obbligatorio e vincolante della commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC).

3. La variante al PRG prevista dal comma 2 è adottata in deroga a quanto previsto dall'articolo 130, comma 1, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e ad essa si applica la procedura semplificata prevista dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015 per le varianti non sostanziali.

4. In ragione degli effetti economici e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, fino all'individuazione del dimensionamento previsto dal comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 è ammesso il cambio d'uso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge in alloggi per il tempo libero e vacanze entro un contingente pari al 10 per cento del dimensionamento per residenza ordinaria individuato dai PRG con la variante adottata sulla base dell'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008. Il cambio d'uso è ammesso se il PRG non ha espressamente escluso la realizzazione di alloggi per tempo libero e vacanze e se sono rispettate le condizioni di cui al comma 2. Entro il 20 dicembre 2020 con deliberazione del consiglio comunale può essere esclusa l'applicazione di questo comma; nei comuni soggetti al rinnovo degli organi nel turno elettorale generale 2020, detta deliberazione può essere assunta solo dopo lo svolgimento delle elezioni. La domanda di permesso di costruire o la SCIA relative agli interventi di recupero comportanti il cambio d'uso possono essere presentate al comune competente a decorrere dal 20 dicembre 2020.

Art. 56

Disposizione transitoria in materia di esenzione del contributo di costruzione

1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 non è dovuto il contributo di costruzione per gli interventi di cui all'articolo 88, comma 1, lettera d bis), della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

Art. 57

Disposizione transitoria in materia di termini relativi alla pianificazione urbanistica

1. Fino al 31 dicembre 2020, in ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia da COVID-19 e in deroga a quanto previsto dagli

articoli 37, comma 8, e 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, il termine per l'adozione definitiva del piano regolatore generale (PRG) e delle sue varianti è di 240 giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi dell'articolo 37, comma 6, della legge provinciale per il governo del territorio 2015; per le varianti urgenti e non sostanziali il termine previsto da questo comma è ridotto della metà.

2. Questo articolo si applica anche ai PRG e alle varianti adottati in via preliminare alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sezione X

Altre modificazioni della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

Art. 58

Modificazioni della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

1. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2020, dopo le parole: "la conferenza di servizi" sono inserite le seguenti: ", compresa quella indetta ai sensi della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13,".

2. Nel comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 3 del 2020, dopo le parole: "regolamenti di attuazione sono stabiliti" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),".

3. Nel primo periodo dell'articolo 27 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "e comunque fino alla conclusione delle procedure per l'individuazione del contraente," sono soppresse.

4. All'articolo 42 della legge provinciale n. 3 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) nel comma 4 le parole: "dal sindaco del comune territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "dalla struttura comunale competente".

5. Nel comma 4 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "dal sindaco del comune territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "dalla struttura comunale competente".

Sezione XI

Disposizioni in materia di contabilità

Art. 59

Concessione di crediti a Trentino sviluppo s.p.a.

1. La scadenza del rimborso del finanziamento soci a Trentino sviluppo s.p.a. previsto dall'articolo 25, comma 5, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, dall'articolo 8 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, e dall'articolo 5, comma 2, della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9, è posticipata al 31 dicembre 2025.

2. Il rimborso è effettuato a decorrere dal 2022 in rate costanti.

Art. 60

Modificazione dell'articolo 64 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), in materia di fidejussioni

1. Nel comma 1 dell'articolo 64 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "200 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "220 milioni di euro".

Art. 61

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nelle tabelle B e C.

Art. 62

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella D.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella D.

Capo II

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Art. 63

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2020 - 2022, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2020 - 2022".

2. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1, lo stato di previsione dell'entrata e della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2020: in termini di competenza +353.169.528,65 euro, in termini di cassa +1.207.873.847,95 euro;
- b) anno 2021: in termini di competenza -147.433.358,31 euro;

c) anno 2022: in termini di competenza -12.655.196,11 euro.

3. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022", previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati a seguito dell'assestamento del bilancio di previsione 2020 - 2022.

4. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019. Le differenze fra l'ammontare dei residui risultanti dal rendiconto 2019 e l'ammontare dei residui presunti indicati nel bilancio di previsione 2020 sono riportate nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2020 - 2022".

Art. 64

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 6 agosto 2020

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Maurizio Fugatti

TABELLA A: Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assessamento del bilancio annuale 2020 e pluriennale 2020 - 2022 (art. 61)						
MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
						NOTE
01.03	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (CAP. 151590 - 615930 - 908095)	GIÀ AUT. NUOVO VARIANZA	49.516.450,00 57.516.450,00 +8.000.000,00			
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (CAP. 151960 - 151965 - 153000 - 153050 - 153100 - 157500 - 157550 - 158500 - 158650 - 158670 - 158675 - 158760 - 158765 - 158800 - 158820 - 158900 - 158950 - 908560 - 908565)	GIÀ AUT. NUOVO VARIANZA	76.909.236,32 80.492.236,32 +3.583.000,00	22.009.380,00 47.471.928,58 +25.462.548,58	24.178.000,00 23.545.174,06 -632.825,94	
01.08	Statistica e sistemi informativi (CAP. 152550 - 154530 - 155000 - 747000)	GIÀ AUT. NUOVO VARIANZA	6.036.313,00 6.650.173,67 +613.860,67	15.930.000,00 16.357.000,00 +427.000,00		
01.10	Ricerche umane (CAP. 157270 - 157310 - 157510 - 906000 - 908030)	GIÀ AUT. NUOVO VARIANZA		1.713.000,00 1.363.000,00 -350.000,00	1.713.000,00 1.363.000,00 -350.000,00	
01.11	Altri servizi generali (CAP. 151620 - 151625 - 157525 - 905400 - 907000 - 907400 - 908050 - 908060 - 908200)	GIÀ AUT. NUOVO VARIANZA	4.233.506,90 3.885.006,90 -348.500,00	3.357.000,00 2.405.925,20 -951.074,80	3.005.000,00 2.053.925,20 -951.074,80	
04.01	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO Istruzione prescolastica (CAP. 250500 - 250501 - 250550 - 251000 - 251050 - 252701 - 252709)	GIÀ AUT. NUOVO VARIANZA	91.296.255,53 95.396.255,53 +4.100.000,00	89.579.500,00 96.129.500,00 +6.550.000,00	88.692.500,00 88.642.500,00 -50.000,00	

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autore spesa	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	NOTE
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria (CAP. 252025 - 252050 - 252100 - 252110 - 252120 - 252150 - 252151 - 252700 - 252702 - 252703 - 252704 - 252705 - 252706 - 252707 - 252708 - 252710 - 252711 - 252712 - 252713 - 252715 - 252720 - 252724 - 252755 - 252756 - 252757 - 252770 - 252771 - 252800 - 252801 - 252840 - 252845 - 256000 - 259600 - 259700)	GA4AUT NEUVO VARIANZ	119.840.437,71 125.201.852,71 +5.361.415,00	109.145.988,49 113.409.116,74 +4.263.128,25	103.305.000,00 103.194.320,00 -110.680,00		Dal 2018 lo stanziamento include anche le risorse per la copertura della spesa derivante dall'articolo 36 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10.
04.03	Edilizia scolastica (CAP. 157550 - 252956 - 252957 - 252960 - 252961 - 252964 - 252970 - 253540 - 253550)	GA4AUT NEUVO VARIANZ	16.659.470,32 46.504.212,75 +29.844.742,43	13.510.000,00 13.444.514,00 -65.486,00	7.169.960,00 5.032.000,00 -2.137.960,00	3.822.139,84 9.484.179,84 +5.662.040,00	+3.362.040,00 per il 2024 +2.162.040,00 per il 2025 -2.637.960,00 per il 2026 -2.637.960,00 per il 2027 -2.637.960,00 per il 2028 -2.637.960,00 per il 2029 -2.637.960,00 per il 2030 -2.637.960,00 per il 2031
04.04	Istruzione universitaria (CAP. 255325 - 311000 - 311100 - 311130 - 311150 - 312000 - 312100 - 312110 - 312130 - 313000 - 313100 - 314000 - 441000 - 441030 - 444200 - 908500)	GA4AUT NEUVO VARIANZ		98.613.986,60 97.653.225,34 -960.761,26	105.231.986,60 105.151.486,60 -80.500,00	2.000.000,00 11.616.081,00 +9.616.081,00	
04.06	Servizi ausiliari all'istruzione (CAP. 252200 - 252760 - 252780 - 252950 - 254500 - 255200 - 255205 - 255207 - 745000)	GA4AUT NEUVO VARIANZ	20.519.721,36 21.059.721,36 +540.000,00				
	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico (CAP. 355050 - 356700 - 356705 - 356750 - 356752 - 356850 - 357500 - 357502 - 357504)	GA4AUT NEUVO VARIANZ		32.000,00 557.000,00 +525.000,00			
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (CAP. 351000 - 351010 - 351050 - 351055 - 351150 - 351152 - 351154 - 351156 - 352000 - 352050 - 352055 - 352115 - 353000 - 353004 - 353050 - 353054 - 353100 - 353150 - 353200 - 353230 - 353240 - 353250 - 353300 - 353350 - 353400 - 353410 - 354000 - 354050 - 354150 - 354200 - 354250 - 354300 - 354350 - 354400 - 354410 - 354430 - 354500 - 356006 - 356710 - 357510 - 904050 - 904070 - 904073 - 904600 - 904602 - 907900 - 908020 - 908240 - 908500 - 908900)	GA4AUT NEUVO VARIANZ	37.701.234,13 44.139.234,13 +6.438.000,00	29.478.905,60 29.597.905,60 +119.000,00	26.423.100,00 25.333.100,00 -1.090.000,00		
	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	NOTE
06.01	Sport e tempo libero (CAP. 358200 - 358212 - 358300 - 358305 - 358310 - 358312 - 358501)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	14.028.510,71 17.368.510,71 +3.340.000,00	3.774.500,00 4.338.500,00 +564.500,00	12.750.000,00 16.700.000,00 +3.950.000,00	10.000.000,00 16.700.000,00 +6.700.000,00	+6.700.000,00 fino al 2031
06.02	Giovani (CAP. 255320 - 904076 - 904080 - 904082 - 904087)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	1.799.806,64 1.809.806,64 +10.000,00	1.385.000,00 1.054.304,40 -330.695,60	1.080.000,00 880.000,00 -200.000,00		
	MISSIONE 7 - TURISMO						
07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo (CAP. 157510 - 615430 - 615432 - 615434 - 615444 - 615500 - 615501 - 615510 - 615540 - 615543 - 615545 - 615547 - 615550 - 615557 - 615634 - 615636 - 615644 - 615645 - 615660 - 615665 - 615670 - 906700 - 906701 - 906702 - 906703)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	54.761.198,71 59.793.198,71 +5.032.000,00	43.255.371,00 33.612.371,00 -9.643.000,00	42.239.000,00 32.043.000,00 -10.196.000,00		
	MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
08.01	Urbanistica e assetto del territorio (CAP. 157510 - 157550 - 801001 - 801050 - 801100 - 801950 - 802300 - 807970 - 808600 - 808601 - 808602 - 808603 - 808604 - 808620 - 808625)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.		462.000,00 162.000,00 -300.000,00	462.000,00 162.000,00 -300.000,00		
08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (CAP. 618130 - 651050 - 652010 - 652015 - 652020 - 652030 - 652040 - 652045 - 652047 - 652048 - 654000 - 654050 - 654054 - 654060 - 654070 - 654075 - 654500 - 655620 - 802350 - 802370)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	12.992.576,49 13.192.576,49 +200.000,00	6.092.576,49 30.792.576,49 +24.700.000,00	8.092.576,49 6.792.576,49 -1.300.000,00		
	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (CAP. 803000 - 803015 - 803050 - 803550 - 803560 - 803570 - 803572 - 803580 - 803581 - 803600 - 803710 - 804850 - 805710 - 805712 - 907000)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	2.779.789,60 4.029.789,60 +1.250.000,00	1.408.000,00 3.348.000,00 +1.940.000,00	1.200.000,00 2.200.000,00 +1.000.000,00	0,00 1.000.000,00 +1.000.000,00	+1.000.000,00 fino al 2031
09.03	Rifiuti (CAP. 803550 - 804500 - 804700)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	0,00 6.400.000,00 +6.400.000,00				

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autori- spesa	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	NOTE
09.04	Servizio idrico integrato (CAP. 804600 - 804800 - 804900 - 808905 - 808907 - 809200)	GA' AUT. NUOVO VARIANZ	348.000,00 683.000,00 +335.000,00	1.500.000,00 1.408.000,00 -92.000,00	834.950,00 457.460,22 -377.489,78	834.950,00 122.460,22 -712.489,78	-712.489,78 fino al 2031
09.05	Aree protette, Parchi naturali, Protezione naturale, Foreste (CAP. 803620 - 805000 - 805050 - 805055 - 805520 - 805521 - 805530 - 805541 - 805545 - 805560 - 805580 - 805590 - 805591 - 805650 - 805655 - 805700 - 805800 - 806020 - 806100 - 806400 - 806050 - 806055 - 806080 - 806090 - 806200 - 806201 - 806220 - 806221 - 806240 - 806400)	GA' AUT. NUOVO VARIANZ	29.458.927,89 32.088.927,89 +2.630.000,00	18.134.593,00 17.522.970,83 -611.622,17	13.760.000,00 13.700.000,00 -60.000,00		
10.01	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ Trasporto ferroviario (CAP. 745925 - 743350 - 743352 - 743354 - 745000)	GA' AUT. NUOVO VARIANZ	24.993.200,00 27.522.996,28 +2.529.796,28				
10.02	Trasporto pubblico locale (CAP. 745000 - 746000 - 746050 - 746060 - 746400)	GA' AUT. NUOVO VARIANZ	79.938.537,64 72.571.823,78 -7.366.713,86				
10.03	Trasporto per vie d'acqua (CAP. 745050)	GA' AUT. NUOVO VARIANZ		15.000,00 10.000,00 -5.000,00	15.000,00 10.000,00 -5.000,00		
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali (CAP. 408500 - 408501 - 408502 - 408503 - 408504 - 408505 - 408506 - 408507 - 408508 - 408510 - 618035 - 741110 - 743000 - 743050 - 743062 - 743053 - 743150 - 743151 - 743152 - 743153 - 743154 - 743155 - 743156 - 743200 - 743400 - 743500 - 743502 - 907000)	GA' AUT. NUOVO VARIANZ	117.853.222,63 129.284.976,63 +11.431.754,00	124.494.211,41 115.637.526,07 -8.856.685,34	71.609.532,90 71.509.532,90 -100.000,00		+1.573.000,00 per il 2050 +1.573.000,00 per il 2031
11.01	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE Sistema di protezione civile (CAP. 158600 - 806700 - 806720 - 806780 - 806900 - 806920 - 807600)	GA' AUT. NUOVO VARIANZ	17.812.329,20 18.652.329,20 +840.000,00	17.400.000,00 19.920.000,00 +2.520.000,00			
11.02	Interventi a seguito di calamità naturali (CAP. 807920 - 807940 - 807960 - 807980 - 807990 - 808200 - 808220 - 808221 - 808224 - 808225 - 808240 - 808245 - 808248 - 808300 - 808302 - 808303 - 808320 - 808324)	GA' AUT. NUOVO VARIANZ	28.230.033,22 28.288.903,47 +58.870,25	8.425.000,00 8.625.000,00 +200.000,00	4.025.000,00 4.225.000,00 +200.000,00	2.525.000,00 2.725.000,00 +200.000,00	+200.000,00 fino al 2030

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Aut. spesa	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	NOTE
12.01	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (CAP. 250500 - 255250 - 401000 - 401010 - 401015)	GAUT NUOVO VARIAZ.	12.975.939,75 13.514.339,75 +538.400,00	12.910.979,00 12.459.979,00 -451.000,00	12.749.979,00 12.309.979,00 -440.000,00		
12.02	Interventi per la disabilità (CAP. 401500 - 402200 - 402214 - 402500 - 404212 - 404214 - 404600 - 404650 - 441030 - 442040)	GAUT NUOVO VARIAZ.	51.639.730,09 51.690.330,09 +50.600,00	49.276.000,00 49.046.211,17 -229.788,83	46.947.928,27 46.664.000,00 -283.928,27		
12.03	Interventi per gli anziani (CAP. 255300 - 401500)	GAUT NUOVO VARIAZ.	78.012.700,00 80.112.700,00 +2.100.000,00				
12.04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (CAP. 401000 - 401007 - 401020 - 402025 - 402050 - 402052 - 402450 - 402460 - 402461 - 402462 - 402463 - 404070 - 404075 - 404100)	GAUT NUOVO VARIAZ.	12.305.228,69 12.578.499,53 +273.270,84	11.241.032,46 11.301.032,46 +60.000,00			
12.05	Interventi per le famiglie (CAP. 402020 - 402030 - 402038 - 402060 - 402065 - 402066 - 402600 - 402601 - 402602 - 402603 - 402604 - 402605 - 402607 - 402627 - 404202 - 404203 - 404204)	GAUT NUOVO VARIAZ.	112.157.200,74 110.601.200,74 -1.556.000,00	90.434.856,00 90.968.916,00 +534.060,00			
12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali (CAP. 157550 - 401000 - 404000 - 404002 - 404050 - 904000 - 904001)	GAUT NUOVO VARIAZ.		404.573,00 30.000,00 -374.573,00	307.800,00 0,00 -307.800,00		
12.08	Cooperazione e associazionismo (CAP. 402000 - 402150 - 904100 - 904102 - 908245)	GAUT NUOVO VARIAZ.	3.811.088,00 3.911.088,00 +100.000,00		2.463.000,00 2.263.000,00 -200.000,00		
13.01	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA (CAP. 441000 - 441020 - 441100 - 441150 - 441151 - 441155 - 442000)	GAUT NUOVO VARIAZ.	1.193.135.672,29 1.222.842.377,29 +29.706.705,00				A carico del fondo sanitario provinciale saranno poste anche le spese per il canone di disponibilità del nuovo ospedale del Trenzino.

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autore spesa	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	NOTE
13.05	Servizio sanitario Regionale - investimenti sanitari (CAP. 157550 - 317350 - 444000 - 444005 - 444100 - 444110 - 444230 - 444310 - 444315 - 445000 - 445100)	GA/AUT NUOVO VARIANZ	17.014.364,89 3.212.447,89 -13.801.917,00	50.154.557,60 36.567.986,21 -13.586.571,39	13.295.000,00 55.042.497,16 +41.747.497,16	46.595.770,00 65.442.497,16 +18.846.727,16	-25.320.974,00 per il 2024 +2.628.300,00 per il 2025 +2.628.300,00 per il 2026 +2.628.300,00 per il 2027 +2.628.300,00 per il 2028 +2.628.300,00 per il 2029 +2.628.300,00 per il 2030 +2.628.300,00 per il 2031
14.01	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' Industria, PMI e Artigianato (CAP. 151655 - 151660 - 612750 - 612800 - 612807 - 612808 - 612809 - 612855 - 612860 - 612865 - 612870 - 612880 - 612885 - 612900 - 612921 - 612935 - 612945 - 612947 - 615600 - 615604 - 615605 - 615607 - 615608 - 615609 - 615611 - 615615 - 615618 - 615620 - 615625 - 615637 - 615675 - 615680 - 615690 - 615705 - 617400 - 617475 - 617477 - 617480 - 617482 - 617484 - 617520 - 617560 - 617568 - 617570 - 617571 - 617572 - 617573 - 617574 - 617575 - 617580 - 617625 - 617775 - 617830 - 617900 - 618070)	GA/AUT NUOVO VARIANZ	150.902.555,08 175.038.972,46 +24.136.417,38	16.578.556,16 18.115.729,68 +1.537.173,52	26.855.843,49 35.689.090,69 +8.833.247,20	14.840.429,00 36.340.429,00 +21.500.000,00	+1.500.000,00 fino al 2025 +1.500.000,00 per il 2026 +1.500.000,00 per il 2027 +1.500.000,00 per il 2028 +1.500.000,00 per il 2029
14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (CAP. 615420 - 615425 - 615520 - 615524 - 615530 - 615630 - 615632 - 615682 - 615684 - 615810)	GA/AUT NUOVO VARIANZ	8.536.200,00 9.177.351,60 +641.151,60	6.768.800,00 6.649.800,00 -119.000,00	6.158.000,00 6.176.500,00 +18.500,00		
14.03	Ricerca e innovazione (CAP. 252965 - 252966 - 252967 - 252968 - 316940 - 316960 - 317000 - 317150 - 317700 - 317707 - 317725 - 317726)	GA/AUT NUOVO VARIANZ	96.780.924,49 142.569.342,76 +45.788.418,27	95.306.703,78 58.737.564,28 -36.569.339,50	87.504.100,00 87.077.100,00 -427.000,00	62.785.581,00 50.352.500,00 -12.433.081,00	-5.827.000,00 per il 2024 -3.747.000,00 per il 2025 +1.053.000,00 per il 2026 +1.053.000,00 per il 2027 +1.053.000,00 per il 2028 +1.053.000,00 per il 2029 +1.053.000,00 per il 2030 +1.053.000,00 per il 2031
14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità (CAP. 612872 - 615150 - 615415 - 615445 - 615447 - 615450 - 615685 - 615700 - 618120 - 747500 - 747505 - 747515 - 747516 - 747517)	GA/AUT NUOVO VARIANZ	16.723.585,08 17.423.585,08 +700.000,00	10.201.000,00 10.211.000,00 +10.000,00			
15.02	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE Formazione professionale (CAP. 256420 - 256550 - 256852 - 256800 - 256810 - 256812 - 256815 - 256820 - 256822 - 256823 - 256824 - 256860 - 256862 - 256870 - 256872 - 908080)	GA/AUT NUOVO VARIANZ	7.080.385,37 5.824.760,37 -1.255.625,00	4.308.373,78 5.623.128,28 +1.314.754,50	784.962,00 751.556,00 -33.406,00		

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Aut. spesa	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	NOTE
15.03	Sostegno all'occupazione (CAP. 407500 - 408000 - 408001 - 408005 - 408006 - 408007 - 408008 - 408009 - 408010 - 408011 - 408012 - 408013 - 408014 - 408017 - 408021 - 408050 - 408550 - 618030)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	96.432.000,00 112.232.375,37 +15.800.375,37	70.862.000,00 75.862.000,00 +5.000.000,00			
16.01	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (CAP. 500500 - 500550 - 500553 - 500556 - 500557 - 500560 - 500565 - 500700 - 500900 - 500910 - 503150 - 503250 - 503300 - 503302 - 504150 - 506000 - 506050 - 506100 - 506140 - 506150 - 506160 - 507000 - 507010 - 507050 - 507052 - 507060 - 507100 - 507150 - 507520 - 509000 - 618040 - 618050)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	42.322.950,40 53.855.950,40 +11.533.000,00	17.903.730,53 19.428.236,78 +1.524.506,25	9.513.000,00 9.223.000,00 -290.000,00		
16.02	Caccia e pesca (CAP. 805100 - 805120)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.		1.086.000,00 700.000,00 -386.000,00	1.086.000,00 700.000,00 -386.000,00		
18.01	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (CAP. 202100 - 202110 - 202112 - 202113 - 202114 - 202115 - 203000 - 203001 - 203006 - 203010 - 203050 - 203100 - 203105 - 205050 - 205100 - 205150 - 205245 - 205250 - 205252 - 205300 - 205350 - 205360 - 205365 - 205460 - 205465 - 205500 - 205560 - 205850 - 206500 - 206520 - 206550 - 617950 - 618155 - 618190 - 619000 - 619010 - 619011 - 619012 - 619013 - 906200 - 906900 - 906902 - 907000 - 908460 - 908465)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	529.517.049,61 552.626.410,74 +23.109.361,13	563.888.706,50 523.047.642,87 -40.841.063,63	564.519.063,30 530.400.063,30 -34.119.000,00	20.672.400,91 26.687.400,91 +6.015.000,00	+6.015.000,00 fino al 2029 +7.148.829,64 per il 2030 +6.015.000,00 per il 2031
19.01	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo (CAP. 152160 - 406000 - 406002 - 406004 - 406006 - 406500 - 406950 - 407000 - 407050 - 904650 - 908160 - 908162 - 908243)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	5.767.603,56 5.817.603,56 +50.000,00	7.025.000,00 4.298.198,82 -2.726.801,18	2.865.000,00 2.870.000,00 +5.000,00		
19.02	Cooperazione territoriale (CAP. 908244 - 908250 - 908253)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	1.757.809,52 2.958.875,52 +1.201.066,00	933.474,00 1.590.194,00 +656.720,00	723.300,00 1.441.200,00 +717.900,00	600.000,00 850.000,00 +250.000,00	

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	NOTE
1) TOTALE NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE			248.267.204,22	77.908.391,10	56.472.144,36	69.789.848,16	
2) TOTALE RIDUZIONI DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI			-24.328.755,86	-117.450.462,70	-54.428.664,79	-13.145.570,78	

Tabella B
Riferimento delle spese (articolo 61)

articolo	descrizione	capitolo	missione-programma	modalità autorizzativa della spesa
13, comma 5	Tavolo di coordinamento delle scuole musicali	905400-004	01.11	stabilità
18, commi 6 e 7	Commissione per l'individuazione dei candidati per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari	905400-004	01.11	stabilità
21	Carta acquisti per beneficiari dell'assegno unico provinciale	402601	12.05	stabilità
23, comma 1, lettera a)	Contributi sugli interessi dei finanziamenti contratti con gli istituti di credito per interventi di recupero e di riqualificazione energetica	655620-2020 655620-2021	08.02	stabilità

Tabella C
Copertura degli oneri (articolo 61)

(in migliaia di euro)

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
1. <u>Oneri complessivi da coprire:</u>				
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE	248.267	77.908	56.472	69.790
Articolo 61 - Nuove autorizzazioni di spesa (vedi totale 1 della tabella A)	248.267	77.908	56.472	69.790
TOTALE DEGLI ONERI DA COPRIRE	248.267	77.908	56.472	69.790

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
2. <u>Mezzi di copertura:</u>				
QUOTA RIDUZIONI DI SPESE	24.329	77.908	54.429	13.146
Articolo 61 - Riduzioni autorizzazioni di spesa (vedi totale 2 della tabella A)	24.329	77.908	54.429	13.146
QUOTA MAGGIORI ENTRATE	125.446	0	0	56.644
QUOTA AVANZO DI CONSUNTIVO	10.724			
QUOTA CESSAZIONE DI SPESE AUTORIZZATE CON BILANCIO	87.768		2.043	
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	248.267	77.908	56.472	69.790

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni del bilancio pluriennale della Provincia

Tabella D

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 62)

N.	Estremi dell'atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione - programma capitolo di bilancio anno di imputazione
1	Determinazione del dirigente dell'avvocatura n. 90 di data 29 ottobre 2019, modificata con determinazione n. 107 di data 16 dicembre 2019	Spese di giudizio	1.750,94	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali Capitolo 151750-001 Esercizio 2019
2	Determinazione del dirigente dell'avvocatura n. 91 di data 29 ottobre 2019, modificata con determinazione n. 108 di data 16 dicembre 2019	Spese di giudizio	2.188,68	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali Capitolo 151750-001 Esercizio 2019
3	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 700 di data 13 dicembre 2019	Contratto di locazione	24.209,34	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Capitolo 151950 Esercizio 2019
4	Determinazione del dirigente del servizio attività culturali n. 249 di data 17 dicembre 2019	Servizio di catalogazione	67.803,73	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Capitolo 352000-002 Esercizio 2019
5	Determinazione del dirigente del servizio lavoro n. 463 di data 19 dicembre 2019	Spese di causa	646,14	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali Capitolo 151750-001 Esercizio 2019
6	Determinazione del dirigente del servizio lavoro n. 465 di data 20 dicembre 2019	Spese di causa	3.164,3	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali Capitolo 151750-001 Esercizio 2019
7	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 92 di data 10 febbraio 2020	Contratto di locazione	122,64	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Capitolo 151950 Esercizio 2020
8	Determinazione del dirigente del servizio prevenzione rischi e centrale unica d'emergenza n. 52 di data 13 febbraio 2020	Servizio di pulizia pozzetti con autobotte	2.013	Missione 11 - Soccorso civile Programma 2 - Interventi a seguito di calamità naturali Capitolo 807920-002 Esercizio 2020

N.	Estremi dell'atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione - programma capitolo di bilancio anno di imputazione
9	Determinazione del dirigente dell'avvocatura n. 9 di data 12 marzo 2020, modificata con determinazione n. 20 di data 29 aprile 2020	Spese di causa	7.295,6	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 - Altri servizi generali Capitolo 151750-001 Esercizio 2020
10	Determinazione del dirigente del servizio politiche sociali n. 72 di data 10 aprile 2020	Servizio di manutenzione	206,18	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Capitolo 40230-003 Esercizio 2020
11	Determinazione del dirigente del servizio sviluppo sostenibile e aree protette n. 43 di data 20 maggio 2020	Servizio disinfezione zanzare	183	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Capitolo 806400-002 Esercizio 2020
12	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 66 di data 22 maggio 2020	Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	2.533,74	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743053 Anno di imputazione 2020
13	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 70 di data 25 maggio 2020	Manutenzione straordinaria delle strade	14.812,17	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743050-001 Anno di imputazione 2020
14	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 71 di data 25 maggio 2020	Fornitura energia elettrica presso gallerie e impianti tecnologici	198.769,64	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 741053 Anno di imputazione 2020
15	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 73 di data 25 maggio 2020	Manutenzione straordinaria delle strade	45.895,23	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743050-001 Anno di imputazione 2020

N.	Estremi dell'atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione - programma capitolo di bilancio anno di imputazione
16	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 77 di data 27 maggio 2020	Manutenzione ordinaria delle strade	43.741,66	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 741052 Anno di imputazione 2020
			335,5	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 741050 Anno di imputazione 2019
17	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 79 di data 27 maggio 2020	Lavori di somma urgenza per il rifacimento del muro di sostegno	38.160,77	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743050-004 Anno di imputazione 2020 FPV 2019
18	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 85 di data 8 giugno 2020	Fornitura di carburanti	8.144,53	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 741052 Anno di imputazione 2020
19	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 86 di data 8 giugno 2020	Manutenzione straordinaria delle strade	92.554,77	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743050-001 Anno di imputazione 2020
20	Determinazione del dirigente dell'Agenzia per la natalità, la famiglia e le politiche giovanili n. 167 di data 10 giugno 2020, modificata con determinazione n. 177 di data 29 giugno 2020	Fornitura di espositori per documentazione	976	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 8 - Cooperazione e associazionismo Capitolo di bilancio 904102 Anno di imputazione 2020
21	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche n. 57 di data 17 giugno 2020	Lavori di messa in sicurezza	557.220,28	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743150 Anno di imputazione 2020
22	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche n. 58 di data 17 giugno 2020	Servizio stampa documentazione tecnica	12.053,6	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 408500 Anno di imputazione 2020
23	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche n. 59 di data 17 giugno 2020	Lavori per sottopasso ciclopeditone	640,5	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743150 Anno di imputazione 2020

N.	Estremi dell'atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione - programma capitolo di bilancio anno di imputazione
24	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale risorse idriche ed energia n. 23 di data 24 giugno 2020	Intervento formativo	366	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività Programma 1 - Industria, PMI e Artigianato Capitolo di bilancio 617625-002 Anno di imputazione 2020
25	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale risorse idriche ed energia n. 24 di data 25 giugno 2020	Intervento di digitalizzazione	26.173,88	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 - Servizio idrico integrato Capitolo di bilancio 808905 Anno di imputazione 2020

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto le note che seguono la legge per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/>). Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 1

- Gli articoli 7 e 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 7

Esclusioni, esenzioni, riduzioni

1. Sono esenti dall'IMIS:

- a) i terreni qualificati a qualsiasi titolo come agricoli dagli strumenti urbanistici comunali, tranne quelli indicati dall'articolo 6, comma 3, lettera c);
- a bis) gli immobili derivanti dalle demolizioni di cui all'articolo 111 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), fermo restando l'articolo 6, comma 3, lettera c), della presente legge;
- b) i fabbricati di civile abitazione e le relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea). L'esenzione spetta anche per i periodi d'inutilizzo, se il fabbricato mantiene la stessa destinazione;
- c) gli immobili indicati nell'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
- d) gli immobili soggetti a vincolo d'uso civico destinati esclusivamente ai fini istituzionali del possessore;
- e) gli immobili indicati nell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), se sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;

f) gli immobili concessi in comodato gratuito ad enti pubblici per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IMIS gli immobili posseduti da Stato, regioni, province, comuni, comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), consorzi fra questi enti, se non soppressi, loro enti strumentali, enti del servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie, a qualsiasi fine destinati o utilizzati. Ai fini dell'IMIS, per enti strumentali dei comuni, delle comunità di cui alla legge provinciale n. 3 del 2006 e dei consorzi fra detti enti, si intendono i soggetti che soddisfino, in quanto compatibili, i requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006.

3. La base imponibile dell'IMIS è ridotta nella misura del 50 per cento, senza possibilità di cumulo, per:

- a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario, e quelli privi dell'iscrizione ma notificati ai sensi dell'allora vigente legge 20 giugno 1909, n. 364 (Norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti);
- b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono queste condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti del presente comma i comuni possono disciplinare con regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
- b bis) i fabbricati classificati nella categoria catastale D/2 e quelli iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale, agriturismo, struttura ricettiva all'aperto, ostello per la gioventù, rifugio alpino ed escursionistico, affittacamere, casa e appartamento per vacanze, bed and breakfast, esercizio rurale, case per ferie e albergo diffuso. La deduzione è applicata per il solo periodo d'imposta 2020 ed esclusivamente ai fabbricati per i quali coincidono il soggetto passivo e il gestore dell'attività in essi esercitata; a tal fine il soggetto passivo presenta entro il termine di prescrizione del 30 settembre 2020 una comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, con l'indicazione dei fabbricati, l'attestazione della sussistenza dei presupposti previsti da questa lettera e l'indicazione dei mesi di possesso ai sensi dell'articolo 2, comma 4.**

Art. 8

Poteri regolamentari e deliberativi dei comuni

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6. Se non adotta la relativa deliberazione si applica l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.

2. Il comune può adottare un regolamento per la disciplina dell'IMIS, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). Il regolamento può:

- a) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa, qualificata come abitazione principale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a titolo permanente, nella quale permanga la residenza del coniuge o di parenti o affini entro il secondo grado, o comunque in tutti i casi nei quali vi sia un utilizzo da parte di chiunque a titolo non oneroso;
- b) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale; la presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo grado.

In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare;

- c) considerare esenti gli immobili, a qualsiasi fine destinati o utilizzati, posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
- d) considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- e) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti stabiliti dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati indicati nelle lettere a) e b), in alternativa all'assimilazione ivi prevista;
- e bis) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 e destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie, comunque denominati, nonché a campeggi, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
- e ter) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);
- e quater) per il solo periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. L'applicazione dell'aliquota ridotta avviene con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comune stabilisce l'aliquota in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'entità e alla durata temporale della diminuzione del canone di locazione concordate. L'aliquota ridotta trova applicazione per l'intero periodo d'imposta 2020, oppure dalla data prevista dal comune;
- e quinquies) per il solo periodo d'imposta 2020 ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte ai sensi del comma 1 e comunque nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), le aliquote relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5 comma 2, lettera f). Si applica l'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993;
- e sexies) a partire dal periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte fino allo 0 per cento, per i fabbricati costruiti, posseduti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché rimangono invenduti e in ogni caso non sono locati, concessi in comodato o utilizzati direttamente dall'impresa;**
- f) stabilire termini di versamento dell'imposta più favorevoli per i contribuenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 9, e differimenti dei termini di versamento per situazioni particolari individuate e disciplinate nel regolamento;
- g) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, fermo restando che il rimborso non può essere stabilito per un importo superiore all'imposta versata in ciascuno dei tre anni precedenti se l'intervenuta inedificabilità delle aree è conseguente ad istanza presentata in tal senso dal soggetto passivo;
- g bis) prevedere l'esenzione per le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti;
- g ter) stabilire aliquote ridotte, anche fino allo zero per cento, per la fattispecie di cui all'articolo 6, comma 1, nel caso in cui dalla procedura di cui all'articolo 45, comma 4, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, non derivi la modifica della destinazione urbanistica dell'area nel senso della sua inedificabilità;
- h) disciplinare gli ambiti demandati da questa legge alla potestà regolamentare del comune.

3. Fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge

provinciale sulla finanza locale 1993), le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

4. Il termine stabilito dal comma 3 non si applica alle deliberazioni relative alla determinazione dei valori delle aree edificabili ai sensi dell'articolo 6, comma 6. La determinazione è deliberata dal comune con congruo anticipo rispetto alle scadenze dei versamenti.

5. La giunta comunale nomina un funzionario responsabile al quale sono affidati in via esclusiva tutti i poteri applicativi e organizzativi relativi all'IMIS, compresa la sottoscrizione di provvedimenti, atti, pareri comunque denominati collegati all'applicazione del tributo. Il responsabile viene individuato nella massima figura apicale della struttura comunale preposta alla gestione e applicazione dei tributi, anche se organizzata in forma associata o sovracomunale. Il comune può nominare un sostituto del funzionario responsabile in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei. Se il comune affida le funzioni di gestione dell'IMIS a una società in house il funzionario responsabile è nominato da quest'ultima."

Nota all'articolo 3

- L'articolo 11 della legge provinciale sugli usi civici 2005 - e cioè della legge provinciale 24 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 11

Risorse, bilancio e contabilità dell'ASUC

1. Le risorse finanziarie dell'ASUC sono costituite da:

- a) proventi del patrimonio agro-silvo-pastorale;
- b) rendite patrimoniali dei beni intavolati alla frazione;
- c) ogni altro finanziamento e contributo connessi all'esercizio dei compiti dell'ASUC;
- d) ogni altra rendita derivante dall'investimento delle disponibilità liquide dell'ASUC;
- e) ogni altra risorsa prevista dallo statuto di cui all'articolo 6.

2. L'ASUC adotta il bilancio preventivo sulla base di uno schema approvato dalla Giunta provinciale. L'ASUC è tenuta a rispettare nell'ambito del bilancio e delle sue variazioni gli equilibri economici e finanziari della gestione.

3. Il rendiconto della gestione, redatto sulla base di un modello approvato dalla Giunta provinciale, è deliberato dal comitato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

4. Le deliberazioni di adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo divenute esecutive sono trasmesse, alla Giunta provinciale.

~~5. Il servizio di tesoreria dell'ASUC è affidato, alle medesime condizioni, al tesoriere del comune di appartenenza.~~

5. Il servizio di tesoreria dell'ASUC può essere affidato, alle medesime condizioni, al tesoriere del comune di appartenenza.

6. E' vietato il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento per il finanziamento di spese correnti.

7. La Giunta provinciale, d'intesa con l'associazione più rappresentativa delle ASUC, individua i principi dell'ordinamento contabile e finanziario dei comuni applicabili alla gestione contabile e finanziaria dell'ASUC, tenendo conto anche della dimensione finanziaria del bilancio.

8. Per la revisione economico-finanziaria l'ASUC si avvale di un revisore dei conti. Il revisore dei conti è nominato dall'ASUC che lo sceglie tra i revisori iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone di comprovata esperienza in materia giuridico-contabile o avvalendosi del revisore del comune. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di amministratore dell'ASUC, di consigliere, di sindaco e di assessore del comune di appartenenza.

9. Il revisore nominato secondo le modalità previste dal comma 8 svolge i seguenti compiti:

- a) fornisce pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati. Nei pareri è espresso un motivato giudizio in ordine alla legittimità, alla congruità, alla coerenza e all'attendibilità delle previsioni di bilancio;

- b) elabora la relazione sullo schema di rendiconto della gestione con attestazione della corrispondenza del rendiconto medesimo alle risultanze delle scritture contabili;
- c) presta attività di vigilanza sulla regolarità contabile ed, in generale, sulla gestione finanziaria dell'ASUC."

Nota all'articolo 4

- L'articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 5

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005), e della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, relative al personale degli enti locali, e altre disposizioni in materia

omissis

8. Con riferimento al comma 3.1. dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010, come inserito dal comma 2 di quest'articolo, per il personale la cui spesa è coperta nella missione 1 del bilancio comunale, ~~fino alla data individuata dalla deliberazione che definisce le modalità e i termini del concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, prevista dall'articolo 8, comma 1 bis, della legge provinciale n. 27 del 2010, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, fino al 31 dicembre 2020~~ i comuni possono sostituire il personale cessato dal servizio nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nel corso dell'anno 2019. ~~Suecessivamente alla data individuata con la predetta deliberazione o, in caso di mancata intesa, al 30 giugno 2020, il comune che non ha certificato la propria condizione in relazione al raggiungimento dell'obiettivo di qualificazione della spesa definito per il 2019 non può procedere a nuove assunzioni fino alla certificazione stessa.~~ **(soppresse)** Si applicano i commi 3.4. e 3.5. dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 come inseriti dal comma 2 del presente articolo. Resta ferma la possibilità di assumere personale la cui spesa è oggetto di specifico finanziamento da parte di un soggetto diverso dal comune.

9. Con riferimento al comma 3.2. dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010, come inserito dal comma 2 del presente articolo, per il personale la cui spesa è coperta nelle missioni diverse dalla missione 1 del bilancio comunale, ~~fino alla data individuata dall'intesa prevista dall'articolo 8, comma 3.2., della legge provinciale n. 27 del 2010, fino al 31 dicembre 2020~~ i comuni possono sostituire il personale cessato dal servizio nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nel corso dell'anno 2019. Si applicano i commi 3.4. e 3.5. dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010; con riferimento a tale personale, inoltre, è sempre ammessa l'assunzione di:

- a) personale addetto all'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, inclusi i custodi forestali, nel rispetto delle dotazioni assegnate alle zone di custodia, e personale necessario per assicurare lo svolgimento di servizi essenziali o personale la cui spesa è oggetto di specifico finanziamento da parte di un soggetto diverso dal comune;
- b) personale di polizia locale, limitatamente al rispetto degli standard minimi di servizio previsti dall'articolo 10, comma 4, della legge provinciale sulla polizia locale 2005, e al personale assunto a tempo determinato.

10. E' fatta salva la conclusione delle procedure per l'assunzione di personale anche con contratto con finalità formative, indette e avviate dagli enti locali anche attraverso il consorzio dei comuni trentini, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), punto 1, della legge provinciale n. 27 del 2010 nel testo previgente alla data di entrata in vigore di questo articolo entro la data di sottoscrizione del protocollo di finanza locale per il 2020.

11. Per il 2020 i comuni possono attivare procedure selettive per le progressioni verticali riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, nel rispetto dei limiti alle assunzioni definiti dall'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010. Il numero di posti per queste procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci."

Nota all'articolo 6

- Gli articoli 15 e 16 dell'Allegato A della legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 15

Composizione e funzionamento del Consei di ombolc

1. Il Consei di ombolc è composto dal Procurador del Comun general, che lo convoca e lo presiede, e dai sindaci in carica dei comuni della Val di Fassa.
2. ~~Il Procurador nomina, fra i membri del Consei di ombolc, un vice procurador che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento temporaneo e negli altri casi previsti all'articolo 17. (abrogato)~~
3. I componenti del Consei di ombolc partecipano alle adunanze del Consei general con facoltà di intervento nel dibattito.
4. Le modalità di funzionamento del Consei di ombolc, anche riguardo alla validità delle sedute e delle deliberazioni, sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consei di ombolc medesimo. Fino all'approvazione del predetto regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dall'articolo 11, comma 5, per il funzionamento del Consei general.

Art. 16

Funzioni del Procurador del Comun general de Fascia

1. Il Procurador è il legale rappresentante del Comun general. Esso convoca e presiede il Consei di ombolc e il Consei de procura. Ad esso spettano inoltre le altre attribuzioni previste dallo statuto.
- 1 bis. Il Procurador nomina, fra i membri eletti a suffragio universale o tra i membri del Consei di ombolc del Comun general de Fascia, il Vice Procurador che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento temporaneo e negli altri casi previsti dall'articolo 17.**
2. Il Procurador rappresenta il Comun general nella conferenza delle minoranze e nel Consiglio delle autonomie locali e in tutti gli altri organi ed organismi nei quali sia prevista la presenza del rappresentante del Comun general. Il Procurador può delegare un componente del Consei di ombolc."

Nota all'articolo 7

- L'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 24

Disposizioni in materia di blocco del rinnovo contrattuale e delle assunzioni, di riduzione delle dotazioni di personale e della relativa spesa, modificazioni della legge provinciale n. 27 del 2010 e abrogazione dell'articolo 19 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18

1. Fino al 29 luglio 2015 la Giunta provinciale dispone il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro per tutto il personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici, di tutti i comparti e le aree di contrattazione, per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari. Nello stesso periodo non può essere prevista la corresponsione di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
2. Fino al 29 luglio 2015 la Giunta provinciale dispone il blocco della contrattazione integrativa relativa al personale convenzionato con il servizio sanitario provinciale. E' in ogni caso fatta salva la possibilità di stipulare accordi integrativi a sostegno di azioni innovative volte a incrementare, con il ricorso a forme associative strutturate, la medicina d'iniziativa, l'attività di prevenzione e i percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali.
3. Per l'anno 2013 la Provincia non procede ad assunzioni di personale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali e del comparto ricerca.
4. ~~Per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 la Provincia può procedere ad assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resisi liberi a seguito di cessazioni dal servizio; la spesa annua per queste assunzioni non può essere maggiore di un quinto del costo complessivo del personale cessato nel medesimo anno, comprensivo dei~~

~~risparmi non utilizzati derivanti da cessazioni dal servizio a decorrere dall'anno 2014; non è computata in questo limite la spesa derivante da novazioni del rapporto di lavoro dei soggetti già dipendenti e dalle assunzioni effettuate per la copertura degli incarichi di strutture dirigenziali, uffici o incarichi speciali rappresentati nell'atto organizzativo.~~**(soppresse)** Nell'ambito di questi limiti, la Giunta provinciale può assumere utilizzando la graduatoria della procedura concorsuale riservata bandita ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, anche oltre i limiti ivi previsti. In tal caso il rispetto della percentuale stabilita dall'articolo 37, comma 3 quater, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), può essere garantita con compensazione quantitativa con riferimento alla graduatoria formata mediante procedura concorsuale relativa alla corrispondente figura professionale bandita dopo l'entrata in vigore di questo comma. ~~La Giunta provinciale fissa le modalità di applicazione di questo comma e individua le figure e i profili professionali da assumere presso la Provincia; inoltre impartisce agli enti indicati nell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 direttive per la quantificazione delle assunzioni e delle dotazioni di personale a tempo indeterminato ferma restando la proroga della validità delle graduatorie in essere, derivanti da procedure selettive o concorsuali interne, fino al 31 dicembre 2015.~~**(soppresse)**

~~5. La limitazione stabilita dal comma 4 non si applica per le assunzioni necessarie per il funzionamento della centrale unica di emergenza prevista dall'articolo 23 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), in relazione all'attivazione del numero unico di emergenza, del centro per l'infanzia, per le assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), dall'articolo 37 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), per le assunzioni conseguenti all'inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 8 della legge sul personale della Provincia, per le assunzioni di personale delle qualifiche forestali del corpo forestale provinciale necessarie a garantire i livelli minimi di efficienza delle articolazioni periferiche forestali definiti dalla Giunta provinciale, per l'assunzione, nel rispetto dei contingenti previsti dalla normativa vigente, di un massimo di due responsabili d'ufficio, nonché per le assunzioni di personale con contratto ai sensi degli articoli 43 e 43 bis della legge sul personale della Provincia 1997, per l'equivalente di spesa pari a 1.500.000 euro per l'anno 2017. La limitazione stabilita dal comma 4 non si applica, inoltre, per l'inquadramento di personale con mobilità in ingresso o con assunzione dalle graduatorie vigenti per compensare una mobilità in uscita, e per le assunzioni conseguenti alle economie di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di ricambio generazionale. Resta comunque fermo il rispetto degli obblighi relativi al patto di stabilità interno.~~**(abrogato)**

~~5 bis. Il comma 5 continua ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questo comma fino alla conclusione delle procedure per le assunzioni di personale a tempo indeterminato attivate prima della medesima data.~~**(abrogato)**

6. *omissis*

7. *omissis*

8. L'articolo 19 della legge provinciale n. 18 del 2011 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2013.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B."

- L'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 7

Disposizioni in materia di assunzioni di personale

1. ~~A partire dall'anno 2017, per garantire i livelli minimi di efficienza dei servizi essenziali e dei servizi di presidio ambientale e del territorio, come definiti dalla Giunta provinciale, per far fronte ad altre esigenze e necessità funzionali individuate dalla Giunta, la Provincia è autorizzata a procedere ad assunzioni aggiuntive rispetto a quelle già consentite entro un tetto massimo di spesa pari al 2,2 per cento del limite di spesa definito ai sensi dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 il tetto massimo di spesa è pari al 3 per cento.~~**(soppresse)** Il Consiglio provinciale, inoltre, può assumere personale a tempo indeterminato per la copertura dei posti resisi liberi a seguito di cessazioni dal servizio nel periodo 2017-2022 e per l'assunzione di personale con mansioni connesse a processi di elaborazione di norme legislative, secondo quanto previsto dal relativo piano dei fabbisogni.

2. Nell'ambito delle procedure di assunzione di cui al comma 1, la Provincia può prevedere una quota

di riserva non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione nelle qualifiche forestali a favore del personale già appartenuto al ruolo degli agenti, degli assistenti o dei sovrintendenti del corpo forestale dello Stato e transitato in altre amministrazioni statali, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). L'assunzione nelle qualifiche forestali del personale in questione avviene, anche in deroga agli specifici requisiti di accesso e formazione, nella qualifica forestale coerente con quelle previste dalla contrattazione collettiva provinciale, secondo quanto stabilito nel bando di concorso, con riconoscimento dell'anzianità di servizio e del trattamento economico in godimento."

Nota all'articolo 9

- L'articolo 12 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 12

Misure per il superamento del precariato

1. Per superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ~~nel triennio 2018-2020~~ **fino al 31 dicembre 2021** e in via straordinaria, la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato, ivi compreso il personale di polizia locale con contratto stagionale, presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b) sia stato assunto a tempo determinato dall'amministrazione che procede all'assunzione attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime attività svolte, intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza; questa procedura può essere stata svolta anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) ~~alla data di entrata in vigore di questa legge~~ **alla data del 31 dicembre 2020** abbia maturato alle dipendenze delle amministrazioni indicate nel comma 3, con contratti a tempo determinato, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, secondo quanto previsto dal comma 3.

2. Nel triennio 2018-2020 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, possono bandire in via straordinaria procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) alla data di entrata in vigore di questa legge abbia maturato presso le amministrazioni indicate nel comma 3 almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. A tal fine è possibile sommare periodi riferiti a contratti flessibili diversi, purché relativi ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la quale è indetto il concorso.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio ai sensi del comma 1, lettera c), e del comma 2, lettera b), si considerano solo i servizi prestati in attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la quale si procede all'assunzione. Questi servizi sono considerati secondo i seguenti criteri, in ragione dell'amministrazione che procede all'assunzione:

- a) per le assunzioni presso la Provincia o gli enti strumentali pubblici o il Consiglio provinciale, sono considerati i servizi prestati presso uno o più dei medesimi soggetti; si considerano inoltre i servizi svolti presso i gruppi consiliari;
- b) per le assunzioni presso gli enti locali sono considerati i servizi prestati presso uno o più dei medesimi enti;

c) per le assunzioni presso le aziende pubbliche di servizi alla persona sono considerati i servizi prestati presso una o più delle medesime aziende.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, se l'amministrazione che procede all'assunzione è il Consiglio provinciale, la procedura è effettuata dalla Provincia sulla base del fabbisogno definito d'intesa con il Consiglio provinciale e il requisito previsto dal comma 2, lettera a), si intende riferito al servizio espletato presso il Consiglio medesimo.

5. La Provincia, di concerto con gli organismi rappresentativi degli enti indicati da quest'articolo e previo confronto con le organizzazioni sindacali, promuove l'uniforme definizione dei criteri per l'applicazione di quest'articolo. Le procedure previste dal comma 1 sono attivate anche in presenza di graduatorie di idonei in corso di validità relative a concorsi pubblici espletati per le medesime professionalità dall'amministrazione che assume, previo avviso pubblico di manifestazione d'interesse da parte del personale in possesso dei requisiti, e rivestono priorità rispetto allo scorrimento delle stesse graduatorie. I criteri possono prevedere un maggior riconoscimento ai servizi prestati presso l'amministrazione procedente.

6. La Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, con proprio provvedimento, esercitano la facoltà di ricorrere alle procedure disciplinate dai commi 1 e 2 per il reclutamento delle professionalità previste dal piano triennale del fabbisogno o da un altro strumento di programmazione adottato, in coerenza con i criteri stabiliti dal comma 5.

7. Fino al termine delle procedure disciplinate dai commi 1 e 2 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona non instaurano ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato per le professionalità interessate da queste procedure, salvi i contratti per sostituire personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto e quelli stipulati nel rispetto di specifiche disposizioni derogatorie con riguardo a particolari funzioni e tipologie di ente. I corrispondenti contratti con i soggetti che, in quanto destinatari delle misure volte al superamento del precariato, partecipano alle procedure disciplinate dai commi 1 e 2 possono essere prorogati fino alla loro conclusione, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato e nei limiti della relativa copertura finanziaria.

8. Quest'articolo non si applica al reclutamento del personale dei comparti provinciali scuola e ricerca. Per il personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia si applica l'articolo 24 (Misure per la stabilizzazione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, e le procedure lì previste, qualora attivate, rivestono priorità rispetto allo scorrimento di graduatorie di idonei per le medesime professionalità. Quest'articolo, inoltre, non si applica ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e ai contratti di formazione e lavoro.

9. In relazione ai percorsi di stabilizzazione disciplinati da quest'articolo la Giunta provinciale stabilisce criteri e modalità per l'utilizzazione del personale all'interno di ambiti territoriali omogenei per necessità di sostituzione di personale a qualunque titolo assente.

10. Per valorizzare l'esperienza acquisita dal personale non dirigenziale, in via ordinaria, i bandi di concorso indetti dalla Provincia, dagli enti strumentali pubblici, dal Consiglio provinciale, dagli enti locali e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona possono prevedere che i nuovi posti, in misura non superiore al 50 per cento delle nuove assunzioni, siano riservati a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato per attività riconducibili alla medesima area o categoria professionale dei posti messi a concorso. La durata minima del servizio e il periodo di tempo di riferimento sono fissati dal bando di concorso. Se il concorso è indetto per titoli ed esami, all'esperienza professionale maturata da questo personale può essere attribuito un apposito punteggio. Gli esami possono consistere in una prova scritta o in un colloquio. **In via transitoria, fino al 31 dicembre 2022, il personale del comma 2 a cui si applica il riferimento temporale previsto dal comma 1 può rientrare nella riserva di posti.**

11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B."

Nota all'articolo 10

- Gli articoli 8, 28, 30 bis, 37, 38 ter e 63 della legge sul personale della Provincia 1997 - e cioè della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 8
Mobilità inter-enti

1. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, con regolamento disciplina le modalità di attuazione della mobilità tra la Provincia e gli enti funzionali da essa dipendenti.

2. La Giunta provinciale con il regolamento di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di attuazione dei processi di mobilità del personale tra la Provincia e i suoi enti funzionali, la regione Trentino - Alto Adige, gli enti locali ed altri enti nel rispetto di quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

2.1. Fermo restando quanto previsto dalla Regione per il proprio personale, le nuove assunzioni presso le amministrazioni indicate nel comma 2 tramite le procedure di mobilità volontaria o concorsuali sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in situazione di eccedenza e in disponibilità iscritto nell'apposito elenco tenuto presso l'Agenzia del lavoro. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinate le modalità attuative di questo comma. Questo comma non si applica ai segretari comunali.

2 bis. La mobilità ed il comando da e verso enti e la messa a disposizione verso enti e società, sono disposti, nel rispetto della vigente disciplina normativa e contrattuale, con provvedimento del dirigente generale competente in materia di personale.

3. Il comando di personale da o verso la Provincia è ammesso, con il consenso dell'interessato, per sopperire temporaneamente a carenze d'organico o per particolari esigenze organizzative dell'ente che lo dispone. Il comando può essere disposto a titolo gratuito, sulla base di apposita intesa, nei confronti di pubbliche amministrazioni alle quali la Provincia eroga finanziamenti o ha delegato proprie funzioni amministrative o comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse.

3.1. In relazione al processo di riorganizzazione del sistema pubblico provinciale e per le finalità dell'articolo 60 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali), il Presidente della Provincia può autorizzare, su richiesta dei comuni o delle comunità e sentito l'interessato, la messa a disposizione di personale dipendente o in servizio presso la Provincia in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale, per assumere temporaneamente le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, in attesa della copertura definitiva del posto o per fini di sostituzione. Allo scopo, la Giunta provinciale indice un'apposita selezione interna, al fine di definire preventivamente una graduatoria provinciale dei dipendenti in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale. Al personale in questione, per la durata dell'incarico, compete un'indennità stabilita dal contratto collettivo di lavoro. Se l'indennità non è determinata nel contratto collettivo di lavoro, al personale compete un'indennità pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo in godimento e il trattamento economico complessivo iniziale spettante al segretario comunale sostituito.

3.1.1. D'intesa tra il dipartimento competente in materia di personale e quello competente in materia di istruzione, il rispettivo personale tecnico-amministrativo-ausiliario può essere oggetto di reciproca messa a disposizione funzionale con mansioni omologhe, nel limite di venti unità per ciascun comparto. Dopo quattro anni il personale della scuola perde il diritto alla conservazione della titolarità nell'istituzione scolastica.

3.2. *omissis*

3.3. *omissis*

3 bis. *omissis*

Art. 28

Incarichi di dirigente a persone non iscritte all'albo dei dirigenti

1. Gli incarichi di dirigente di struttura complessa, di struttura semplice e di unità di missione, nella misura massima stabilita dall'articolo 21 comma 7, possono essere conferiti a persone non iscritte all'albo assunte per tali fini a tempo determinato per una durata non superiore a quella della legislatura in corso. Nel

caso di personale dipendente dalla Provincia e dai suoi enti strumentali tale personale, per la durata dell'incarico, è posto in aspettativa senza assegni ed è considerato ai fini della dotazione organica complessiva del personale prevista dall'articolo 63.

1 bis. Gli incarichi previsti dal comma 1 sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale **non rinvenibile nell'amministrazione**, in possesso di laurea magistrale, che alternativamente:

- a) hanno svolto attività in amministrazioni pubbliche ed enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
- b) hanno conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, nonché da pubblicazioni scientifiche;
- c) hanno conseguito una particolare specializzazione derivante da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;
- d) provengono dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato e degli altri enti pubblici.

2. Per l'assunzione di dirigenti a tempo determinato sono pubblicati avvisi pubblici nel sito istituzionale della Provincia, nel Bollettino ufficiale della Regione e con eventuali altre forme di pubblicità, che indicano gli incarichi da conferire, in modo da raccogliere le candidature dei soggetti interessati. La Giunta provinciale si avvale del nucleo di valutazione dei dirigenti per la verifica del possesso da parte dei candidati delle caratteristiche per l'incarico da ricoprire.

3. Il contratto definisce il trattamento economico con riferimento a quello previsto per la dirigenza della Provincia, tenuto conto dell'incarico conferito, e prevede la risoluzione in caso di valutazione negativa dei risultati dell'attività svolta, effettuata con le modalità previste dall'articolo 19; l'eventuale rinnovo del contratto alla scadenza, per una sola volta, può avvenire senza l'attivazione degli avvisi pubblici previsti dal comma 2.

4. Gli incarichi dirigenziali previsti da quest'articolo non possono essere conferiti a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza secondo quanto previsto dall'articolo 53 bis.

Art. 30 bis

Accesso alla qualifica di direttore

1. L'accesso alla qualifica di direttore di cui all'articolo 29 avviene per concorso pubblico per titoli ed esami in relazione al numero degli incarichi da conferire. Accede alla qualifica di direttore, anche in soprannumero, il personale decaduto dalla qualifica di dirigente e cancellato dall'albo dei dirigenti secondo quanto previsto dall'articolo 15 bis, comma 5, dall'articolo 19, comma 7, e dall'articolo 21, comma 5.

2. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di diploma di laurea nonché un'esperienza professionale di almeno cinque anni maturata **nei livelli VII, VIII o IX nella categoria D o di almeno otto anni della categoria C** dell'organico provinciale ovvero in funzioni direttive presso enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati. Le modalità di svolgimento dei concorsi e la tipologia delle prove di esame sono definite nel regolamento di cui all'articolo 22 bis, comma 4. Il bando fissa il numero dei posti per i quali è indetto il concorso, consentendo anche di sostituire in misura non superiore a tre anni l'esperienza richiesta per la partecipazione al concorso con il possesso di competenze e attitudini accertate attraverso la specifica valutazione di cui all'articolo 22, e contiene l'eventuale richiamo alla possibilità di utilizzare la graduatoria di idonei per un determinato numero di ulteriori incarichi da ricoprire in coerenza con la programmazione dei fabbisogni.

3. In prima applicazione e con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, la qualifica di direttore è attribuita al personale in servizio al quale nel previgente ordinamento sia stato conferito l'incarico di capo ufficio o di posizione organizzativa a seguito rispettivamente dei corsi-concorsi selettivi effettuati ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15, e dei concorsi di cui all'articolo 21 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2 (Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987), come da ultimo sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15, nonché al personale in servizio al quale siano stati conferiti i medesimi incarichi negli altri modi di legge,

che abbia rivestito gli stessi per non meno di tre anni e nei confronti del quale non vi sia stato accertamento di prestazioni lavorative inadeguate ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. Il personale di cui al presente comma, in relazione agli incarichi precedentemente conferiti, è iscritto all'albo dei direttori rispettivamente nella sezione di direttore di ufficio e di direttore con incarico speciale.

Art. 37

Accesso agli impieghi provinciali

01. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario la Provincia e i propri enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dal comma 1.

1. L'accesso all'impiego in Provincia avviene:

- a) per concorso pubblico per esami, per titoli o per titoli ed esami;
- b) per corso-concorso pubblico;
- c) per selezione pubblica mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta;
- d) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego per le qualifiche e le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo in attuazione della legge provinciale 1 agosto 1988, n. 24, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;
- e) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, come modificata, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345;
- f) mediante attuazione della mobilità tra la Provincia e gli enti funzionali, nonché con regioni, enti locali e altre amministrazioni pubbliche secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

2. Le procedure di accesso devono garantire il rispetto dei principi di imparzialità, di tempestività, di economicità e celerità di espletamento, ricorrendo per la preselezione e selezione dei candidati anche all'ausilio di sistemi informatici.

3. Le prove concorsuali e di selezione vertono su prove attitudinali e sulla rilevazione delle conoscenze tecnico-professionali e organizzative richieste dalla posizione da ricoprire. I candidati portatori di handicap o di disturbi specifici di apprendimento, che ne facciano menzione nella domanda di partecipazione, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabile per sostenere le prove d'esame, anche utilizzando strumenti compensativi della difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, o di beneficiare di un prolungamento dei tempi stabiliti per le prove. La Provincia, previa richiesta dell'interessato, mette a disposizione delle persone con difficoltà di scrittura personale di supporto per consentire l'elaborazione della prova scritta.

3 bis. L'espletamento di procedure concorsuali può prescindere dalla vacanza di posti in organico, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 63. In tali casi coloro che si collocano utilmente in graduatoria non possono comunque essere assunti fino a quando non si rendono disponibili posti relativi al concorso espletato. Di ciò è dato avviso nel bando di concorso.

3 ter. La Provincia e i suoi enti strumentali si avvalgono, nel rispetto di quest'articolo e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, delle forme contrattuali flessibili di assunzione del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il regolamento previsto dal comma 4 disciplina le modalità di accesso al lavoro a tempo determinato e l'utilizzo delle altre forme contrattuali flessibili di assunzione.

3 quater. I bandi di concorso possono prevedere che, in misura non superiore al 50 per cento delle assunzioni, i nuovi posti siano riservati a personale in servizio a tempo indeterminato sulla base di una graduatoria formata mediante procedure di selezione contestuali al concorso, che valorizzino, oltre alla preparazione teorica, anche l'esperienza maturata presso l'ente. Nel rispetto del predetto limite i bandi possono prevedere compensazioni quantitative tra le diverse figure professionali. Resta fermo il rispetto della dotazione complessiva di personale e della spesa stabilita in applicazione dell'articolo 63.

3 quinquies. Ai fini della copertura dei posti riservati di cui al comma 3 quater, **nel limite di un quinto**, per il personale in possesso del titolo di studio previsto ~~per l'accesso alla categoria~~ **per l'accesso alla**

categoria di provenienza, fermo restando che i quattro quinti rimangono riservati al personale in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla categoria superiore sono richiesti almeno due anni di anzianità nel livello evoluto della categoria di provenienza o almeno dieci anni complessivamente maturati nella categoria medesima.

3 sexies. Nel rispetto dei principi fissati dalla vigente legislazione nazionale, i bandi di concorso possono prevedere, quale requisito per i concorrenti, un determinato luogo di residenza per l'accesso a determinate figure professionali, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

3 septies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008), i bandi di concorso della Provincia possono prevedere, quale titolo valutabile per l'attribuzione di punteggi definiti dai bandi medesimi, la conoscenza della lingua ladina dimostrata con le modalità di cui all'articolo 18 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008. La valutazione del titolo comporta l'accettazione dell'assegnazione di un posto o il trasferimento disposto con mobilità d'ufficio, in uffici di cui all'articolo 16, comma 1, della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008 e in altri uffici che svolgono funzioni anche nell'interesse delle popolazioni ladine, siti al di fuori delle suddette località ma in territori contermini ad esse, a pena della mancata instaurazione o della risoluzione del rapporto di lavoro. Il rifiuto dell'assegnazione o il mancato consenso per il trasferimento determina, rispettivamente, la non instaurazione del rapporto di lavoro e la risoluzione del rapporto di lavoro, qualora la valutazione del titolo sia stata determinante per l'assunzione. La Giunta provinciale, d'intesa con il Comun general de Fascia, individua con propria deliberazione gli uffici o le loro articolazioni per i quali è applicabile questo comma.

4. Con regolamento della Giunta provinciale vengono definiti i criteri e le modalità di ricorso alle diverse forme di accesso di cui al comma 1, i requisiti generali di accesso al lavoro in Provincia, le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti, nonché i termini entro i quali devono concludersi le operazioni concorsuali. Per l'assunzione di personale per il quale è previsto il requisito della laurea, la Giunta provinciale individua i titoli di specializzazione e di esperienza che devono essere in ogni caso valutati nei concorsi per titoli e per titoli ed esami, tra cui il diploma di dottore di ricerca. Il medesimo regolamento può prevedere che in sede di formazione della graduatoria finale, in caso di permanenza di parità di merito e di titoli, tra i titoli di preferenza sia previsto l'essere genitore o tutore legale di persona, facente parte del nucleo familiare, con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi della normativa vigente.

4 bis. La Provincia può effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

5. Per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali la Provincia e gli enti strumentali di cui al comma 01 possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nel rispetto delle procedure di reclutamento disciplinate al comma 1. Fermo restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, alla contrattazione collettiva provinciale è demandata la disciplina della materia dei contratti a tempo determinato in applicazione e nei limiti previsti da questa legge. In materia di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori si applica l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

5 bis. Le amministrazioni non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, assunto con contratto a tempo determinato, per periodi di servizio superiori a tre anni nell'arco dell'ultimo quinquennio; il limite massimo dei tre anni va riferito ad ogni singola procedura di selezione pubblica. Questo comma non si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per finalità di sostituzione di lavoratori assenti.

5 ter. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 5 bis non si applicano al personale appartenente al comparto scuola.

5 quater. Le amministrazioni possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, oltre la durata massima, nei casi e alle condizioni previsti dalla vigente normativa nazionale.

6. I cittadini degli Stati appartenenti all'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'accesso al lavoro in Provincia. Il regolamento di cui al comma 4 individua i posti e le funzioni per i quali non può prescindere dalla cittadinanza italiana.

7. La Provincia e gli enti strumentali garantiscono l'integrale copertura della quota d'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), secondo le prescrizioni derivanti

dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge, regolanti il programma d'assunzione per l'inserimento lavorativo delle persone disabili. La Provincia e gli enti strumentali, anche oltre la quota d'obbligo ed al fine di effettuare celermente la sostituzione di personale disabile cessato dal servizio, promuovono, d'intesa con l'Agenzia del lavoro, l'effettuazione di stage formativi e di progetti di inserimento lavorativo per le persone disabili. Per il personale insegnante di ogni ordine e grado si provvede secondo le medesime modalità di copertura della quota d'obbligo adottate dallo Stato.

7 bis. *omissis*

Art. 38 ter

Disposizioni particolari per il personale dell'avvocatura

1. L'avvocatura della Provincia può articolarsi in uffici **e in unità di missione semplici, anche per le attività rese a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese legali, per gli enti strumentali della Provincia individuati dalla Giunta provinciale.** All'avvocatura è assegnato personale in possesso del titolo di avvocato per assicurare, in particolare, la trattazione del contenzioso anche direttamente patrocinato avanti i competenti organi giurisdizionali; a questo personale spetta una specifica indennità omnicomprensiva, definita dalla contrattazione collettiva in relazione allo svolgimento dell'attività di assistenza legale.

2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può prevedere l'effettuazione della pratica forense presso l'avvocatura della Provincia, nel rispetto della legislazione statale in materia.

Art. 63

Determinazione dei fabbisogni di personale e della dotazione complessiva

1. La spesa da prevedere in bilancio per tutto il personale provinciale, compreso quello assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione, è definita dalla legge provinciale di stabilità. Eventuali integrazioni alla predetta spesa mediante prelievi dal fondo di riserva di cui all'articolo 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, possono essere effettuati in misura non superiore al 2 per cento. E' comunque consentito l'inquadramento del personale trasferito dallo Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici in applicazione di disposizioni legislative statali, regionali e provinciali.

1 bis. In relazione ai fabbisogni prioritari ed emergenti di nuove figure e competenze professionali, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, la Giunta provinciale adotta annualmente, entro il mese di dicembre, un piano triennale dei fabbisogni di personale cui si applicano i contratti delle autonomie locali, articolato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e nei limiti stabiliti dalla normativa provinciale in materia. Il piano indica la consistenza della dotazione complessiva al momento della sua approvazione e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, fermo restando che la copertura del fabbisogno di personale avviene nel rispetto dei limiti di spesa indicati ai sensi del comma 1 e dei limiti alle assunzioni previsti dalla normativa provinciale vigente.

1 ter. La Giunta provinciale, con il piano triennale dei fabbisogni di personale, autorizza la copertura dei fabbisogni di personale rilevati, mediante il reclutamento di nuovo personale, la mobilità, lo sviluppo professionale - anche attraverso processi di stabilizzazione di personale a tempo determinato -, e l'inquadramento di personale del comparto scuola in utilizzo nell'ambito delle autonomie locali, a esclusione del personale docente della scuola a carattere statale.

1 quater. ~~Nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale la Giunta provinciale stabilisce la percentuale massima di personale con riferimento ai posti vacanti da assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo del 3 per cento del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio il 31 dicembre 2017, e il numero massimo di personale in comando.~~ **La Giunta provinciale definisce per il periodo di vigenza del piano triennale dei fabbisogni il numero di personale da assumere con contratto a tempo determinato per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali, comunque nei limiti del 3 per cento della dotazione complessiva di personale risultante al 1° gennaio di ogni anno, e il numero massimo di personale in comando, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa**

indicati ai sensi del comma 1. Il predetto limite può essere derogato, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa indicati ai sensi del comma 1, per le assunzioni di personale funzionali all'efficiente svolgimento delle attività amministrative connesse all'organizzazione e alla realizzazione delle olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026.

2. ~~Nell'ambito della dotazione complessiva stabilita ai sensi del comma 1 bis la Giunta provinciale determina la distribuzione di personale fra le diverse qualifiche e categorie, livelli e aree professionali, in relazione a compiti e attività omogenei a più figure professionali~~ **Nel rispetto della dotazione complessiva e del limite di spesa del personale di cui ai commi 1 e 1 bis, la distribuzione del personale fra le diverse qualifiche e categorie è funzionale ai compiti e alle attività da realizzare secondo quanto previsto da questa legge.** La distribuzione tiene conto anche delle modifiche che si intendono apportare alla composizione qualitativa della distribuzione del personale e alle modalità per il rientro di personale dal tempo parziale temporaneo al tempo pieno nel caso di momentanea carenza di posti nella dotazione complessiva, con successivo riassorbimento entro la dotazione.

2 bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione), il fabbisogno di personale non docente a tempo indeterminato è formulato nei limiti della dotazione complessiva di personale di cui al comma 1. Ulteriori fabbisogni di personale non docente sono coperti con personale a tempo determinato; a tale scopo sono prioritariamente utilizzate le graduatorie vigenti per l'assunzione a tempo indeterminato. Le disposizioni di questo comma si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento ai fabbisogni di personale insegnante dei centri di formazione professionale della Provincia e delle scuole provinciali dell'infanzia.

2 ter. *omissis*

3. L'applicazione dell'articolo 45 è rinviata fino alla revisione degli inquadramenti operata dalla contrattazione collettiva."

Nota all'articolo 11

- L'articolo 58 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 58

Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa.

Modificazione dell'articolo 15 della legge sul personale della Provincia

1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia e dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), la dotazione complessiva del personale provinciale assunto con contratto a tempo indeterminato è fissata come segue:

- a) ~~per il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricreca, individuato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg (Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7), relativamente al personale delle aree della dirigenza, dei direttori e del restante personale dipendente che presta servizio presso le strutture organizzative provinciali: 4315 unità equivalenti per l'anno 2009 e per gli anni seguenti; (abrogata)~~
 - b) per il comparto della scuola di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2), lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Provincia n. 44-7/Leg del 2003, relativamente al personale insegnante della scuola per l'infanzia, al personale coordinatore pedagogico e al personale assistente educatore, al personale non insegnante delle scuole a carattere statale e al personale insegnante della formazione professionale: 2.560 unità equivalenti per gli anni scolastici 2009-2010 e successivi. Questa dotazione può essere incrementata fino a un massimo di 200 unità in relazione alle assunzioni di personale insegnante della scuola dell'infanzia e della formazione professionale a valere dall'anno scolastico 2014-2015 e fino a un massimo di ulteriori 150 unità a valere dall'anno scolastico 2016-2017;
 - c) per il comparto della scuola di cui all'articolo 3, comma 1, numero 1) e numero 2), lettera a), del decreto del Presidente della Provincia n. 44-7/Leg del 2003, relativamente al personale dirigente scolastico e al personale insegnante a tempo indeterminato della scuola a carattere statale: 6.775 posti, di cui 96 per il personale con qualifica di dirigente scolastico, per gli anni scolastici 2009-2010 e successivi.
2. I posti a tempo pieno del personale individuato dal comma 1 sono utilizzabili per la trasformazione

in rapporti di lavoro a tempo parziale, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. I posti di personale insegnante previsti dal comma 1, lettere b) e c), sono fra loro fungibili nel limite di trenta unità.

3. *omissis*

4. *omissis*

5. *omissis*

6. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per le spese per il personale provinciale."

Nota all'articolo 13

- L'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006 - e cioè della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 93

Disposizioni in materia di incarichi a tempo determinato e di supplenze temporanee

1. Per garantire la continuità didattica e il regolare avvio dell'anno scolastico, ferma restando la disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato e nei limiti della spesa massima prevista dall'articolo 85, la Provincia o le istituzioni scolastiche possono stipulare, mediante l'utilizzo rispettivamente delle graduatorie provinciali per titoli o delle graduatorie d'istituto, contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento effettivamente vacanti e disponibili o disponibili e non vacanti, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 e secondo le modalità definite con regolamento. Le graduatorie d'istituto devono essere articolate in fasce, in relazione ai titoli e alle abilitazioni e hanno durata triennale.

1 bis. La Giunta provinciale stabilisce i titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie d'istituto, tenendo conto anche dell'insegnamento effettivamente prestato con continuità da docenti nelle scuole provinciali a carattere statale di ogni ordine e grado e per periodi non inferiori a tre anni, stabilendo i casi in cui il servizio è prestato con continuità.

2. Per la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento il dirigente del servizio provinciale competente stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per un massimo di due anni qualora risultino disponibili la medesima cattedra o posto; per la copertura delle cattedre o dei posti d'insegnamento disponibili, inoltre, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima triennale.

3. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal regolamento, dopo l'espletamento da parte della Provincia delle procedure di cui al comma 2, il dirigente dell'istituzione scolastica può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima annuale, aventi decorrenza non anteriore alla data di inizio delle lezioni, per la copertura dei posti non coperti con le predette procedure.

3 bis. Per la realizzazione di progetti d'innovazione didattica previsti dall'articolo 57, e in applicazione della legge provinciale n. 11 del 1997, la Provincia può autorizzare i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative a conferire incarichi d'insegnamento a tempo determinato, fino a un massimo del 10 per cento dell'organico complessivo, a docenti di madrelingua per l'insegnamento sia della lingua straniera, sia in lingua straniera. I contratti di lavoro possono essere stipulati per una durata annuale, rinnovabile, esclusivamente nei confronti di docenti di madrelingua straniera in possesso del titolo di studio equipollente o equivalente a quello previsto dall'ordinamento scolastico italiano per l'insegnamento della corrispondente disciplina. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1, la Provincia può definire ulteriori criteri e modalità per l'applicazione di questo comma. Gli incarichi per l'insegnamento in lingua straniera possono essere conferiti solo a seguito dello scorrimento degli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 93 bis, fatto salvo quanto diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale per percorsi didattici particolari, anche svolti con modalità di compresenza, in ragione delle peculiari esigenze didattiche dei medesimi. **A partire dall'anno scolastico 2021-2022, nell'autorizzazione, la Provincia tiene conto delle cattedre vacanti e delle classi di concorso proposte, considerando l'andamento assunzionale dell'ultimo triennio, con riserva di autorizzare non più del 50 per cento dei posti interi privi di titolare, allo scopo individuati."**

- L'articolo 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 - e cioè della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 19

Scuole musicali

1. La Provincia riconosce la formazione musicale di base svolta dalle scuole musicali iscritte al registro provinciale ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d), quale elemento di valorizzazione, di aggregazione nonché di crescita culturale e sociale in ambito locale e a tal fine promuove il loro coinvolgimento nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino.

2. La Provincia sostiene la formazione musicale di base erogata dalle scuole musicali previste dal comma 1 mediante la concessione di finanziamenti in misura non superiore al 75 per cento della spesa ammessa, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le attività educative e formative svolte secondo i criteri didattici e le modalità organizzative stabiliti dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nonché per le spese relative alle utenze e alla manutenzione ordinaria delle sedi in cui si svolgono le medesime attività, se non sono messe a disposizione a titolo gratuito da enti pubblici, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale

3. I criteri e le modalità indicati nel comma 2 prevedono, tra l'altro, che le procedure adottate per le assunzioni del personale costituente il corpo insegnante delle scuole musicali si conformino ai principi di trasparenza e di pubblicità in modo da assicurare la più ampia partecipazione alle procedure di selezione. I predetti principi devono essere osservati anche con riguardo alla formalizzazione dei risultati della selezione.

~~4. Per favorire il coordinamento organizzativo e didattico delle scuole musicali la Provincia promuove l'omogenea gestione dei servizi erogati dalle stesse e riconosce la loro rappresentanza unitaria come interlocutore privilegiato nella trattazione delle problematiche riguardanti il sistema della formazione musicale di base. Se le scuole musicali non individuano una loro rappresentanza unitaria la Giunta provinciale stabilisce le modalità di consultazione con il rappresentante delle scuole musicali espresso dalla maggioranza delle stesse.~~

4. La Provincia favorisce il coordinamento organizzativo e didattico delle scuole musicali, promuovendo la gestione coordinata dei servizi erogati dalle stesse, avvalendosi del tavolo di coordinamento cui partecipano i presidenti o, in alternativa, i direttori delle scuole musicali, e una rappresentanza dei docenti per ciascuna scuola. Le modalità per la scelta della rappresentanza sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. Il tavolo è convocato almeno due volte all'anno dall'assessore provinciale competente in materia o da un suo delegato, che lo presiede. Al tavolo partecipano il dirigente della struttura organizzativa complessa e il dirigente della struttura organizzativa semplice competenti in materia di attività culturali. Al tavolo, a seconda degli argomenti trattati, possono essere invitati soggetti ed esperti interessati. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce le regole di funzionamento del tavolo. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito. Ai partecipanti esterni spetta il rimborso delle spese nei limiti previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati istituiti presso la Provincia di Trento).

5. Per i fini previsti dal comma 2, la Giunta provinciale, sentita la rappresentanza unitaria delle scuole musicali, stabilisce con propria deliberazione:

- a) gli standard formativi relativi alla qualità della formazione musicale e degli apprendimenti che devono garantire le scuole musicali;
- b) l'uniformità delle condizioni di accesso alle scuole musicali;
- c) gli elementi di valutazione della conformità al principio di trasparenza delle procedure di selezione del personale e delle scelte compiute;
- d) l'applicazione di sistemi coordinati di verifica e controllo, anche documentale, in ordine all'adeguatezza dei servizi svolti anche in relazione agli aspetti organizzativi e di tenuta del bilancio."

Nota all'articolo 15

- L'articolo 46 della legge provinciale sulle scuole d'infanzia 1977 - e cioè della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 46

Le scuole equiparate

Alla realizzazione del servizio di educazione prescolastica disciplinato dalla presente legge concorrono altresì le scuole equiparate e convenzionate.

Possono essere equiparate alle scuole dell'infanzia provinciali le scuole gestite da enti, istituzioni o privati, esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, che:

- 1) si impegnino ad operare secondo gli obiettivi e le finalità previste dalla presente legge;
- 2) osservino le disposizioni concernenti l'organizzazione didattica e la dotazione di personale previste per le scuole provinciali dell'infanzia, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 8;
- 3) accolgano senza discriminazione alcuna i bambini per i quali venga richiesta l'iscrizione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 8 e dei criteri di priorità di cui all'articolo 9;
- 4) non richiedano alle famiglie alcun esborso per l'iscrizione e la frequenza;
- 5) assicurino il proprio funzionamento per almeno cinque anni, impegnandosi ad avvertire la Provincia con almeno un anno di anticipo, ove prevedano di cessare la propria attività;
- 6) siano dotate di personale insegnante in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 6;
- 6 bis) adottino per l'assunzione del personale criteri, opportunamente resi noti, rispettosi delle precedenze previste dalla vigente normativa statale e provinciale nonché delle disposizioni dell'articolo 50;
- 7) assicurino al personale un trattamento economico equivalente a quello previsto per il corrispondente personale della scuola provinciale; prima della stipula del contratto collettivo previsto dal numero 8), la Giunta provinciale determina i limiti di spesa ammissibili a finanziamento per assicurare la predetta equivalenza relativamente a ciascun anno di efficacia dei contratti;
- 8) regolino il rapporto di lavoro del personale nel rispetto di un apposito contratto collettivo di lavoro della categoria;
- 9) provvedano all'aggiornamento ricorrente del personale insegnante, analogamente a quanto previsto per il personale provinciale, anche utilizzando a tale scopo i corsi di cui all'articolo 7;
- 10) costituiscano il comitato di gestione previsto dall'articolo 11 della presente legge, integrato da un rappresentante del gestore della scuola;
- 11) abbiano sede in locali igienicamente e didatticamente idonei;
- 12) corrispondano alla programmazione provinciale dello sviluppo della scuola dell'infanzia.

In ordine alla osservanza degli obblighi di cui al comma precedente, le scuole dell'infanzia equiparate sono soggette al controllo dei coordinatori pedagogici competenti per territorio, nel rispetto della autonomia pedagogico-didattica ed organizzativa delle stesse.

Nel quadro di tale autonomia le scuole equiparate possono promuovere la ricerca, l'innovazione e la sperimentazione metodologico-didattica e possono assumere specifici progetti pedagogico-didattici, anche integrando gli orientamenti di cui all'articolo 3 bis, per adeguarli al miglior conseguimento degli obiettivi generali e delle finalità previsti dall'articolo 3. I comitati di gestione definiscono gli indirizzi dell'attività educativa delle scuole nell'ambito dei suddetti progetti, in aderenza alle particolari esigenze della comunità.

L'equiparazione è deliberata dalla Giunta provinciale, su domanda del gestore della scuola che dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria e dagli impegni previsti dal presente articolo.

Nella fase di prima applicazione la domanda di equiparazione va presentata entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Le scuole dell'infanzia equiparate sono ammesse a godere dei finanziamenti della Provincia previsti dall'articolo 48. Delle stesse la Provincia istituisce un apposito elenco.

Nel caso in cui il piano di cui all'articolo 54 preveda l'istituzione di nuove scuole dell'infanzia, al posto di tale istituzione, la Giunta provinciale, in deroga a quanto previsto dal secondo comma del presente articolo, può accogliere la richiesta di equiparazione, ai sensi della presente legge, di scuole già equiparate che siano state soppresse come tali con il piano annuale di cui all'articolo 54.

Per la razionalizzazione della gestione dei servizi previsti da questa legge, e in particolare per la gestione del personale, la Provincia e le scuole dell'infanzia equiparate, anche tramite le loro associazioni, nonché i comuni sottoscrivono convenzioni per regolare lo scambio delle relative banche dati nel rispetto del

regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione.

Le attività in orario prolungato e il servizio mensa sono svolti con finalità e modalità tali da promuoverne la funzione di prosecuzione dell'attività educativa complessivamente svolta dalla scuola dell'infanzia."

Nota all'articolo 16

- L'articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 38

Disposizioni transitorie e finali

1. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti entro il 31 dicembre 2015, a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione, purché a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 della legge provinciale di contabilità 1979, come modificato dall'articolo 4, resta ferma la durata dei limiti d'impegno relativi a contributi in annualità già autorizzati fino al 31 dicembre 2015.

3. Fino al 31 dicembre 2017 le istituzioni scolastiche e formative provinciali disciplinate dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), continuano ad applicare il testo previgente della legge provinciale di contabilità 1979.

~~3 bis. Nelle more dell'emanazione, a livello nazionale, di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti degli enti di piccole dimensioni connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le istituzioni scolastiche e formative provinciali possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2020. Gli enti che rinviavano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento agli esercizi 2019 e 2020 allegano al rendiconto di tali esercizi una situazione patrimoniale redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, e con le modalità semplificate definite in attuazione dell'articolo 15 quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la riduzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.~~

3 bis. Le istituzioni scolastiche e formative provinciali possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Gli enti che optano per questa facoltà allegano al rendiconto una situazione patrimoniale redatta secondo lo schema previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e con le modalità semplificate definite in attuazione dell'articolo 15 quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la riduzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

4. Fermi restando i limiti previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per l'attivazione delle gestioni di fondi al di fuori del bilancio la disciplina del medesimo decreto si applica dal 1° gennaio 2017, salvo che, con riferimento a specifiche gestioni, la Giunta provinciale preveda con propria deliberazione che la predetta disciplina si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2018.

4 bis. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli organismi strumentali che abbiano già adottato le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dell'articolo 79 dello Statuto speciale, l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale a quella finanziaria è posticipato all'esercizio finanziario 2017. Si applica conseguentemente l'articolo 11, comma 13, terzo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 è predisposto ai sensi della legge provinciale di contabilità nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'articolo 79 dello Statuto speciale, l'adozione del bilancio consolidato è posticipata al 2017.

6. Il titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 non si applica al bilancio della Provincia; si applica, con decorrenza dal 2016, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, limitatamente alle

disposizioni che ne disciplinano il bilancio e la contabilità, ferma restando la possibilità per la Giunta provinciale di specificare con propria deliberazione le modalità di applicazione della disciplina statale.

7. L'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2016, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è ripianato nel rispetto dell'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e delle modalità definite nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015 (Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011) e in quelli successivi in materia.

8. Fermo restando l'obbligo di adeguare questo comma alle disposizioni statali concernenti il coordinamento tra le norme del decreto legislativo n. 118 del 2011 e quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento):

- a) le somme iscritte nel bilancio provinciale sugli esercizi antecedenti il 2016 per la realizzazione degli interventi attuativi dell'articolo 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, degli interventi previsti ai sensi della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21 (Ratifica dell'intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti), nonché degli accordi di programma quadro con lo Stato, possono essere conservate a residuo per i medesimi fini;
- b) le spese di investimento soggette a gara, in presenza di una procedura di gara di affidamento attivata entro il 31 dicembre 2015, possono essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, anche in assenza di aggiudicazione definitiva.

9. Le entrate concernenti il rimborso dell'onere previsto dall'articolo 2, comma 112, della legge n. 191 del 2009 accertate fino al 2015 sono conservate tra i residui attivi. Le entrate concernenti il rimborso di quest'onere, di competenza di ciascuno degli anni successivi al 2015, sono accertate e imputate dalla Provincia a valere sul medesimo anno di competenza.

10. Sui fondi previsti dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011 è stanziato uno specifico accantonamento per far fronte ad eventuali ulteriori oneri relativi ai compensi per lo svolgimento degli incarichi previsti dall'articolo 39 quater, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), già conferiti alla data del 31 dicembre 2015. L'impegno relativo a tali incarichi, assunti con le modalità vigenti all'atto del conferimento dell'incarico, è integrato prelevando le relative somme dal fondo di cui a questo comma, nell'anno in cui la spesa diventa esigibile.

11. Dal 2016 la Provincia adotta in ogni caso gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

12. Salve le modificazioni apportate da questa legge all'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979, questa legge si applica dal 1° gennaio 2016, subordinatamente all'emanazione da parte dello Stato dei provvedimenti previsti dall'articolo 79, comma 4 octies, dello Statuto speciale.

12 bis. In prima applicazione, le agenzie e gli enti pubblici strumentali di cui agli articoli 32 e 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) possono approvare il rendiconto generale relativo alla gestione 2015 entro il 31 luglio 2016.

12 ter. Le aziende pubbliche per i servizi alla persona disciplinate dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona), applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Per i fini del decreto legislativo n. 118 del 2011 queste aziende non sono enti strumentali della Provincia o dei comuni."

Nota all'articolo 17

- L'articolo 16 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 16

Disposizioni in materia di agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse per eventi, iniziative o manifestazioni che a causa dell'emergenza sanitaria in corso non hanno avuto luogo sono erogate sulla base della documentazione prodotta nei limiti delle spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima della data del 9 marzo 2020.

2. Con riferimento alle agevolazioni per eventi, iniziative o manifestazioni che a causa dell'emergenza sanitaria in corso non hanno avuto luogo, le domande già presentate alla data di entrata in vigore di quest'articolo e per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento sono ammesse a finanziamento, nel rispetto dei relativi stanziamenti di bilancio previsti alla data di entrata in vigore di questa legge, sulla base della documentazione prodotta e nei limiti delle spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima della data del 9 marzo 2020 e consentite in base ai criteri vigenti alla data di presentazione della domanda.

2 bis. Per le iniziative, eventi e manifestazioni le cui domande sono state già ammesse a finanziamento, anche nel caso di riprogrammazione, la Provincia, nei limiti del contributo già concesso, può considerare tra le spese ammissibili anche quelle sostenute per garantire l'applicazione dei protocolli per il contenimento della diffusione del COVID-19, ancorché già sostenute alla data di entrata in vigore di questo comma.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti le tipologie, le modalità, i criteri e le condizioni necessari per l'applicazione di quest'articolo."

Nota all'articolo 18

- Gli articoli 10, 14, 20, 28, 29, 31, 32 e 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 - e cioè della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 10

Consiglio per la salute e conferenza dei consigli

1. Il consiglio per la salute, istituito presso ciascuna comunità prevista dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), promuove la partecipazione degli enti locali alla definizione e all'attuazione delle politiche per la salute. Il consiglio è composto dal presidente della comunità o da un suo delegato, che lo presiede, e dai sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale della medesima.

~~2. Ai fini della verifica delle condizioni di salute della popolazione e dell'offerta locale dei servizi sanitari e socio-sanitari il consiglio si avvale del supporto tecnico dell'osservatorio per la salute previsto dall'articolo 14. (abrogato)~~

3. Il consiglio:

- a) rileva, anche sulla base delle proposte del tavolo territoriale previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), i bisogni della comunità in ordine alla salute e concorre alla promozione di iniziative per il benessere dei cittadini, con particolare riferimento alle attività di prevenzione;
- b) partecipa alla definizione degli atti di programmazione provinciale e alla valutazione della funzionalità dei servizi, della qualità delle prestazioni e dei risultati di salute ottenuti;
- c) formula proposte per il miglioramento dei servizi distrettuali, per l'integrazione delle attività sanitarie e sociali, per l'educazione alla salute;
- d) propone, sentito il direttore del distretto sanitario, gli interventi previsti dalla lettera c) da finanziare con la quota vincolata del fondo per l'assistenza integrata prevista dall'articolo 18, comma 2, lettera e);
- e) predispose una relazione annuale di valutazione dei servizi sanitari e socio-sanitari erogati e la trasmette all'assessore provinciale competente.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di organizzazione e di

esercizio delle funzioni dei consigli; ciascun consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, può deliberare ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento interno dell'organismo.

5. I presidenti di ciascun consiglio costituiscono la conferenza dei consigli per la salute. La conferenza è organismo consultivo del Consiglio delle autonomie locali in materia di tutela della salute e di integrazione socio-sanitaria dei servizi.

Art. 14

*~~Osservatorio per la salute e comitato scientifico~~ **Registri di rilevanza provinciale***

~~1. Presso il dipartimento provinciale competente è istituito l'osservatorio per la salute, organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta provinciale con compiti di rilevamento e verifica della qualità ed efficienza del servizio sanitario provinciale. L'osservatorio, anche avvalendosi della collaborazione dell'università o di altri istituti scientifici, definisce criteri e indicatori di valutazione dei risultati del servizio sanitario provinciale. Inoltre svolge funzioni di supporto del consiglio per la salute per l'analisi delle condizioni di salute della popolazione e dell'offerta sanitaria locale.~~**(abrogato)**

~~2. In particolare l'osservatorio, con l'ausilio di un comitato scientifico, svolge le seguenti attività:~~

- ~~a) monitoraggio dello stato di salute della popolazione;~~
- ~~b) valutazione dei risultati di salute conseguiti;~~
- ~~c) rilevazione e verifica delle prestazioni erogate dal servizio sanitario provinciale;~~
- ~~d) valutazione delle prestazioni e dei risultati gestionali dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari nonché della loro rispondenza agli obiettivi fissati dalla Giunta provinciale;~~
- ~~e) analisi e valutazione del fabbisogno del servizio sanitario provinciale negli ambiti della formazione, ricerca e informazione;~~
- ~~f) proposta e valutazione degli investimenti tecnologici di impatto rilevante.~~**(abrogato)**

~~3. Il comitato scientifico esprime parere in ordine ai criteri da adottare in sede di valutazione del servizio sanitario provinciale e verifica l'attività complessiva svolta dall'osservatorio, fornendo indicazioni utili ai fini della programmazione sanitaria. Redige annualmente una relazione sull'andamento generale del servizio sanitario provinciale.~~**(abrogato)**

~~4. Il comitato scientifico è costituito da quattro componenti di comprovata competenza nelle materie delle scienze mediche, sociali, infermieristiche, dell'economia e organizzazione socio-sanitaria e dell'epidemiologia, nominati dalla Giunta provinciale, di cui due designati dal Consiglio provinciale, uno dei quali indicato dalle minoranze. I componenti del comitato restano in carica per la durata della legislatura e non possono svolgere alcuna attività, a qualsiasi titolo, a favore delle strutture operanti nell'ambito del servizio sanitario provinciale.~~**(abrogato)**

~~5. La Giunta provinciale disciplina con propria deliberazione la composizione e il funzionamento dell'osservatorio.~~**(abrogato)**

5 bis. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e per le finalità previste dal comma 10 dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge, sono istituiti i seguenti registri di rilevanza provinciale:

- a) registro tumori;
- b) registro di artroprotesi;
- c) registro delle malformazioni congenite;
- d) registro diabete mellito infantile e giovanile insulino-dipendente;
- ~~e) registro insufficienza renale cronica e trattamento sostitutivo dialitico;~~
- e) registro delle biopsie renali, dell'insufficienza renale cronica, del trattamento sostitutivo dialitico e dei trapianti;**
- f) registro delle malattie rare;
- g) registro di mortalità.

5 ter. Le modalità di tenuta dei registri previsti dal comma 5 bis sono definite con regolamento.

Art. 20

Enti di gestione e altri soggetti convenzionati

1. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono parte integrante del servizio sanitario provinciale e rappresentano, anche in forma fra loro associata, il punto di accesso privilegiato ai servizi. Svolgono la propria attività in conformità ai principi e ai criteri della programmazione provinciale e, in particolare, hanno il compito di:

- a) ascoltare, valutare e prendere in carico i bisogni degli assistiti;
- b) indirizzare e accompagnare i pazienti nel percorso di diagnosi, cura e riabilitazione;
- c) contribuire ad assicurare la continuità di cura e assistenza;
- d) operare in base a criteri d'integrazione e coordinamento con le strutture e i servizi sanitari e socio-sanitari.

2. Le residenze sanitarie assistenziali erogano, in ambito distrettuale, prestazioni socio-sanitarie integrate a prevalente valenza sanitaria. Esse rispondono a bisogni, richiedenti trattamenti continui, di anziani non autosufficienti non curabili a domicilio e di persone non autosufficienti o con gravi disabilità fisiche o psichiche.

2 bis. Con riferimento alle prestazioni sanitarie erogate dalle RSA e nel rispetto dell'ordinamento regionale, la Provincia, nell'ambito delle direttive disposte ai sensi dell'articolo 15, individua:

- a) **il fabbisogno di medici e di infermieri in relazione alle esigenze di sanità pubblica e cliniche;**
- b) **i requisiti di professionalità e competenza dei medici;**
- c) **l'organizzazione della funzione di direzione sanitaria, di assistenza medica e di coordinamento infermieristico, al fine di assicurare la presenza di figure dedicate, incardinate sul territorio per ambiti omogenei o distrettuali;**
- d) **gli indirizzi per il governo clinico e il coordinamento unitario delle funzioni di direzione sanitaria e diagnosi, cura e assistenza, in integrazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari;**
- e) **le attività e i sistemi informativi di sorveglianza attiva e monitoraggio sanitario.**

2 ter. Le RSA gestite dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) nominano i medici, previo avviso pubblico di selezione, secondo modalità e criteri definiti nelle direttive provinciali di cui all'articolo 15.

3. Le farmacie pubbliche e private assicurano l'assistenza farmaceutica agli aventi diritto secondo quanto previsto dalla normativa in vigore e collaborano all'attuazione di campagne di educazione sanitaria per la popolazione. Partecipano inoltre, nell'ambito delle iniziative promosse dal servizio sanitario provinciale, a ulteriori attività di informazione, sostegno e assistenza sanitaria e socio-sanitaria, anche a domicilio e in collegamento con il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta.

4. Gli enti senza scopo di lucro, le cooperative sociali e i loro consorzi, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le imprese sociali, che costituiscono il terzo settore, partecipano alla progettazione e realizzazione dei servizi alla persona. In attuazione dei principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, essi concorrono all'erogazione di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, anche in convenzione con il servizio sanitario provinciale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 28

Direttore generale

1. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda; a lui spetta la responsabilità complessiva della gestione dell'azienda.

2. Fermi restando i compiti attribuiti al consiglio di direzione spettano al direttore generale, in particolare:

- a) l'esercizio delle funzioni di gestione dell'azienda e l'adozione dei relativi provvedimenti, salvo quanto stabilito dal comma 4 e da specifiche disposizioni di legge;
- b) l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 37 e del programma di sviluppo strategico.

3. Compete al direttore generale la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo, del direttore per l'integrazione socio-sanitaria e dei responsabili delle articolazioni organizzative aziendali previste dall'articolo 31. In caso di cessazione anticipata per qualunque causa del rapporto di lavoro del direttore generale, il nuovo direttore generale procede alla verifica qualitativa dell'operato dei direttori

previsti da questo comma, con facoltà di revocare gli incarichi a fronte di una valutazione negativa, nel rispetto del principio del giusto procedimento.

4. Ferme le competenze di amministrazione generale, d'indirizzo e pianificazione e di soluzione dei conflitti di competenza positivi e negativi, il direttore generale esercita le proprie funzioni, di norma, attribuendole ai responsabili delle articolazioni organizzative previste dall'articolo 31 e ad altri responsabili di struttura, in relazione alla rispettiva sfera di competenza, secondo quanto stabilito dal regolamento previsto dall'articolo 37.

~~5. Il direttore generale è nominato dalla Giunta provinciale, con procedure da essa stabilite, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:~~

- ~~a) diploma di laurea;~~
- ~~b) esperienza almeno quinquennale di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti l'attivazione delle procedure per la nomina;~~
- ~~c) assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e di altre condizioni impeditive previste dalla normativa statale vigente; l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente dall'azienda non costituisce causa di incompatibilità alla nomina a direttore generale.~~

5. Il direttore generale è nominato dalla Giunta provinciale. A tal fine la Provincia rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato sul proprio sito internet istituzionale, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione dell'interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria). Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico a direttore generale previste dalla normativa statale; l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente dall'azienda non costituisce causa di incompatibilità alla nomina a direttore generale.

5 bis. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione provinciale nominata dalla Giunta provinciale, secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta stessa, composta da esperti che non si trovino in situazione di conflitto di interessi e siano in possesso di comprovata professionalità e competenza richieste in relazione all'incarico, di cui uno designato dall'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed uno individuato nell'ambito universitario e di riconosciuta competenza in ambito sanitario o dell'organizzazione sanitaria. La commissione propone al Presidente della Provincia una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire.

6. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato di durata quinquennale, rinnovabile, stipulato in osservanza del libro V, titolo III, del codice civile. Lo schema di contratto, che comprende il trattamento economico, da determinarsi tenuto conto delle esigenze di riduzione della spesa pubblica, e le cause di recesso, è definito dalla Giunta provinciale. In materia di collocamento in aspettativa, assistenza e previdenza si applica la vigente legislazione statale.

7. La Giunta provinciale stabilisce criteri e modalità per la valutazione dell'attività del direttore generale, con riferimento agli obiettivi assegnatigli e alla qualità complessiva dell'offerta assistenziale assicurata dall'azienda.

8. In caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni sono esercitate da un direttore del consiglio di direzione previsto dall'articolo 29 munito di delega del direttore generale, oppure, in difetto di delega, dal direttore più anziano per età.

Art. 29 *Consiglio di direzione*

1. Il consiglio di direzione, composto dal direttore generale, dal direttore sanitario, dal direttore per l'integrazione socio-sanitaria e dal direttore amministrativo, adotta il bilancio di previsione, il programma annuale delle attività e il bilancio di esercizio; inoltre esprime un parere sul regolamento previsto dall'articolo 37.

2. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari, coordinando lo svolgimento degli interventi di

promozione della salute e di prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie; sovrintende all'attuazione delle attività cliniche, secondo le linee stabilite dal collegio per il governo clinico previsto dall'articolo 36. Garantisce la continuità dei percorsi assistenziali, disponendo in ordine ai controlli di efficacia delle prestazioni erogate e di efficienza dei servizi gestiti.

3. Il direttore amministrativo sovrintende e coordina l'esercizio delle attività tecnico-amministrative, con particolare riferimento alle attività necessarie per il controllo di gestione dell'azienda e per il miglioramento e il controllo di qualità dei servizi.

4. Il direttore per l'integrazione socio-sanitaria sovrintende e coordina le iniziative dell'azienda a valenza socio-sanitaria ai sensi dell'articolo 21, assicurando il collegamento con le comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 e con i loro organismi di coordinamento, nonché le relazioni con i soggetti accreditati per le attività domiciliari, semiresidenziali e residenziali.

~~5. Il direttore sanitario, il direttore amministrativo e il direttore per l'integrazione socio-sanitaria sono nominati dal direttore generale tra persone che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa presso enti, aziende, strutture pubbliche o private e siano in possesso dei titoli di studio ed esperienza individuati nel regolamento previsto dall'articolo 37. Per la nomina a direttore sanitario è richiesto il diploma di laurea in medicina e chirurgia.~~

5. Il direttore sanitario, il direttore amministrativo e il direttore per l'integrazione socio-sanitaria sono nominati dal direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza, attingendo agli elenchi provinciali degli idonei, costituiti dalla Provincia previo avviso pubblico di selezione, secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta provinciale. A tale fine la Giunta provinciale nomina una commissione composta da esperti che non si trovino in situazione di conflitto di interessi e siano in possesso di comprovata professionalità e competenza richieste in relazione all'incarico oggetto della selezione. Gli elenchi provinciali sono aggiornati con cadenza biennale. Anche con riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016, la Provincia è autorizzata, per finalità di trasparenza, a pubblicare per ventiquattro mesi sul proprio sito istituzionale, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, l'elenco provinciale degli idonei, che contiene solo il nome e il cognome degli stessi.

6. Gli incarichi di direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore per l'integrazione socio-sanitaria sono conferiti mediante contratto di lavoro di natura esclusiva a tempo determinato. Lo schema di contratto, che comprende il trattamento economico e le cause di recesso, è definito dalla Giunta provinciale. In materia di collocamento in aspettativa, assistenza e previdenza si applica la vigente legislazione statale.

~~7. Al direttore sanitario, al direttore amministrativo e al direttore per l'integrazione socio-sanitaria si applica l'articolo 28, comma 5, lettera c).~~

7. Si applicano al direttore sanitario, al direttore amministrativo e al direttore per l'integrazione socio-sanitaria le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico previste dalla normativa statale; l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente dall'azienda non costituisce causa di incompatibilità alla loro nomina.

Art. 31

Articolazioni organizzative fondamentali

1. Costituiscono articolazioni organizzative fondamentali dell'azienda:

- a) il dipartimento di prevenzione;
- b) i distretti sanitari;
- c) il servizio ospedaliero provinciale.

~~2. Il direttore generale nomina, per ogni articolazione organizzativa fondamentale, un direttore in possesso dei requisiti previsti all'articolo 28, comma 5, lettere a) e c). Con riferimento al requisito previsto dall'articolo 28, comma 5, lettera b), è richiesta un'esperienza di direzione di durata almeno triennale. Il direttore generale nomina, per ogni articolazione organizzativa fondamentale, un direttore in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea; esperienza almeno triennale di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti l'attivazione delle procedure per la nomina; assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa statale vigente. L'esistenza di un rapporto di lavoro~~

dipendente dall'azienda non costituisce causa di incompatibilità alla nomina. Il direttore del dipartimento di prevenzione dev'essere in possesso di un diploma di specializzazione in una delle materie di competenza del dipartimento. Per l'incarico di direttore del servizio ospedaliero provinciale è richiesto il diploma nella disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero. In deroga a quanto previsto da questo comma, l'incarico di direttore di distretto sanitario può essere conferito anche a un medico di assistenza primaria convenzionato da almeno dieci anni con il servizio sanitario provinciale.

3. Ai direttori delle articolazioni organizzative fondamentali si applica l'articolo 28, comma 6.

Art. 32

Dipartimento di prevenzione

1. Il dipartimento di prevenzione garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo, per quanto di propria competenza, gli obiettivi di promozione della salute, di prevenzione delle malattie e delle disabilità e di miglioramento della qualità della vita. A tal fine, anche in coordinamento con altre strutture dell'azienda, svolge azioni volte a individuare, rendere note e rimuovere le cause di rischio per la salute di origine ambientale, umana e animale.

2. Il dipartimento di prevenzione svolge le seguenti attività, anche a supporto dell'autorità sanitaria locale:

- a) sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
- b) tutela dai rischi sanitari connessi con l'inquinamento ambientale;
- c) tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;
- d) sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) salute animale e igiene urbana veterinaria;
- f) sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori;
- g) sorveglianza e prevenzione primaria delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e i programmi organizzati di screening;
- h) sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
- i) valutazione medico-legale degli stati di disabilità e per finalità pubbliche;
- j) promozione e coordinamento di azioni di educazione alla salute;
- k) sorveglianza epidemiologica, tutela e promozione della salute degli immigrati e delle persone in situazione di emarginazione sociale, compresa un'adeguata informazione di tale utenza tramite strumenti di comunicazione efficaci.

k bis) monitoraggio dello stato di salute della popolazione.

3. Per svolgere i compiti indicati nel comma 2, lettere b), e) ed f), il dipartimento di prevenzione collabora con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e l'istituto zooprofilattico territorialmente competente.

3 bis. Nell'ambito dei compiti indicati nel comma 2, lettera d), ferma restando l'applicazione della normativa statale relativa alle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, il dipartimento di prevenzione esercita le funzioni d'indirizzo necessarie per l'effettuazione di queste verifiche e il controllo a campione sulla loro corretta effettuazione.

4. Il dipartimento di prevenzione si articola su base distrettuale per lo svolgimento delle attività relative alla valutazione medico-legale degli stati di disabilità ai fini dell'articolo 21, comma 2. Il regolamento previsto dall'articolo 37 stabilisce le forme e le modalità di coordinamento dell'attività del dipartimento di prevenzione con quelle del distretto sanitario e della direzione per l'integrazione socio-sanitaria.

Art. 56

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore di questa legge. Sino a quel momento continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni della legge sul servizio sanitario provinciale.

2. Le disposizioni dell'articolo 30 relative alla nomina del collegio sindacale si applicano a decorrere dalla legislatura provinciale successiva all'entrata in vigore di questa legge.

3. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg (Regolamento

concernente "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 3 febbraio 1998, n. 3"), continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22. Le autorizzazioni e gli accreditamenti rilasciati provvisoriamente alla data di entrata in vigore di questo periodo continuano ad operare fino alla data di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione o accreditamento ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 2 bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

3 bis. Fino alla data stabilita dalle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22 sono provvisoriamente accreditate le strutture socio-sanitarie in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento); in tal caso l'autorizzazione continua a essere disciplinata dalla legge provinciale n. 14 del 1991 ancorché abrogata.

3 bis 1. Nel caso di operazioni di fusione che coinvolgono almeno un soggetto già in possesso dell'accREDITAMENTO socio-sanitario oppure accreditato provvisoriamente ai sensi del comma 3 bis, il soggetto risultante dalla fusione è provvisoriamente accreditato fino al termine della procedura di concessione dell'accREDITAMENTO istituzionale per attività socio-sanitaria.

3 ter. Nell'ambito del riordino dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari ai sensi dell'articolo 21 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari subentra ai comuni e alle comunità nelle convenzioni stipulate con i soggetti gestori di servizi socio-sanitari. Tali convenzioni, se hanno una scadenza anteriore al 31 dicembre 2014, possono essere prorogate fino a tale data. L'azienda, i comuni e le comunità provvedono eventualmente alla definizione dei rapporti pregressi mediante la stipulazione di una convenzione.

3 quater. *omissis*

3 quinquies. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 16, comma 3 bis, per la definizione della quota di compartecipazione ai costi a carico delle persone che usufruiscono dei servizi socio-sanitari, comprese le prestazioni assistenziali di carattere non sanitario, si fa riferimento alle condizioni economiche dell'assistito e del suo nucleo familiare, fatti salvi i piani assistenziali in essere al 29 dicembre 2011, per i quali continuano ad applicarsi, fino al loro termine, le modalità di compartecipazione in vigore.

3 sexies. I programmi di sperimentazione gestionale avviati sul territorio provinciale ai sensi dell'articolo 54 quater della legge sul servizio sanitario provinciale, in corso alla data di entrata in vigore di questo comma, proseguono fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 23 bis, comma 2. E' fatta comunque salva la facoltà dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di inserire in via stabile tra i propri strumenti organizzativi il modello gestionale innovativo sperimentato anche prima di tale data.

3 septies. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo), i soggetti riconosciuti competenti per l'effettuazione delle verifiche periodiche obbligatorie prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo, iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro), continuano a esercitare le funzioni loro attribuite. A tal fine la Provincia assicura la tenuta dell'elenco provinciale istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2007, ancorché abrogato, e dal relativo regolamento di attuazione, nonché l'aggiornamento della formazione previsto dal medesimo regolamento.

4. Fino a quando non è stato adottato il regolamento previsto dall'articolo 37, per l'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore di questa legge.

4 bis. *omissis*

4 ter. In ragione dell'incremento delle prestazioni legate al percorso nascita erogate dalle strutture pubbliche dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, conseguente alla revisione della programmazione sanitaria, il personale ostetrico e di puericoltura dipendente dall'ospedale classificato S. Camillo può essere messo a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, su richiesta dell'azienda stessa, per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione del servizio.

5. Il consiglio sanitario provinciale, nella composizione integrata ai sensi dell'articolo 8, cessa dalle funzioni allo scadere della legislatura in corso al momento dell'entrata in vigore di questa legge. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge cessano dalle funzioni l'assemblea dei distretti prevista dall'articolo 2 della legge provinciale n. 12 del 2005 e i comitati di distretto previsti dall'articolo 20 della legge sul servizio sanitario provinciale.

6. Fino alla costituzione degli organi delle comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, il consiglio per la salute previsto dall'articolo 10 è presieduto dal presidente del comprensorio previsto dalla legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento).

6 bis. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 24, comma 2, la Provincia sostiene la realizzazione di un progetto volto all'adozione da parte dei medici di medicina generale di comportamenti indirizzati alla prescrizione di farmaci non coperti da brevetto. Il progetto è approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del consiglio sanitario provinciale e sentite le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale, ed è finanziato per un periodo di tre anni.

6 ter. Per assicurare un più efficiente funzionamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari garantendo una adeguata funzionalità complessiva dei processi decisionali, la Giunta provinciale può approvare, in via sperimentale, entro il 31 dicembre 2016, un nuovo modello organizzativo dell'Azienda, anche in deroga a quanto previsto in materia dagli articoli 31, 32, 33 e 34, nel rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale e sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, il consiglio sanitario provinciale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto sanità. Il nuovo modello deve essere coerente con i seguenti principi e obiettivi:

- a) chiarezza nella definizione della struttura organizzativa con riferimento alla positiva ricaduta sulla catena decisionale e gerarchica;
- b) presenza di una apposita struttura di governo della rete ospedaliera e di raccordo con la sanità collettiva, territoriale e ospedaliera, a tutela dei percorsi di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione;
- c) produzione di risparmi per il servizio sanitario provinciale.

6 quater. Le modifiche all'assetto organizzativo adottate ai sensi della deroga di cui al comma 6 ter cessano di avere effetto ~~al 31 agosto 2020~~ **al 31 dicembre 2020**, in assenza di modifiche della legislazione provinciale coerenti con la positiva valutazione delle deroghe introdotte in via sperimentale ai sensi di questo comma e, in particolare, dei risparmi ottenuti.

6 quinquies. Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti in alcune discipline derivante dal persistente e inutile esperimento delle procedure concorsuali, al fine di garantire il diritto costituzionale di tutela della salute e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza che il servizio sanitario provinciale è tenuto a garantire ai propri assistiti, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può, nelle more dell'espletamento di ulteriori procedure concorsuali, affidare incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, purché sia stato previamente accertato che non vi sono professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale oppure medici specializzati con contratti di formazione specialistica ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico). Gli incarichi sono attribuiti con la clausola di anticipata cessazione nel caso in cui si sia verificato l'utile esperimento della procedura concorsuale. Per garantire la qualità del servizio, gli incarichi sono conferiti a seguito di un avviso formato secondo criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità e sulla base di un criterio di qualità curricolare. Nuovi incarichi al medesimo soggetto possono essere conferiti solo se persistono le condizioni previste da questo comma."

Nota all'articolo 19

- L'articolo 2 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 2

Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato, oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, secondo quanto previsto dalla normativa statale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 3), della legge n. 130 del 2001, in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, **nelle forme disposte dalla normativa statale, acquisita dal comune di residenza**, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza

assoluta di essi, manifestata all'ufficio competente del comune di decesso anche via fax o con l'utilizzo di strumenti telematici o informatici.

1 bis. Su richiesta del Consiglio delle autonomie locali la Provincia può definire, d'intesa con il medesimo, le modalità di acquisizione dell'espressione di volontà del defunto da parte dei comuni."

Nota all'articolo 20

- L'articolo 6 bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 - e cioè della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 6 bis

Interventi per favorire e sostenere le famiglie nella crescita sportiva

1. La Provincia promuove la stipulazione degli accordi di programma previsti dall'articolo 34 per realizzare un distretto famiglia per lo sport, volto in particolare a consentire alle famiglie in difficoltà economica e alle famiglie numerose di avvicinarsi allo sport e d'intraprendere percorsi sportivi a favore dei figli.

1 bis. Nell'ambito delle azioni del distretto famiglia per lo sport la Provincia riconosce un contributo alle famiglie in difficoltà economica e alle famiglie numerose. Il contributo è concesso ed erogato alle famiglie beneficiarie dai distretti famiglia per il tramite delle comunità e dei comuni competenti per territorio o da altri enti delegati, oppure dai comuni non appartenenti ad alcun distretto che aderiscono all'iniziativa, anche con ricorso alle carte destinate all'acquisto di determinate tipologie di beni previste dall'articolo 28 (Assegno unico provinciale), comma 4, della legge provinciale n. 20 del 2016.

1 ter. La Provincia ripartisce a favore degli enti indicati nel comma 1 le risorse finalizzate all'intervento in parola nei limiti degli stanziamenti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché ogni altro aspetto necessario all'attuazione di questa misura. Alle famiglie di cui al comma 1 dell'articolo 6 è riconosciuto il contributo per ogni figlio minorenni."

Nota all'articolo 21

- L'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 28

Assegno unico provinciale

1. Per garantire equità nella concessione dei benefici pubblici, semplificazione amministrativa e razionalizzazione degli interventi, ai nuclei familiari è concesso un assegno unico provinciale.

2. L'assegno unico è composto da una o da entrambe le seguenti quote:

- a) una quota finalizzata a garantire il raggiungimento di un livello di condizione economica sufficiente al soddisfacimento di bisogni generali della vita;
- b) una quota diretta a sostenere la spesa necessaria al soddisfacimento di bisogni particolari della vita, quali, tra l'altro, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli, l'assistenza di soggetti deboli, invalidi o non autosufficienti, l'accesso a soluzioni abitative idonee.

3. Con uno o più regolamenti sono individuati, anche in modo graduale, i bisogni generali e particolari per il soddisfacimento dei quali sono erogate le quote che compongono l'assegno unico, nonché le condizioni e i requisiti di accesso; se le vigenti leggi provinciali di settore richiedono il requisito della residenza qualificata per l'accesso ai benefici, tale requisito è fissato in tre anni. Resta fermo il rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato.

3 bis. In attesa della revisione della disciplina complessiva dei requisiti per l'accesso alle prestazioni comprese nell'assegno unico provinciale previsti da questo articolo, e in relazione a quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni),

per l'accesso alla quota prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg, concernente l'attuazione di questo articolo, sono richiesti - in aggiunta a quanto richiesto dal comma 3 - anche i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 4 del 2019. Questo comma non si applica ai nuclei familiari che presentano problematiche sociali complesse, ulteriori rispetto al semplice bisogno di natura economica, accertate dal servizio sociale secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale, previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), n. 2), del decreto del Presidente della Provincia n. 15-68/Leg del 2017, nonché previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), n. 1), del medesimo decreto del Presidente della Provincia se aderiscono ad un progetto sociale redatto dal servizio sociale.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, sono stabilite le modalità di attuazione di quest'articolo e, in particolare:

- a) i criteri e le modalità per la determinazione e la quantificazione dell'assegno unico, fermo restando quanto previsto dal comma 5;
- b) le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- c) le modalità e le condizioni per l'erogazione dell'assegno unico, anche alternative all'erogazione diretta in forma monetaria, privilegiando quelle rese disponibili dalla tecnologia informatica;
- d) i criteri e le modalità di utilizzo dell'assegno unico, anche in relazione ai bisogni per il soddisfacimento dei quali è erogato;
- e) i casi e i criteri di rideterminazione dell'assegno unico.

4 bis. La Provincia può erogare una parte della quota dell'assegno unico provinciale prevista per il soddisfacimento di bisogni generali della vita attraverso carte destinate all'acquisto di determinate tipologie di beni, in alternativa all'erogazione diretta in forma monetaria, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 4. Per prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento è fatto divieto di utilizzare la carta per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. La carta acquisti è utilizzata presso esercizi commerciali con sede operativa in provincia, convenzionati con la Provincia. La gestione del servizio della carta acquisti può essere affidato a una società strumentale prevista dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

5. Nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, per la quantificazione dell'assegno unico si tiene conto della condizione economica familiare del nucleo, dell'intensità dei bisogni, della tipologia dei beni e dei servizi necessari al loro soddisfacimento nonché di altri benefici o agevolazioni, anche di natura fiscale, che il nucleo familiare riceve dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri enti pubblici per soddisfare i medesimi bisogni.

6. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, istituita ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, è competente alla concessione ed erogazione dell'assegno unico.

7. Contestualmente all'individuazione dei bisogni indicati nel comma 3 i regolamenti, a decorrere dalla data da essi individuata, abrogano le disposizioni provinciali di settore relative ai benefici dei quali non viene disposto il mantenimento. I regolamenti abrogano inoltre le disposizioni provinciali di settore che regolano la concessione di benefici a favore dei nuclei familiari, se queste sono incompatibili con la disciplina contenuta nei regolamenti o nella deliberazione prevista dal comma 4.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B."

Nota all'articolo 22

- L'articolo 35 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 - e cioè della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 35

Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono volti a garantire il soddisfacimento di bisogni sia generali che specifici a favore dei singoli o del nucleo familiare e sono attuati in modo coordinato con eventuali altri tipi d'intervento.

2. *omissis*

2 bis. *omissis*

3. Gli interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni specifici comprendono:

- a) interventi economici straordinari finalizzati a far fronte a situazioni di emergenza individuale o familiare;
- b) *omissis*
- c) *omissis*
- d) interventi specifici in favore di determinate categorie di soggetti caratterizzate da un particolare stato di bisogno;
- e) *omissis*
- f) anticipazioni dell'assegno di mantenimento a tutela del minore, consistenti nell'erogazione di somme non corrisposte dal genitore tenuto al mantenimento, a condizione che il richiedente surroggi l'ente competente nei suoi diritti nei confronti dell'obbligato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile, **che entrambi i genitori siano stati residenti in provincia di Trento e che la pronuncia del giudice in merito all'assegno di mantenimento a tutela del minore sia successiva alla data di acquisizione di tale residenza. In caso di decesso del genitore tenuto all'assegno di mantenimento a tutela del minore non si procede al recupero delle somme erogate qualora il soggetto beneficiario dell'intervento assuma la qualità di erede.**

4. L'erogazione degli interventi previsti da quest'articolo è subordinata alla valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993; l'erogazione degli interventi previsti dal comma 2 è subordinata, inoltre, all'assenza, nel nucleo familiare del richiedente, di componenti nei confronti dei quali sia stato adottato un provvedimento di decadenza da un beneficio della medesima tipologia, ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci, nel periodo antecedente individuato con deliberazione della Giunta provinciale; gli interventi sono concessi alle condizioni, con i criteri e con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale. La deliberazione disciplina, inoltre, l'interruzione dell'erogazione del beneficio previsto dal comma 2, lettera a), e la decadenza dalla possibilità di accedere al medesimo beneficio per un periodo proporzionato alla gravità del mancato rispetto di quanto disposto dal patto di servizio stipulato dall'Agenzia del lavoro con i componenti immediatamente disponibili all'accettazione di un impiego. La disciplina in oggetto è sottoposta a parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

Nota all'articolo 27

- Gli articoli 5 e 9 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 5

Locazione degli alloggi

1. Gli alloggi di cui all'articolo 4, comma 1, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera d), sono locati da ITEA s.p.a., dalle imprese convenzionate e dai soggetti previsti dagli articoli 4, comma 5 bis, e 4 bis ai soggetti aventi diritto, previa stipula di contratti di locazione secondo quanto previsto da questa legge, nel rispetto della convenzione con gli enti locali e secondo l'ordine delle graduatorie approvate dagli enti locali medesimi; le predette graduatorie sono distinte con riguardo alle tipologie di nuclei familiari previste dall'articolo 1, comma 3, lettera c) e, rispettivamente, d). Il regolamento di esecuzione prevede l'attribuzione di punteggi aggiuntivi specifici in relazione al numero degli anni di residenza del nucleo familiare nel territorio del comune o della comunità in cui è situato l'alloggio nonché nel territorio della provincia. La Giunta provinciale, con deliberazione, può prevedere la formazione di graduatorie separate per la locazione di alloggi a giovani coppie di coniugi o conviventi more uxorio, a nubendi, a nuclei familiari con almeno un figlio minorenni a carico o a genitori legalmente separati, nonché per la locazione di alloggi con finalità di cohousing; la predetta deliberazione stabilisce le modalità e i criteri di formazione delle graduatorie e può individuare requisiti e condizioni di accesso agli alloggi ulteriori rispetto a quelli previsti da questa legge. I contratti sono rinnovabili alle condizioni di cui al comma 3, fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 6.

1 bis. L'ordine delle graduatorie può essere derogato quando:

- a) il comune ha ceduto a titolo gratuito l'area o l'immobile nei quali sono realizzati gli alloggi offerti in locazione; in questo caso l'ente locale propone in via prioritaria gli alloggi ai nuclei familiari presenti in graduatoria aventi la residenza nel comune al momento della presentazione della domanda;
- b) gli alloggi sono offerti in locazione ai nuclei familiari di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d); in questo caso i soggetti previsti dall'articolo 4, commi 5, 5 bis e 5 ter, e dall'articolo 4 bis, locano gli alloggi in loro disponibilità, nella misura del 65 per cento in via prioritaria a nuclei familiari aventi la residenza, al momento di approvazione del bando, nel comune in cui gli alloggi sono realizzati, anche prescindendo dal collocamento in posizione utile; nei casi in cui il numero degli alloggi locati secondo i predetti criteri non raggiunga la percentuale del 65 per cento, per la locazione dei residui trova applicazione la graduatoria ordinaria; dopo che sono state esperite le predette procedure il restante 35 per cento è locato a nuclei familiari presenti in graduatoria anche prescindendo dal collocamento in posizione utile.

2. Può ottenere in locazione gli alloggi di cui al comma 1 il richiedente in possesso dei seguenti requisiti **alla data di presentazione della domanda**:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
- b) residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni;
- c) appartenenza ad un nucleo familiare con condizione economico-patrimoniale rientrante nei limiti massimi individuati dal regolamento di esecuzione; per l'accesso agli alloggi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera d), si considera il nucleo familiare destinatario dell'alloggio;
- c bis) assenza di titolarità, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare e con riferimento al triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto esclusivo di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato secondo quanto definito dal regolamento di esecuzione ; questa lettera non trova applicazione nel caso in cui è stato emesso un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del richiedente a favore dell'altro coniuge a seguito di procedimento di separazione legale;
- c ter) assenza di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- c quater) assenza da parte del richiedente e dei componenti del nucleo familiare, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di condanne definitive per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, nonché per i reati previsti dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale.

2 bis. Per l'accesso agli alloggi di cui al comma 1 sono richiesti, in aggiunta ai requisiti previsti dal comma 2, anche i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2019. Questo comma non si applica per la permanenza nell'alloggio e nel caso di subentro.

3. Hanno titolo al rinnovo del contratto di locazione i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 e che abbiano una condizione economico-patrimoniale rientrante nei limiti massimi previsti dal regolamento di esecuzione per la permanenza nell'alloggio.

4. In casi straordinari di urgente necessità, gli alloggi di cui al comma 1 sono messi a canone sostenibile a disposizione da ITEA s.p.a., in via temporanea e secondo quanto previsto dalla convenzione con gli enti locali, a soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica previsti dal comma 2, lettere c), c ter) e c quater), individuati dagli enti locali medesimi, prescindendo dalle graduatorie previste dal comma 1.

4 bis. Se un alloggio che è stato oggetto di risanamento o ristrutturazione non può essere locato rispettando il criterio del numero minimo e massimo di stanze e quello della superficie utile abitabile, che non può essere in nessun caso inferiore alla metratura individuata dal regolamento, l'ente locale può autorizzare la locazione dell'alloggio, seguendo l'ordine di graduatoria, ai nuclei familiari che hanno un numero di componenti minore rispetto a quello ideale, iniziando da quelli il cui numero di componenti è immediatamente inferiore. L'ordine di graduatoria può essere derogato se il numero dei componenti del nucleo familiare pregiudica, in termini di vivibilità, la permanenza nell'alloggio.

5. Per quanto non previsto da questa legge, ai contratti di locazione di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme di diritto comune in materia di locazioni di immobili ad uso abitativo.

5.1. Il titolare del contratto di locazione o il soggetto assegnatario di un alloggio in proprietà o in gestione di ITEA s.p.a. è responsabile del rispetto delle norme di condotta e di uso dell'alloggio e delle parti

comuni stabilite nel regolamento delle affittanze approvato da ITEA s.p.a. Nel caso di violazione di queste norme da parte del titolare o dell'assegnatario, dei componenti del suo nucleo familiare e dei soggetti temporaneamente ospitati si applica quanto previsto dall'articolo 6 bis 1.

5 bis. Il provvedimento dell'ente locale che autorizza la locazione degli alloggi è revocato nei casi previsti dall'articolo 9, comma 3, ad eccezione di quanto previsto dalle lettere b) e b bis) del predetto comma. In caso di fuoriuscita del locatario dal nucleo familiare il provvedimento di autorizzazione alla locazione è revocato, se non sussistono i requisiti e le condizioni per il subentro previsti dal regolamento di esecuzione. Se, nei casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto-legge n. 93 del 2013, il locatario è condannato, anche in via non definitiva, o nei suoi confronti è stata applicata la pena su richiesta delle parti, i componenti del nucleo familiare previsti dal regolamento di esecuzione hanno titolo al subentro nel contratto di locazione anche se privi dei relativi requisiti e condizioni; in tal caso, fermo restando l'aggiornamento annuale del canone di locazione, i requisiti per la permanenza nell'alloggio devono sussistere a partire dalla verifica dei medesimi nel secondo anno successivo a quello del subentro secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione. Il superamento del requisito economico per la permanenza o la presenza di un titolo di proprietà, usufrutto o abitazione su un altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate non costituiscono causa di revoca nei confronti dei nuclei familiari di cui all'articolo 6 bis, fino a quando permangono in essi i soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), del medesimo articolo.

5 ter. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a locare e il provvedimento di revoca previsto dall'articolo 9, comma 3, comportano la risoluzione di diritto del contratto di locazione. I provvedimenti di revoca fissano il termine per il rilascio dell'alloggio e costituiscono, ai sensi dell'articolo 16, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l'alloggio.

Art. 9

Disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. I provvedimenti di assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica adottati fino al 31 dicembre 2007 mantengono la loro efficacia anche successivamente a tale data, secondo la disciplina prevista da quest'articolo.

2. A decorrere dalla data di trasformazione di ITEA in ITEA s.p.a. la società medesima subentra all'ITEA nei contratti stipulati a seguito dei provvedimenti di assegnazione previsti dal comma 1.

3. L'ente locale dispone la revoca dei provvedimenti di cui al comma 1 nei seguenti casi:

- a) superamento, da parte del nucleo familiare del soggetto assegnatario, del limite di condizione economico-patrimoniale previsto per la permanenza negli alloggi ai sensi dell'articolo 5, comma 3; la revoca non è disposta se il superamento del limite è determinato dal beneficio conseguito per effetto della detrazione per gli alloggi sociali prevista dal decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ferma restando l'applicazione del canone di mercato;
- a bis) acquisizione del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della legge provinciale n. 21 del 1992 nel caso di immobili la cui disponibilità sia conseguita fino al 30 giugno 2007, ovvero di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c bis) nel caso di immobili la cui disponibilità sia conseguita successivamente a detta data;
- b) qualora cessi di far parte del nucleo familiare per qualsiasi motivo il soggetto assegnatario ovvero il medesimo soggetto abbandoni l'alloggio o trasferisca la residenza;
- b bis) condanna, anche non definitiva, o applicazione della pena su richiesta delle parti del soggetto assegnatario nei casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto legge n. 93 del 2013;
- b ter) condanna definitiva dell'assegnatario o di uno dei componenti del nucleo familiare, successiva all'assegnazione dell'alloggio, per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, nonché per i reati previsti dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale;
- c) cessione dell'alloggio in tutto o in parte in sublocazione a terzi, nonché l'esaurimento del credito della carta dell'inquilino prevista dall'articolo 6 bis 1 o altre gravi violazioni delle condizioni contrattuali;
- d) mancata collaborazione nella verifica delle condizioni economico-patrimoniali anche a seguito

dell'inserimento di uno o più componenti nel nucleo familiare;

d bis) se si verificano le seguenti ipotesi:

- 1) mancata occupazione dell'alloggio per un periodo continuativo di almeno sessanta giorni senza autorizzazione di ITEA s.p.a. e negli altri casi previsti dal regolamento di esecuzione;
- 2) mancata osservanza delle disposizioni per il subentro nel contratto di locazione;
- 3) rifiuto del trasferimento in un altro alloggio di ITEA s.p.a. nei casi di mobilità coattiva;
- 3 bis) mancato rilascio dell'alloggio oggetto del precedente contratto in caso di cambio alloggio su domanda del nucleo familiare; la revoca è disposta in caso di mancato rispetto del termine, comunque non superiore a tre mesi, individuato nel provvedimento di diffida al rilascio dell'alloggio;
- 4) ospitalità o inserimento nel nucleo familiare anagrafico di ulteriori componenti senza preventiva autorizzazione di ITEA s.p.a. esclusi i figli nati dopo l'occupazione dell'alloggio;
- 5) uso improprio e illecito dell'alloggio, delle sue pertinenze o delle parti comuni perché destinati, anche in parte, a finalità diverse rispetto a quelle abitative o perché in essi si svolgono attività illecite accertate dai competenti organi di polizia giudiziaria, o perché sono utilizzati come base operativa di attività in contrasto con la normativa penale.

4. A seguito del provvedimento di revoca adottato per le motivazioni di cui al comma 3, lettere a) e a bis), l'assegnatario e il suo nucleo familiare sono tenuti a rilasciare l'alloggio entro il termine massimo di un anno, salvo proroga eccezionale di un ulteriore anno per gravi e giustificati motivi; si applica peraltro, in tale caso, quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, secondo e terzo periodo. Il provvedimento di revoca è ritirato se il nucleo dimostra entro la scadenza del predetto termine di essere rientrato nel limite di condizione economico-patrimoniale previsto per la permanenza negli alloggi purché l'assegnatario, al di fuori dei casi di decesso e di separazione legale, continui a far parte del nucleo medesimo.

5. Nei casi di revoca previsti dal comma 3, lettera b), il nucleo familiare ha titolo a stipulare con ITEA s.p.a. un contratto di locazione secondo quanto previsto dall'articolo 5, purché in esso sia presente il coniuge o convivente more uxorio dell'assegnatario fuoriuscito o almeno uno dei suoi componenti ne faccia parte da più di due anni; al medesimo nucleo familiare è altresì corrisposto il contributo integrativo previsto dall'articolo 3, ove spettante ai sensi del medesimo articolo.

5.1. Nei casi di revoca previsti dal comma 3, lettera b bis), i componenti del nucleo familiare previsti dal regolamento di esecuzione hanno titolo a stipulare con ITEA s.p.a. un contratto di locazione secondo quanto previsto dall'articolo 5.

5 bis. Nei casi di revoca previsti dal comma 3, lettere b ter), c) e d bis), il provvedimento di revoca stabilisce il termine, comunque non superiore a un anno dalla data della sua adozione, entro il quale il nucleo familiare è tenuto a rilasciare l'alloggio; a decorrere dalla mensilità successiva alla data di adozione del provvedimento di revoca si applica il canone di cui all'articolo 6, comma 2.

5 ter. Nei casi di revoca previsti dal comma 3, lettera d), si applica il comma 5 bis, fatta salva la facoltà per il nucleo familiare di presentare, entro la scadenza del termine per il rilascio dell'alloggio, la documentazione attestante il possesso dei requisiti per la permanenza nell'alloggio ai fini della stipula di un contratto di locazione ai sensi di questa legge.

6. In prima applicazione di questa legge i canoni oggettivi stabiliti ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1992 con riguardo ai contratti di cui al comma 2 sono aggiornati secondo i criteri previsti dall'articolo 6, comma 1, e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

7. Gli assegnatari degli alloggi ai sensi del comma 1 devono corrispondere, per l'anno 2008, un canone soggettivo pari al canone soggettivo corrisposto per il mese di dicembre 2007, aumentato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fatta salva la possibilità di diminuzione in caso di peggioramento significativo della condizione reddituale del nucleo familiare che occupa l'alloggio. A decorrere dal 2009 gli assegnatari devono corrispondere un canone soggettivo pari al canone sostenibile calcolato ai sensi di questa legge. Tuttavia, ad eccezione dei nuclei familiari che rifiutano il trasferimento in un alloggio di dimensioni idonee, il canone che essi devono corrispondere per gli anni dal 2009 al 2013 non può eccedere rispettivamente del 12, 24, 36, 48 e 60 per cento l'importo di quello dovuto per il mese di dicembre 2008. Questo comma si applica anche quando il provvedimento di concessione dell'alloggio ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1992 viene meno in seguito alla stipulazione con il nucleo familiare di un contratto di locazione a canone sostenibile ai sensi di questa legge.

8. Per l'anno 2008 gli enti locali non dispongono revoche dei provvedimenti di assegnazione degli alloggi per il caso previsto dal comma 3, lettera a).

8 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti l'indice ISTAT e i casi di diminuzione del canone per l'anno 2008 ai sensi del comma 7, nonché ogni altro elemento necessario a definire le condizioni per la permanenza negli alloggi pubblici da parte dei soggetti assegnatari ai sensi del comma 1.

9. A decorrere dalla data di trasformazione di ITEA in ITEA s.p.a. la Provincia, per conto degli enti locali in relazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, corrisponde alla società la differenza tra il canone oggettivo e il canone soggettivo, come determinati ai sensi, rispettivamente, dei commi 6 e 7. Anche in tali casi si applica quanto disposto dal secondo periodo del medesimo comma 9 dell'articolo 3.

9 bis. Su richiesta degli enti locali competenti la Provincia può stipulare in loro nome e per loro conto le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 5, e all'articolo 7, comma 5.

9 ter. Gli interventi programmati ai sensi dell'articolo 25 bis della legge provinciale n. 21 del 1992 e già parzialmente realizzati sono completati da ITEA s.p.a. con le modalità previste dal medesimo articolo, ancorché abrogato.

10. *omissis*

11. Alla revoca del provvedimento di assegnazione ai sensi di quest'articolo provvede l'ente locale; in tal caso continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 27, comma 5, della legge provinciale n. 21 del 1992, ancorché abrogato. Analogamente spetta all'ente locale la verifica della condizione economico-patrimoniale, fatta salva la verifica annuale per la permanenza nell'alloggio che è svolta da ITEA s.p.a.

12. I provvedimenti di sospensione delle revoche dell'assegnazione già adottati ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1992 mantengono la loro efficacia fino a quando permangono le condizioni che li hanno determinati.

13. Ai nuclei familiari che fruiscono di integrazioni al canone ai sensi dell'articolo 33 bis della legge provinciale n. 21 del 1992 tale beneficio è erogato anche per l'anno 2008, fatta salva l'ipotesi di ammissione ai benefici previsti da questa legge.

13 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli assegnatari in via temporanea di un alloggio pubblico ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale n. 21 del 1992 hanno titolo, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione, alla stipula di un contratto di locazione ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

13 ter. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino a diversa disposizione è sospesa l'applicazione dell'articolo 3, comma 8, lettera c). Il presente comma non si applica con riferimento ai benefici già concessi prima del 1° gennaio 2010 ai nuclei familiari indicati nell'articolo 3, comma 3, lettere b) e c). In via transitoria, nel medesimo periodo e con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2010, il contributo integrativo concesso ai nuclei familiari indicati nell'articolo 3, comma 3, lettere b) e c), è disciplinato con le modalità individuate da una deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che individua, in particolare, il limite massimo della condizione economica per l'accesso all'agevolazione, la sua durata e i suoi importi minimi e massimi, nel rispetto del primo periodo di questo comma.

14. I pareri del Consiglio delle autonomie locali previsti da questa legge, fino alla sua costituzione, sono sostituiti dai pareri dell'organismo più rappresentativo dei comuni in ambito provinciale. Le intese previste da questa legge in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali, fino alla sua costituzione, sono sostituite:

- a) da intese tra Provincia e rappresentanza unitaria dei comuni ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto d'autonomia, nel caso esse abbiano ad oggetto la definizione o il riparto dei fondi;
- b) da intese tra la Provincia e l'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni in ambito provinciale in tutti gli altri casi.

~~15. In attesa della trasformazione in società per azioni, ITEA può adottare un bilancio riferito al solo esercizio 2006 sulla base di specifiche direttive della Giunta provinciale relative all'impostazione del bilancio medesimo; le medesime direttive possono prevedere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43 (Disposizioni inerenti il bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 dell'Istituto trentino per l'edilizia abitativa) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, che ITEA adotti un bilancio che rispetti il solo equilibrio finanziario. (abrogato)~~

15 bis. Nel periodo previsto dal comma 9 dell'articolo 3, i cambi degli alloggi sono richiesti ad ITEA s.p.a. che vi provvede senza necessità di preventiva autorizzazione dell'ente locale; nel caso il cambio sia richiesto da nuclei familiari che, sulla base di un accordo reciproco, intendono trasferirsi l'uno nell'alloggio dell'altro, il cambio dell'alloggio è disposto da ITEA s.p.a. unicamente tenuto conto dei bisogni dei nuclei familiari e delle esigenze di razionalizzazione del patrimonio abitativo di ITEA s.p.a. purché l'operazione

non comporti costi a carico della società o dell'ente locale.

15 ter. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il canone sostenibile non può essere inferiore a 40 euro e, per i nuclei familiari aventi i requisiti previsti per la permanenza negli alloggi, non può essere superiore al canone oggettivo dell'alloggio occupato. Il regolamento di esecuzione può determinare il canone sostenibile tenendo conto, oltre che della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, anche della classe energetica dell'immobile.

15 quater. I titolari di contratti di locazione con patto di futura vendita stipulati ai sensi delle leggi provinciali previgenti, destinatari di un provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione, possono chiedere la cessione in proprietà dell'alloggio locato. Il prezzo di cessione è stabilito da ITEA s.p.a. al valore di mercato, tenuto conto dell'occupazione dell'alloggio, ed è diminuito delle quote mensili di riscatto, risultanti dal contratto di locazione, già versate alla società alla data di acquisto dell'alloggio, rivalutate dalle date dei rispettivi versamenti sino a quella d'acquisto. La mancata accettazione del prezzo di cessione, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della proposta formulata da ITEA s.p.a., comporta la decadenza del diritto d'acquisto dell'alloggio.

15 quinquies. In attesa di una revisione complessiva della disciplina provinciale che assicuri equità nell'erogazione delle provvidenze pubbliche, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea presentano la documentazione attestante la condizione economico-patrimoniale dei componenti del nucleo familiare nel paese di origine e di provenienza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce i tempi e le modalità per l'applicazione di questo comma, anche progressiva e comunque non anteriore al 31 dicembre 2020; la predetta deliberazione può individuare le disposizioni di questa legge che cessano di trovare applicazione a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione medesima."

Nota all'articolo 28

- L'articolo 2 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 2

Procedura di affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea

Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea

~~1. Per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici, all'affidamento di incarichi tecnico-professionali e all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); negli affidamenti di lavori pubblici il responsabile del procedimento seleziona almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma.~~

1. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), le amministrazioni aggiudicatrici operano in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici. Con regolamento possono essere definiti

criteri e modalità per l'applicazione di questo comma.

1 bis. Nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria e sanitaria delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, o consistenti in interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, la Giunta provinciale definisce un elenco di lavori, servizi, forniture nonché di servizi di ingegneria e architettura, della Provincia, dei suoi enti strumentali o di altre amministrazioni aggiudicatrici compresi nel sistema provinciale integrato previsto dall'articolo 79 dello Statuto, per i quali le amministrazioni aggiudicatrici operano in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020. Per ogni intervento individuato nell'elenco, la Giunta provinciale nomina il soggetto responsabile che, con propria determinazione motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.

2. ~~In ogni caso, anche in alternativa a quanto previsto dal comma 1, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea utilizzando le procedure di affidamento previste dall'ordinamento vigente. (abrogato)~~

3. I lavori sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'offerta tecnica è valutata sulla base dei seguenti elementi da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione:

- a) il rapporto tra l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate, i nominativi dei singoli subappaltatori e la qualità organizzativa delle risorse impiegate da tutte le imprese esecutrici nell'esecuzione del contratto, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettere l) ed n), della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016); resta fermo il divieto di frazionare fra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle work breakdown structures (WBS);
- b) l'impegno da parte del concorrente ad acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della prestazione da microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando i nominativi dei singoli fornitori;
- c) per le prestazioni affidate in subappalto, l'impegno del concorrente a praticare il minor ribasso rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, al fine di assicurare la qualità nell'esecuzione del contratto.

4. *omissis*

5. Negli affidamenti di lavori pubblici l'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare altri elementi di valutazione di natura quantitativa o tabellare, in aggiunta a quelli previsti dal comma 3, se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e tempestività, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere motivatamente ~~a criteri di valutazione di natura discrezionale~~ **solo a criteri di valutazione di natura qualitativa** se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto.

5 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per l'affidamento di servizi e forniture le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare gli elementi di valutazione previsti dal comma 3, in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. ~~Le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare criteri diversi da quelli del comma 3, anche di natura discrezionale. (soppresse)~~ Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.

6. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

6 bis. La componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, individuate nel regolamento di attuazione della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

7. *omissis*

8. Con regolamento di attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale, conformi a quanto previsto dall'articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993,

solamente nel caso di ricorso ai criteri di cui al comma 3.

8 bis. Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando o dalla data di invio della lettera di invito.

9. Quest'articolo, ~~ad eccezione del comma 1,~~ **(soppresse - da art. 33)** si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ~~ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.~~ **(soppresse - da art. 33)"**

Nota all'articolo 29

- L'articolo 3 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 3

Procedura di appalto dei lavori pubblici di importo inferiore alla soglia europea
Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea

01. Le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020.

1. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 ~~procedono all'appalto di lavori~~ **possono sempre procedere all'appalto di lavori** con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti.

2. Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del comma 1, il responsabile del procedimento seleziona un numero di imprese da invitare compreso tra dieci e quindici, per i lavori di importo complessivo inferiore a 2 milioni di euro, o compreso tra dieci e venti, negli altri casi.

3. Gli appalti di lavori pubblici di importo superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, di questa legge. **Si applicano i commi 5, 6, 6 bis e 8 dell'articolo 2.**

~~4. Per i medesimi fini del comma 1, se l'importo stimato, per singolo contratto, non è superiore a 150.000 euro gli inviti inviati ai sensi dell'articolo 52, comma 9, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono rivolti ad almeno cinque imprese ritenute idonee. (abrogato)~~

~~5. I commi 5, 6, 6 bis e 8 dell'articolo 2 trovano applicazione anche agli affidamenti disciplinati da quest'articolo. (abrogato)~~

5 bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 e, con riguardo agli affidamenti di importo superiore alla soglia prevista dal comma 01, dall'articolo 16, comma 2, lettere a) e c), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.

5 ter. Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento nei casi di affidamento diretto, aumentati a quattro mesi negli altri casi.

5 quater. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, l'amministrazione aggiudicatrice non richiede le garanzie per la partecipazione alla procedura, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che l'amministrazione aggiudicatrice indica

nell'atto di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia per la partecipazione alla procedura, il relativo ammontare è dimezzato.

6. Quest'articolo si applica alle procedure la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ~~ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data.~~**(soppresse - da art. 33)"**

Nota all'articolo 31

- L'articolo 7 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 7

Ulteriori misure di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto e per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, applicano quanto previsto da quest'articolo.

2. Per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico in deroga a quanto previsto dal capo X della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 non è richiesto il parere del comitato tecnico amministrativo in ordine al ricorso all'affidamento di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di validazione del progetto quando la progettazione è oggetto del contratto di appalto. Non è inoltre richiesto il parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto originario, in ordine a varianti a contratti in corso di esecuzione, senza aumento di spesa rispetto all'importo finanziato per l'opera e di importo inferiore al 20 per cento dell'importo originario di contratto, purché l'incidenza delle modifiche rientranti nel caso previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera f), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sia di importo inferiore al 5 per cento dell'importo originario di contratto.

2 bis. Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente comma si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19.

2 ter. In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per ragioni di urgenza previste dalla normativa statale. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.

2 quater. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

3. Il responsabile del procedimento, anche in assenza di specifica indicazione nel provvedimento a contrarre, può autorizzare la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia.

4. *omissis*

5. Lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara non è obbligatorio in caso di procedure di gara svolte con sistemi elettronici.

6. Per l'anno 2020, in deroga alla normativa provinciale vigente, la Provincia e gli enti locali sono autorizzati a liquidare agli aggiudicatari di contratti di lavori o di fornitura di beni e servizi, anche già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, le prestazioni rese alla data di richiesta di pagamento nei limiti degli impegni di spesa assunti in relazione ai cronoprogrammi della spesa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le disposizioni attuative di questo comma.

7. ~~Quest'articolo, ad eccezione del comma 6, si applica per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge,~~ **si applica (modifica introdotta da art. 33)** anche con riguardo a procedure di gara in corso e a contratti già stipulati alla medesima data."

Nota all'articolo 32

- L'articolo 17 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee 2016 - e cioè della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 17

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo. La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare. Il regolamento di attuazione può stabilire il peso da attribuire alla componente economica, in relazione al diverso oggetto del contratto. Il peso da attribuire alla componente economica non può comunque essere superiore al 30 per cento o, in caso di appalti ad alta intensità di manodopera, al 15 per cento.

2. Quando una disposizione normativa determina la misura della remunerazione di taluni servizi o impone un prezzo fisso per determinate forniture, le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità. Allo stesso modo, per i servizi indicati nell'articolo 16, comma 2, lettera c), l'elemento relativo al prezzo può assumere la forma di un prezzo fisso, rispetto al quale i concorrenti competono solo in base alla qualità. In questi casi, in alternativa, le amministrazioni aggiudicatrici valutano anche il prezzo con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, nei casi e con le modalità individuati dal regolamento di attuazione.

3. Con riferimento agli appalti, l'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara o nell'invito gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto sono individuati, se possibile, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. La ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo risulta appropriato in considerazione della rilevanza dell'elemento per l'oggetto del contratto. Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive e debitamente motivate l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi di valutazione in ordine decrescente d'importanza.

4. Nelle concessioni l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi in ordine decrescente d'importanza. Se l'amministrazione aggiudicatrice riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente, l'amministrazione aggiudicatrice può, in via eccezionale, modificare l'ordine degli elementi di aggiudicazione per tenere conto di questa soluzione innovativa. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine d'importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE, o pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, della medesima direttiva. La modifica dell'ordine non deve dare luogo a discriminazioni.

5. Gli elementi di valutazione dell'offerta, che possono essere considerati in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono, a titolo esemplificativo:

- a) la qualità, compreso il pregio tecnico e le caratteristiche estetiche e funzionali;
- b) le caratteristiche ambientali, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o delle prestazioni;
- b bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea o di un marchio equivalente in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto;
- b ter) negli affidamenti per l'acquisizione di forniture, le minori emissioni di anidride carbonica prodotte per la consegna dei beni;
- c) l'impegno a fornire pezzi di ricambio degli impianti;
- d) la qualità realizzativa, intesa quale apporto di migliorie di carattere tecnico nell'esecuzione del contratto, su aspetti puntualmente indicati nei documenti di gara;
- e) la professionalità del personale incaricato dell'esecuzione del contratto;

- f) l'approvvigionamento, il conferimento e l'acquisizione delle forniture e le caratteristiche dei mezzi d'opera utilizzati, con riferimento alla tutela dell'ambiente, anche in relazione al contesto in cui è realizzata l'opera;
- g) l'organizzazione complessiva del cantiere, anche sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della sicurezza per i lavoratori, da valutare mediante strumenti e metodi scientifici convalidati, individuati dal regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche in una logica d'integrazione e miglioramento del piano di sicurezza;
- h) la durata della realizzazione dell'opera pubblica, intesa come congruità dei tempi realizzativi rispetto a quanto previsto dalla lettera g);
- i) la formazione professionale che l'appaltatore intende organizzare per il personale impiegato nell'esecuzione del contratto, intesa anche quale professionalizzazione di nuove maestranze tecniche e operative mediante contratti di lavoro e stage con premialità differenziata, se non retribuiti;
- j) la qualità del fascicolo delle manutenzioni, con riferimento alla qualità dei prodotti forniti e alle loro ricadute in termini di contenimento dei costi di manutenzione e di gestione dell'opera;
- k) il coinvolgimento da parte del concorrente di giovani professionisti o imprese di nuova costituzione nelle procedure di gara, a condizione che agli stessi soggetti siano affidati l'esecuzione di lavori o servizi;
- l) l'impegno del concorrente, in relazione alla qualità organizzativa delle risorse utilizzate, a garantire nella conduzione della commessa un'adeguata qualificazione dei rapporti di lavoro dipendente, con riferimento al miglior rapporto numerico tra i lavoratori a tempo parziale e a tempo pieno; è valutata, inoltre, la maggiore anzianità professionale dei lavoratori, l'adeguatezza delle professionalità strutturalmente presenti nell'impresa, in relazione all'inquadramento derivante da contratti collettivi, e l'impiego di maestranze con contratto a tempo indeterminato;
- m) il coinvolgimento da parte del concorrente delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso l'impegno ad affidare in subappalto ~~l'esecuzione di parte della prestazione a queste imprese;~~
- ~~m bis) negli affidamenti di servizi, il coinvolgimento nel raggruppamento temporaneo di imprese di micro, piccole e medie imprese locali al fine di valorizzare la territorialità e la filiera corta; (abrogata)~~
- n) l'impegno del concorrente a utilizzare per l'esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a livello locale;
- o) elementi attinenti alla territorialità o alla filiera corta, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- p) nel conferimento di incarichi di fornitura di derrate alimentari, la preferenza per le forniture che comportano minori emissioni di anidride carbonica o che prevedono l'acquisto di prodotti alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- q) nel conferimento del servizio di ristorazione collettiva, l'utilizzo di modalità organizzative e gestionali a basso impatto ambientale, per esempio con riferimento allo smaltimento dei rifiuti o ai consumi energetici, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
- r) le ricadute occupazionali, l'integrazione sociale di persone svantaggiate, l'assunzione di personale con forme contrattuali di avviamento o di reinserimento al lavoro, l'attuazione di azioni di formazione per disoccupati e giovani;
- r bis) per gli affidamenti aventi ad oggetto servizi o forniture, il progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, quando l'aggiudicatario esegue il contratto con l'impiego di tali lavoratori ai sensi dell'articolo 32, comma 3;
- s) la tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi;
- t) negli incarichi di progettazione, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a s), l'applicazione dei principi di sobrietà, l'impostazione progettuale e l'idoneità del progetto a essere suddiviso in lotti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione;
- u) in caso di concessioni, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a t), la durata del contratto, la redditività, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti;
- v) la qualità organizzativa delle risorse umane, riferita in particolare alle modalità di gestione intese a realizzare con misure concrete la conciliazione fra lavoro e vita privata, risultante ad esempio da certificazioni - acquisite o il cui processo è avviato - quali "Family audit" o equivalenti;

v bis) il possesso di certificazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, certificazioni ambientali o l'adesione ai modelli di organizzazione e di gestione indicati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)."

Nota all'articolo 33

- L'articolo 8 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 8

Disposizioni finali

Disposizioni finali e transitorie

1. In considerazione della situazione di emergenza venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge possono essere adottate modificazioni ai vigenti regolamenti in materia di contratti pubblici e ulteriori disposizioni di attuazione di questo capo e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che devono esprimersi entro cinque giorni dalla richiesta; decorso il predetto termine il parere si intende favorevole senza condizioni. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Per quanto non diversamente disposto da questa legge, continua a trovare applicazione la normativa provinciale in materia di contratti pubblici.

2 bis. Questo capo si applica alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e agli altri soggetti che sono tenuti all'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

2 ter. Le disposizioni di questo capo, ad esclusione di quelle per le quali è disposto diversamente all'interno della disposizione medesima, si applicano alle procedure per le quali la determina a contrarre è adottata entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 76 del 2020 o entro quello successivo eventualmente previsto dalla normativa statale.

2 quater. Gli articoli 2, 3, 4 e i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater dell'articolo 7, come modificati o inseriti dalla sezione VI della legge provinciale concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022" si applicano alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata dopo la data di entrata in vigore del presente comma."

- Per le modifiche all'articolo 2 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 si veda la nota all'articolo 28.

Per le modifiche all'articolo 3 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 si veda la nota all'articolo 29.

Per le modifiche all'articolo 7 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 si veda la nota all'articolo 31.

- Gli articoli 5, 6 e 7 bis della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 5

Semplificazione degli affidamenti a operatori economici iscritti in elenchi

1. Al fine dell'iscrizione nell'elenco previsto per la selezione degli operatori economici dall'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, gli operatori rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e, se richiesti, al possesso dei requisiti di selezione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria all'iscrizione. A tal fine l'operatore economico utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE). L'operatore economico rinnova la propria

dichiarazione ogni sei mesi e, in caso di variazione dei dati forniti e delle dichiarazioni rese, aggiorna entro dieci giorni la propria posizione; in ogni caso l'operatore economico può chiedere la sospensione della propria iscrizione.

2. Con cadenza annuale la struttura provinciale competente per la gestione dell'elenco verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di selezione eventualmente stabiliti su un campione significativo di operatori economici non inferiore al 6 per cento degli iscritti nell'elenco previsto dal comma 1. Se è accertato, in contraddittorio con l'operatore economico, il mancato possesso dei requisiti, è disposta la sospensione dell'operatore economico dall'elenco per un periodo da tre a dodici mesi e la segnalazione alle autorità competenti.

3. Al momento dell'indizione della procedura per l'affidamento di lavori, servizi o forniture effettuati selezionando gli operatori economici dall'elenco previsto dal comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice richiede agli operatori economici invitati di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura, e verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti.

4. La Provincia può affidare la funzione di controllo delle dichiarazioni rese ai sensi di quest'articolo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Gli stati, le qualità personali e gli altri fatti che sono controllati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, ai sensi di questo comma, sono individuati nell'accordo di programma previsto dall'articolo 19 (Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20; l'accordo regola anche gli altri aspetti connessi allo svolgimento della predetta attività.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

6. Per l'autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei subappaltatori non vengono effettuati se il subappaltatore è iscritto nell'elenco previsto dal comma 1 o è abilitato al mercato elettronico provinciale.

7. *omissis*

8. Quest'articolo si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data in entrata in vigore di questa legge ~~ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data~~ (**soppresses**), ad eccezione del comma 6, che si applica anche alle autorizzazioni al subappalto relative a contratti già stipulati.

Art. 6

Affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia europea

1. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, la selezione dei soggetti per l'affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, mediante affidamento diretto o mediante confronto concorrenziale, è effettuata secondo quanto previsto da quest'articolo.

2. Nei casi di affidamento diretto, l'affidatario è individuato in deroga alla procedura prevista dall'articolo 24 bis del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici), con le modalità previste dall'articolo 25 bis del medesimo decreto e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. Ferma restando la possibilità per il responsabile del procedimento di derogarvi, ove lo ritenga necessario, costituiscono riferimento per la congruità del ribasso offerto le seguenti percentuali di ribasso o la loro media pesata se l'affidamento ha ad oggetto opere appartenenti a più di una tipologia di opera:

- a) per le opere "edilizia -strutture impianti": ribasso minimo 10 per cento, ribasso massimo 20 per cento;
- b) per le opere "geologia": ribasso minimo 15 per cento, ribasso massimo 25 per cento;
- c) per le opere "mobilità - idraulica - informazione - paesaggio - urbanistica": ribasso minimo 20 per cento, ribasso massimo 30 per cento;
- d) per le opere "coordinamento sicurezza": ribasso minimo 25 per cento, ribasso massimo 35 per cento.

3. In caso di affidamento di incarichi tecnici mediante confronto concorrenziale, è invitato un numero

di soggetti idonei compreso tra cinque e dieci, selezionati con le modalità previste dall'articolo 25 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. Gli incarichi sono aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, oppure, solo se necessario in ragione della natura, oggetto o caratteristiche del contratto e in ogni caso, per la progettazione architettonica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.

4. Quest'articolo si applica agli affidamenti effettuati o alle procedure la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge ~~ed entro ventiquattro mesi dalla medesima data~~. **(soppresse)**

Art. 7 bis

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della realizzazione di lavori pubblici

1. In ragione della situazione venutasi a creare in conseguenza dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ~~per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge~~, **(soppresse)** la realizzazione di opere pubbliche può essere effettuata mediante affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, ponendo a base di gara il progetto preliminare o il progetto definitivo e chiedendo in sede di gara l'offerta di migliorie tecniche. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione di questo comma.

2. In ragione della situazione venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge provinciale 11 giugno 2019, n. 2 (Misure di semplificazione e potenziamento della competitività), nelle more dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, la dichiarazione di regolarità retributiva prevista dall'articolo 43, comma 5, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è rilasciata dalla struttura competente in materia di lavoro per un campione di richieste definito sulla base di criteri stabiliti dalla struttura medesima che tengano conto, fra l'altro, del valore e della durata dell'appalto, nonché dell'esito di controlli precedenti effettuati sulla medesima impresa. Le richieste non rientranti nel campione sono comunicate tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice che può procedere al pagamento del corrispettivo dovuto a prescindere dal rilascio della predetta dichiarazione di regolarità retributiva."

Nota all'articolo 34

- L'articolo 60 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 60

Supervisore degli investimenti provinciali per le opere pubbliche o di interesse pubblico

1. La Giunta provinciale può individuare opere pubbliche o di interesse pubblico, di particolare rilevanza per il bene e lo sviluppo della collettività, da sottoporre a monitoraggio ai fini della qualità e della tempestività dell'investimento pubblico.

2. Le opere di cui al comma 1 possono essere di competenza della Provincia o dei suoi enti strumentali o di altri soggetti, pubblici o privati, destinatari di un contributo provinciale e soggetti all'ordinamento provinciale sui contratti pubblici.

3. La Giunta provinciale individua le opere da sottoporre a monitoraggio in fase di programmazione, se di competenza della Provincia e dei suoi enti strumentali, o in fase di ammissione al finanziamento se di competenza degli altri soggetti indicati nel comma 2.

4. Il monitoraggio è affidato dalla Giunta provinciale ad uno o più soggetti, dipendenti della Provincia o dei suoi enti strumentali, dotati di adeguata professionalità e competenza in ordine all'ordinamento provinciale sui contratti pubblici.

5. Il soggetto incaricato del monitoraggio di una o più opere assorbe le funzioni di responsabile di progetto, previste dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici

1993), e assume la denominazione di supervisore degli investimenti provinciali.

6. Il supervisore degli investimenti provinciali svolge attività di verifica e impulso dello sviluppo temporale delle fasi realizzative delle opere e in particolare:

- a) segnala al responsabile del procedimento eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi;
- b) propone al responsabile del procedimento la conclusione di accordi con altre amministrazioni pubbliche nel caso in cui sia opportuno lo svolgimento di attività in collaborazione con le stesse;
- c) propone al responsabile del procedimento modifiche al cronoprogramma, al fine di perseguire la massima celerità nell'esecuzione dei lavori;
- d) controlla con continuità l'andamento delle procedure amministrative e dell'esecuzione dei lavori comunicando al responsabile del procedimento ogni scostamento significativo rispetto alle previsioni, e proponendo allo stesso le azioni più opportune al fine di ristabilire la tempistica programmata;
- e) propone al responsabile del procedimento l'indizione della conferenza di servizi;
- f) nel caso di concessione di lavori pubblici, svolge la funzione di vigilanza sul rispetto dei tempi del cronoprogramma, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali in ordine alla tempistica;
- g) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori medesimi;
- h) accerta che i tempi suppletivi previsti per le varianti in corso d'opera si inseriscano organicamente nella tempistica dell'intervento;
- i) si rapporta con l'audit per i finanziamenti europei;
- j) aggiorna con cadenza almeno trimestrale la Giunta provinciale sull'andamento dell'opera e propone le azioni più opportune in caso di ritardi o impedimento non superabili con il proprio ruolo.

7. Il supervisore degli investimenti provinciali per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale dell'osservatorio provinciale sui contratti pubblici e di ogni altra banca dati della Provincia, e può chiedere ogni informazione pertinente ai dirigenti provinciali ed ai soggetti responsabili delle opere sottoposte a monitoraggio, nel rispetto dell'articolo 20 di questa legge recante norme in materia di protezione dei dati personali. I soggetti destinatari del contributo provinciale sono tenuti a collaborare con il responsabile del monitoraggio; il mancato adempimento dell'obbligo informativo e il mancato rispetto delle indicazioni del supervisore possono comportare la revoca del contributo.

8. La Giunta provinciale stabilisce le disposizioni attuative di quest'articolo nonché i casi e le modalità di revoca del contributo e, a seguito delle segnalazioni del supervisore e previo contraddittorio con il responsabile del procedimento dell'opera, può nominare un commissario ad acta per portare a termine l'opera pubblica o di interesse pubblico. **Il commissario ad acta può operare in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito in legge con modificazioni della legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 76 del 2020.**"

Nota all'articolo 37

- L'articolo 7 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 7

Contributi a copertura del canone di locazione per immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali, professionali o del terzo settore

1. La Provincia può concedere contributi ai locatori di immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali o professionali o del terzo settore sospese dai provvedimenti statali volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto che rinunciano ai canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile o maggio 2020, anche se la sospensione è cessata alla data di entrata in vigore di questa legge. ~~Il contributo è concesso in compensazione fiscale a valere dall'anno 2021.~~ **Il contributo è concesso anche in compensazione fiscale a valere dall'anno 2021.** Analogamente il contributo può essere concesso anche agli imprenditori che rinunciano al corrispettivo per l'affitto di azienda.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinati gli aspetti necessari all'attuazione di quest'articolo. La deliberazione può individuare, in particolare:

- a) le tipologie di attività per le quali è concesso il contributo e le categorie catastali degli immobili per i

- quali è concesso il contributo;
- b) eventuali ulteriori condizioni richieste per la concessione, compresi i requisiti del beneficiario;
- c) la misura del contributo, i criteri e le modalità di concessione e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.
3. La deliberazione prevista dal comma 2 può prevedere la concessione del contributo anche nel caso di attività non sospese che hanno comunque subito significative diminuzioni di attività in ragione della crisi economica dovuta alla situazione di emergenza in atto.
4. Per i fini di quest'articolo, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - industria, PMI e artigianato)."

Nota all'articolo 40

- L'articolo 12 della legge provinciale sulla ricerca 2005 - e cioè della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 12

Statuto

1. Il Presidente della Provincia, nel rispetto di questa legge, è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario alla costituzione della fondazione provvedendo alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, a condizione che lo statuto ad esso allegato abbia i contenuti indicati da quest'articolo.
2. Lo statuto della fondazione è adottato nel rispetto di questa legge e prevede:
- a) ~~l'individuazione e le funzioni dei seguenti organi: consiglio d'amministrazione, presidente, comitato scientifico e collegio dei revisori; lo statuto può prevedere la presenza di altri organi; i componenti del comitato scientifico sono scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica;~~
- a) **l'individuazione e le funzioni dei seguenti organi: consiglio d'amministrazione, presidente, comitato scientifico e collegio dei revisori; lo statuto può prevedere la presenza di altri organi; il presidente e i componenti del consiglio d'amministrazione sono scelti tra persone di riconosciuta competenza scientifica o manageriale nei settori previsti dal comma 2 dell'articolo 9, due terzi dei quali vantano conoscenza ed esperienza nel settore agro-alimentare trentino; i componenti del comitato scientifico sono scelti tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica;**
- b) l'articolazione della struttura organizzativa della fondazione;
- e) ~~la competenza della Provincia, quale socio fondatore, a nominare i componenti del consiglio d'amministrazione e del collegio dei revisori, nonché il presidente della fondazione; nell'effettuazione delle predette nomine:~~
- 1) ~~un componente del consiglio d'amministrazione è individuato su designazione delle minoranze del Consiglio provinciale;~~
- 2) ~~un componente del consiglio d'amministrazione è individuato su designazione del personale in servizio presso la fondazione tra persone di alta e riconosciuta competenza scientifica o manageriale anche facenti parte del personale purché non ne siano rappresentanti sindacali; in prima applicazione e fino alla designazione da parte del personale del predetto componente, il consiglio d'amministrazione si intende comunque costituito in presenza degli altri componenti;~~
- 3) ~~un componente del consiglio d'amministrazione è individuato su designazione dell'Unione diplomati Istituto agrario San Michele all'Adige (UDIAS) in rappresentanza degli allievi ed ex allievi;~~
- 4) ~~due terzi dei componenti del consiglio d'amministrazione sono individuati su designazione degli organismi rappresentativi a livello provinciale delle cooperative di produzione agricola e delle organizzazioni professionali agricole;~~
- c) **la competenza della Provincia, quale socio fondatore, a nominare per la durata di cinque anni i componenti del consiglio d'amministrazione, del collegio dei revisori e il presidente della fondazione. Il consiglio di amministrazione è composto da otto membri, dei quali uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale e quattro designati dalle organizzazioni professionali agricole e dall'associazione di rappresentanza del movimento cooperativo trentino; per i designati è richiesta anche conoscenza ed esperienza nel settore agro-alimentare trentino. Nella nomina del**

consiglio di amministrazione è assicurata la rappresentanza di entrambi i generi;

- d) maggioranze qualificate per le determinazioni più rilevanti per l'ente e la sua attività;
 - e) l'adozione di un programma ~~pluriennale~~ **triennale** di attività, aggiornato annualmente;
 - f) le modalità e le procedure per assicurare la coerenza dell'attività della fondazione con la programmazione provinciale **attraverso, in particolare, misure di raccordo con le strutture provinciali competenti in materia di ricerca, di agricoltura e di formazione;**
 - g) l'obbligo di presentare annualmente alla Giunta provinciale una relazione sull'attività svolta;
 - h) il vincolo di destinare tutti gli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuire utili;
 - i) l'obbligo di adottare, entro sei mesi dalla data prevista dall'articolo 29, comma 3, un progetto di riorganizzazione delle strutture a essa conferite o che essa intende costituire nell'arco del primo triennio di attività; sul progetto sono preventivamente acquisite le osservazioni delle rappresentanze dei ricercatori e del restante personale; la fondazione Edmund Mach può far uso delle denominazioni già utilizzate dall'Istituto agrario di San Michele all'Adige e dal Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone e dalle loro articolazioni organizzative;
 - j) la restituzione alla Provincia dei beni mobili e immobili di proprietà della fondazione, nel caso che essa sia sciolta.
3. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 8.

Nota all'articolo 43

- L'articolo 13 della legge provinciale sull'artigianato 2002 - e cioè della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell'impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 13

Maestro artigiano e maestro professionale

1. Per favorire l'acquisizione di una particolare qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze del mestiere sono istituiti i titoli di maestro artigiano e di maestro professionale.

2. La Giunta provinciale individua, anche con più deliberazioni:

- a) le tipologie di mestieri per le quali possono essere conferiti i titoli di maestro artigiano e di maestro professionale;
- b) i requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano e del titolo di maestro professionale, che tengano conto dell'esperienza maturata in qualità di imprenditore **o di collaboratore familiare** per non meno di tre anni e dell'acquisizione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi, di un elevato grado di capacità tecnico-professionale e imprenditoriale nonché di nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere;
- c) i contenuti, le modalità e gli eventuali costi da mettere a carico degli interessati per lo svolgimento dei corsi previsti dalla lettera b);
- d) i casi in cui l'imprenditore può essere esonerato, in tutto o in parte, dall'obbligo di frequenza dei corsi previsti dalla lettera b);
- e) i criteri generali per il conferimento ai maestri artigiani e ai maestri professionali di incarichi specialistici di formazione in ordine alle attività formative organizzate dai soggetti operanti nell'ambito della formazione professionale, nonché di attività formative connesse all'apprendistato, al contratto di formazione e lavoro, alla qualificazione e riqualificazione dei lavoratori e dei disoccupati;
- f) la commisurazione dei compensi per gli incarichi di formazione previsti dalla lettera e).

2 bis. La Giunta provinciale può istituire corsi di aggiornamento per maestri artigiani e professionali, stabilendo anche gli eventuali costi da mettere a carico dei partecipanti.

2 ter. Per la figura del maestro artigiano le deliberazioni della Giunta provinciale previste da quest'articolo sono adottate previo parere della commissione provinciale per l'artigianato."

Nota all'articolo 44

- Gli articoli 5, 16 e 76 della legge provinciale sul commercio 2010 - e cioè della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 5

Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale

1. Per i requisiti morali e professionali necessari all'esercizio dell'attività commerciale, **compresa quella del commercio su aree pubbliche**, si applica il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

1 bis. L'attività commerciale può essere proseguita in assenza di requisiti professionali, se questi sono venuti a mancare nel corso dell'attività o in caso di subingresso per causa di morte, per il tempo strettamente necessario alla nomina di un soggetto in possesso di tali requisiti, nei casi e con le modalità definite dal regolamento di attuazione.

Art. 16

Adempimenti dei comuni

1. La Giunta provinciale, sulla base delle finalità e dei criteri indicati nell'articolo 28, comma 13, del decreto legislativo n. 114 del 1998, delibera gli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggi. Sulla base di questi indirizzi i comuni stabiliscono:

- a) i criteri, i limiti e le modalità per l'istituzione, lo spostamento e l'ampliamento dei mercati;
- b) i criteri e le modalità per la determinazione delle aree, del numero e della tipologia dei posteggi;
- c) i criteri per la determinazione della percentuale di posteggi da riservare ai produttori agricoli che esercitano la vendita diretta di prodotti agricoli con le modalità previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001;
- d) gli orari di effettuazione dell'attività di vendita;
- e) le aree nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a particolari condizioni ai fini della loro salvaguardia;
- f) i canoni per la concessione dei posteggi, tenuto conto anche delle infrastrutture di servizio predisposte sulle aree di mercato.

~~2. I criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono definiti con intesa in sede di conferenza unificata ai sensi dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dell'intesa. (abrogato)~~

2 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 1 bis, la Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma definisce con deliberazione i criteri per il rilascio delle concessioni relative ai posteggi per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche e la relativa decorrenza. Le concessioni sono assegnate tramite procedure pubbliche di selezione e i criteri sono orientati a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nei confronti dei diversi potenziali candidati.

3. La concessione del posteggio può essere sospesa o revocata per motivi di pubblico interesse. In tal caso l'interessato ha titolo a ottenere un altro posteggio nel mercato o nel territorio comunale, per il tempo della sospensione o in luogo del posteggio revocato.

4. I posteggi di mercato temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione sono assegnati, per la giornata di mancata utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che detengono il più alto numero di presenze nel mercato e sono in possesso del requisito della regolarità contributiva previsto dall'articolo 15, comma 1.

Art. 76

Altre disposizioni transitorie

~~1. Fino alla data stabilita dalla deliberazione prevista dall'articolo 16, comma 2, continua a trovare applicazione la disciplina previgente in materia di rilascio e di rinnovo della concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. A seguito dell'entrata in vigore della disciplina statale prevista dall'articolo 16, comma 2, la deliberazione della Giunta provinciale prevede, in adeguamento alla medesima,~~

~~anche le disposizioni eventualmente necessarie con riguardo ai provvedimenti di rilascio e ai rinnovi intervenuti prima della sua adozione. (abrogato)~~

1 bis. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 181, comma 4 bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le concessioni relative al commercio al dettaglio su aree pubbliche in scadenza il 31 dicembre 2020 sono rinnovate per dodici anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva se non sussistono gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività, secondo quanto previsto con apposita deliberazione della Giunta provinciale.

2. Fino all'approvazione della deliberazione prevista dall'articolo 22, comma 1, si applicano le disposizioni in materia di orari previste dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore di questa legge. I comuni non individuati come turistici dalla predetta deliberazione applicano la disciplina previgente fino all'attribuzione della qualificazione di comune ad attrazione commerciale ai sensi dell'articolo 22, comma 3; decorsi sei mesi dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 22, comma 2, nei comuni ai quali non è stata attribuita la qualificazione di comune ad attrazione commerciale si applica, fino all'eventuale attribuzione di tale qualificazione, la disciplina prevista da questa legge per i comuni diversi da quelli a economia turistica e ad attrazione commerciale.

3. Per tutte le violazioni nelle materie disciplinate da questa legge accertate fino alla data di entrata in vigore di questa legge rimangono applicabili le sanzioni e le procedure previste dalla legislazione provinciale vigente anteriormente alla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Alle domande di contributo presentate sulla base delle disposizioni abrogate da questa legge prima della data di entrata in vigore della medesima legge continua ad applicarsi la disciplina provinciale vigente anteriormente alla predetta data.

5. *omissis*

5 bis. Dalla data di entrata in vigore di questa disposizione l'applicazione della sezione VII del capo II e della relativa disciplina attuativa è sospesa fino a diversa previsione della legge provinciale e gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali nel rispetto della disciplina vigente in materia di lavoro e, in particolare, delle disposizioni relative all'orario notturno, festivo e ai turni di riposo. Gli esercenti rendono noto al pubblico con cartelli o altri idonei mezzi d'informazione, l'orario di apertura e chiusura dei propri esercizi. E' fatto salvo il potere di adottare, sulla base della normativa vigente, provvedimenti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente, della salute, della quiete pubblica, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.

5 ter. In relazione alla perdurante situazione di crisi economico-finanziaria la Giunta provinciale può modificare le ipotesi di revoca dei contributi concessi nel periodo 2007 - 2012, agli esercizi già operanti alla data del 30 giugno 2009, ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera a), e comma 3, nonché ai sensi della disciplina provinciale previgente che aveva le medesime finalità.

5 quater. Per le finalità dell'articolo 1, comma 1, lettere c), e), f) e g), allo scopo di favorire l'insediamento di attività commerciali di piccolo dettaglio che garantiscano alla popolazione un servizio di prossimità, sia nelle aree centrali, sia in quelle periferiche e montane, la Provincia può concedere, limitatamente all'anno 2020, un premio di insediamento, nella misura massima di 5.000 euro, alle imprese che attivano e mantengono aperto per almeno due anni un negozio di vicinato definito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), purché non collocato all'interno di un centro commerciale previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Nella determinazione dei criteri per l'accesso la deliberazione tiene conto dei parametri di svantaggio dei territori in cui è proposta l'apertura dell'esercizio, valorizzando le produzioni tipiche del territorio e nuove forme di economia circolare. Se il comune nel quale è situato l'esercizio si trova a un'altitudine superiore a quattrocento metri e a una distanza di almeno dieci chilometri dalle uscite autostradali il premio può essere riconosciuto nella misura massima di 10.000 euro. Gli aiuti previsti da questo comma sono concessi nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore."

Nota all'articolo 45

- L'articolo 1 della legge provinciale 3 luglio 2020, n. 4, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali

1. Per favorire la conservazione delle peculiarità socio-culturali e paesaggistico-ambientali, gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto da quest'articolo in relazione all'attrattività turistica dei territori e a garanzia del pluralismo nella concorrenza.

2. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione i comuni ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale/turistica nei quali è ammessa l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive. La deliberazione può individuare i periodi di apertura degli esercizi, con riferimento alla vocazione turistica dei territori, o specifiche aree dei territori comunali in cui si limita la possibilità di apertura, sempre nel rispetto degli obiettivi del comma 1.

3. La Giunta provinciale entro il 31 ottobre 2020, quale modalità ordinaria, modifica o integra la deliberazione prevista dal comma 2 acquisendo preventivamente il parere del Consiglio delle autonomie locali, delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, delle associazioni datoriali del commercio e delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale.

4. In occasione di grandi eventi o manifestazioni che richiama un notevole afflusso di persone i comuni possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per un massimo di diciotto giornate annue. I comuni acquisiscono il parere delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, delle associazioni datoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale in ordine alla programmazione di queste deroghe.

5. Quest'articolo non si applica a:

- a) i soggetti e le attività indicati dagli articoli 2 e 27, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010);
- b) gli esercizi commerciali interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici e alberghieri che effettuano la vendita esclusivamente a favore delle persone alloggiate;
- c) gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, di autolinee e aeroportuali;
- d) gli impianti di distribuzione automatica di carburante;
- e) le ulteriori attività individuate dalla Giunta provinciale.

6. La violazione di quest'articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro e contestualmente con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo da uno a sette giorni; in caso di recidiva la sanzione accessoria è raddoppiata. ~~Per l'applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).~~ **Per l'applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 nonché l'adozione della sanzione amministrativa accessoria spettano al comune territorialmente competente. Le somme riscosse ai sensi di questo comma sono introitate nel bilancio del comune competente.**

6 bis. In prima applicazione per l'anno 2020, i comuni possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per un massimo di dodici giornate, previo parere delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello locale, delle associazioni datoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale in ordine alla programmazione di queste deroghe. L'articolo 1, comma 4, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021."

Nota all'articolo 46

- L'articolo 10 della legge provinciale sull'agriturismo 2019 - e cioè della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo e modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 10

Dizioni riservate, marchio e classificazione dell'offerta agrituristica

1. È riservato alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica, in conformità a questa legge, l'uso della denominazione "agriturismo" e dei termini attributivi derivati, quali "esercizio agrituristico", "operatore agrituristico", "locale agrituristico", "agritur", "fattoria didattica" e "agricampeggio".

2. È fatto divieto agli esercizi dell'attività agrituristica di utilizzare denominazioni ambigue e diverse rispetto a quelle previste dal comma 1, quali "ristorante", "bar", "pizzeria" e denominazioni derivate.

3. Per classificare l'offerta agrituristica trentina, il regolamento di esecuzione definisce il sistema di classificazione degli esercizi di agriturismo in relazione alle caratteristiche delle strutture, delle dotazioni e dei servizi offerti.

~~4. Per qualificare l'offerta agrituristica trentina, con deliberazione della Giunta provinciale è definito il marchio di qualità agrituristica da assegnare alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica, secondo la disciplina dell'Unione europea in materia di marchi.~~

4. Per qualificare l'offerta agrituristica trentina la Giunta provinciale promuove il marchio di qualità agrituristica, da assegnare alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia.

~~5. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuate sottospecificazioni del marchio, in relazione a una particolare caratterizzazione o qualificazione della struttura, delle dotazioni e dei servizi offerti. In ogni caso sono individuate le seguenti sottospecificazioni del marchio:~~

~~a) esercizi agrituristici di ospitalità ippoturistica;~~

~~b) esercizi agrituristici per il cicloturismo: (abrogato)~~

6. Con riferimento ai commi 4 e 5 si applica l'articolo 81 (Marchi ed attestati di qualità dei servizi) del decreto legislativo n. 59 del 2010."

Nota all'articolo 47

- L'articolo 23 bis della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001 - e cioè della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade del vino e dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 23 bis

Attività di enoturismo

1. Ai sensi di questa legge con il termine enoturismo si intendono:

- a) tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti;
- b) la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali nell'ambito delle cantine **e dei vigneti.**

2. L'attività enoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile se svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato.

3. Le attività di degustazione e di commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, nell'ambito dell'attività di enoturismo, possono essere effettuate pure in abbinamento a prodotti agroalimentari freddi, anche manipolati, trasformati o preparati dall'azienda stessa e pronti per il consumo, aventi le caratteristiche stabilite dal comma 4. Le attività di cui al presente comma sono effettuate nel rispetto delle discipline e delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente. È esclusa l'attività che prefigura un servizio di somministrazione di pasti.

4. I prodotti agroalimentari previsti dal comma 3 devono essere prevalentemente prodotti alimentari

della propria azienda agricola, di altre imprese agricole trentine e prodotti alimentari trasformati in provincia di Trento. Il regolamento di esecuzione stabilisce le modalità di verifica dei limiti previsti da questo comma, nonché i prodotti alimentari da escludere dal calcolo per il rispetto dei limiti.

5. Lo svolgimento delle attività enoturistiche nel rispetto di questa legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola. Le attività di enoturismo possono essere effettuate anche nei locali della cantina adibiti alla trasformazione o alla vendita, ferme restando le norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

6. Le aziende del settore vitivinicolo e del settore vinicolo che intendono esercitare un'attività di enoturismo presentano al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività una SCIA ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), in conformità a quanto previsto dalla presente legge. La SCIA specifica la collocazione e le caratteristiche delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività, il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività, i periodi e gli orari di apertura. I contenuti e la documentazione da allegare sono stabiliti dal regolamento di esecuzione; la modulistica è definita con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di agricoltura. Una copia della SCIA è immediatamente trasmessa dal comune alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

7. Alle aziende agricole che svolgono attività di agriturismo, se intraprendono anche l'attività enoturistica, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di agriturismo.

8. Gli operatori di enoturismo hanno l'obbligo di:

- a) esercitare le attività di enoturismo conformemente a quanto dichiarato nella SCIA;
- b) comunicare preventivamente al comune le eventuali variazioni apportate ai periodi e agli orari di apertura al pubblico, nonché ai prezzi per i servizi offerti, oppure la cessazione dell'attività;
- c) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una copia della SCIA e l'elenco dei prodotti aziendali;
- d) rispettare le disposizioni attuative stabilite ai sensi del comma 14.

9. La vigilanza sull'osservanza di questo articolo e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai comuni e dalla Provincia. Il personale incaricato della vigilanza, munito di un apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso ai locali e alle strutture adibiti all'attività enoturistica, nonché ai registri e alle altre scritture connesse all'impresa agricola.

10. Per le violazioni di questo articolo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro per chi esercita le attività di enoturismo in assenza della SCIA prevista dal comma 6;
- b) il pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro per chi esercita le attività enoturistiche in difformità a quanto dichiarato nella SCIA;
- c) il pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro per chi, abusivamente, utilizza nel materiale illustrativo, pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione o di esposizione al pubblico, la dizione enoturismo o suoi derivati, oppure il relativo logo;
- d) il pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro per chi viola le disposizioni del regolamento di esecuzione che disciplinano la quota minima di prodotti agroalimentari locali o tipici ai sensi del comma 4; questi valori edittali sono dimezzati se la violazione è di lieve entità, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione;
- e) il pagamento di una somma da 100 a 600 euro per chi viola gli altri obblighi stabiliti dal comma 8.

11. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge n. 689 del 1981. Il comune dove si trovano i locali e le strutture adibiti alle attività di enoturismo emette l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio del comune.

12. Il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati ai sensi di quest'articolo.

13. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - media nazionale - verificatasi nei cinque anni precedenti. A questo scopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio la Giunta provinciale fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento dell'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, oppure per difetto se è inferiore a questo limite.

14. La Giunta provinciale con regolamento definisce i requisiti e gli standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione di questo articolo. **Il regolamento può prevedere le modalità e le condizioni per lo svolgimento delle iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo per la promozione di tradizioni enogastronomiche locali, anche organizzate occasionalmente in collaborazione con imprese di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto delle discipline della tutela del territorio, della sicurezza pubblica e delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente.**

15. Le aziende del settore vitivinicolo e del settore vinicolo operanti ai sensi del testo previgente di questo articolo, se intendono svolgere attività di enoturismo, devono presentare la SCIA prevista dal comma 6 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suo nuovo testo. Una copia della SCIA è immediatamente trasmessa dal comune alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

16. Questo articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del suo regolamento di esecuzione."

Nota all'articolo 48

- L'articolo 32 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 32

Scioglimento degli organi e soppressione del consorzio di miglioramento fondiario di primo e di secondo grado

1. Qualora gli organi del consorzio di miglioramento fondiario di primo o di secondo grado compiano gravi e persistenti violazioni di legge o dello statuto o non assicurino il normale funzionamento del consorzio, la Giunta provinciale dispone lo scioglimento degli organi amministrativi del consorzio e nomina un commissario per reggere il consorzio per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a un anno, **salvo proroghe fino a un massimo di cinque anni**, per l'espletamento dei compiti affidatigli.

2. Il commissario ha l'obbligo di indire le elezioni per la ricostituzione degli organi del consorzio ovvero, qualora ritenga che non sussistono più le condizioni per il proseguimento dell'attività del consorzio, propone alla Giunta provinciale, sulla base di un'apposita relazione, la soppressione del consorzio.

3. Nel caso in cui il commissario ritenga che sussistono le condizioni per la prosecuzione dell'attività del consorzio, la Giunta provinciale nomina una consulta composta da cinque a sette consorziati scelti in modo da garantire la rappresentanza di tutto l'ambito territoriale ricompreso nel perimetro consorziale.

4. Nel provvedimento di nomina è determinata l'indennità dovuta al commissario che è assunta a carico del consorzio."

Nota all'articolo 49

- L'articolo 38 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 - e cioè della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 38

Cessione gratuita di beni

1. I beni immobili e i loro arredi, acquisiti al patrimonio della Provincia da oltre cinque anni e per i quali non sia prevista una specifica diretta utilizzazione per scopi istituzionali da parte della Provincia medesima, possono essere ceduti a titolo gratuito, in proprietà o in uso, ai comuni o loro forme associative, agli enti od organismi di cui all'articolo 2 nonché alle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, per motivi di pubblico interesse. **Se è effettuata nei confronti di soggetti appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale, per la cessione gratuita è considerato sufficiente il motivo di pubblico interesse del soggetto beneficiario; quest'interesse può essere perseguito anche mediante la concessione del bene a terzi.**

2. Nel caso di cessione in proprietà, i beni di cui al comma 1 non possono essere alienati dal cessionario, salvo quanto previsto dal comma 3. Il vincolo di inalienabilità è annotato nel libro fondiario.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, la Provincia può autorizzare il cessionario alla permuta totale o parziale dei beni acquisiti in proprietà ai sensi del comma 1, purché permanga anche nei confronti

dei beni acquistati a titolo di permuta la destinazione di pubblico interesse già inerente al bene originariamente ceduto ovvero altra destinazione di pubblico interesse individuata nella autorizzazione di cui al presente comma. In tal caso il vincolo di inalienabilità è annotato nel libro fondiario a carico del bene acquistato. **L'autorizzazione può essere contestuale alla cessione gratuita effettuata ai sensi del comma 1 se l'interesse pubblico perseguito dal soggetto beneficiario è realizzato mediante la permuta totale o parziale dei beni acquisiti ai sensi del medesimo comma.**

4. I beni oggetto di cessione non possono essere distolti dalla destinazione indicata nell'atto di cessione, se non previa autorizzazione della Provincia.

5. Al cessare dei fini di pubblico interesse previsti dal comma 1, i beni di cui al presente articolo sono riacquisiti al patrimonio della Provincia o rientrano nella disponibilità della stessa a titolo gratuito e non è dovuto nessun prezzo o indennizzo al cessionario neppure per eventuali migliorie o addizioni.

5 bis. Qualora i beni siano pervenuti al patrimonio della Provincia a titolo gratuito, la cessione di cui al comma 1 può essere disposta prescindendo dal vincolo temporale quinquennale.

6. I beni immobili o loro arredi possono essere altresì ceduti in uso a titolo gratuito a soggetti privati senza scopo di lucro operanti in provincia di Trento e, anche in tali casi, si applica quanto previsto dal comma 5.

6 bis. La cessione di beni a titolo gratuito nei confronti degli enti funzionali della Provincia e dell'Università degli studi di Trento può avvenire anche in deroga a quanto previsto da quest'articolo, a condizione che essi si impegnino a trasferirli a titolo gratuito alla Provincia, o al soggetto da essa designato, se non sono più utilizzati per le finalità originarie; in tal caso la Provincia può comunque disporre che il bene rimanga in proprietà dell'ente, quale modalità per il suo finanziamento. Questo comma si applica anche per il trasferimento di beni dagli enti funzionali all'università disposti previa autorizzazione della Provincia o in attuazione di quanto stabilito nell'atto d'indirizzo previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica).

6 ter. Gli enti locali possono cedere a titolo gratuito alla Provincia, in proprietà o in uso, immobili per essere utilizzati per motivi di pubblico interesse, in relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, e nell'ambito dell'esercizio delle competenze relative ai percorsi di istruzione e di formazione del secondo ciclo e di quelle relative alle infrastrutture stradali. In caso di cessione in uso la Provincia può assumere anche gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli per interventi di ristrutturazione e ampliamento. Salvo diverso accordo con l'ente locale, gli immobili ceduti in proprietà non possono essere alienati e, se cessa la destinazione individuata nell'atto di trasferimento, sono restituiti a titolo gratuito all'ente originariamente titolare. In relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, gli enti locali, inoltre, possono cedere in uso a titolo gratuito beni mobili e immobili del proprio patrimonio ad altri enti locali, per l'esercizio di funzioni di competenza di questi ultimi."

Nota all'articolo 50

- L'articolo 39 della legge provinciale sull'energia 2012 - e cioè della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 39

Disposizioni transitorie e finali

1. Le domande di agevolazione presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge sono valutate sulla base della normativa vigente al momento della relativa presentazione.

2. Fino all'adozione degli atti previsti da questa legge continuano ad applicarsi gli atti adottati sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della medesima. Le disposizioni delle leggi provinciali abrogate dall'articolo 36 che prevedono misure di incentivazione continuano, ancorché abrogate, ad essere efficaci fino alla data indicata all'articolo 38.

3. Le competenze previste da questa legge in capo alle strutture provinciali competenti possono essere attribuite alle agenzie istituite ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006.

3 bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 34, per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale si applica la disciplina statale relativa ai criteri di gara e alla valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione di gas naturale, salvo quanto disposto da questo comma. La Provincia pubblica il bando di gara entro otto mesi dalla conclusione del procedimento di valutazione del piano decennale 2018-2027 di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Le disposizioni statali, anche di carattere organizzativo, relative al soggetto che gestisce la gara si applicano in quanto compatibili con quanto previsto dall'articolo 34, comma 2. Nei casi in cui la convenzione che regola la concessione in corso alla data di entrata in vigore di questo periodo prevede che, alla sua naturale scadenza, le reti, o parte di esse, siano devolute gratuitamente a favore del comune concedente, il bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'ambito unico provinciale può prevedere che la proprietà delle reti, o parte di esse, sia trasferita al comune a titolo gratuito alla scadenza del primo periodo di affidamento del servizio d'ambito.

3 ter. In relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione del COVID-19, i termini per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsti dal comma 3 bis sono prorogati di dodici mesi."

Nota all'articolo 51

- Gli articoli 65 e 97 quater del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 - e cioè del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 65

Piani di smaltimento dei rifiuti

1. Il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 64, comma 1, deve contenere:
 - a) una relazione tecnico-illustrativa nella quale sono indicati: i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da smaltire, i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità; la dimensione del bacino di utenza; i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché le gradualità di adeguamento dei servizi esistenti;
 - b) l'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani o l'individuazione, anche mediante criteri generali, delle zone idonee o non idonee alla localizzazione dei predetti impianti, fatto salvo quanto stabilito in materia dall'articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5;
 - c) l'individuazione, anche mediante criteri generali, delle zone idonee o non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo principi di compatibilità generale con le indicazioni e le previsioni del piano urbanistico provinciale e degli strumenti urbanistici ad esso subordinati;
 - d) i criteri di massima e le norme tecniche per la progettazione, installazione e gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
 - e) l'individuazione della viabilità di accesso con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti urbani;
 - f) le rappresentazioni grafiche in numero adeguato e in scala opportuna al fine di evidenziare i contenuti del piano;
- f bis) ogni altro contenuto recato dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

1 bis. Per favorire la riduzione delle ripercussioni negative sull'ambiente e in particolare sul patrimonio culturale e paesaggistico derivanti dalla presenza di discariche nel territorio e per promuovere i principi dell'economia circolare, in attuazione della direttiva europea (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, il piano provinciale di gestione dei rifiuti o i relativi piani stralcio possono individuare, nell'ambito dei criteri localizzativi stabiliti dal comma 1, fasce di salvaguardia delle invarianti disciplinate dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con la

legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5.

1 ter. Per garantire adeguata tutela paesaggistica e ambientale alle aree agricole di pregio, disciplinate dall'articolo 38 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con la legge provinciale n. 5 del 2008, non possono essere localizzate discariche di competenza provinciale a distanza inferiore a trecento metri dal perimetro di queste aree.

2. Il piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 64, comma 2, deve contenere i pertinenti elementi di cui al comma 1, in coerenza con il piano provinciale.

3. La proposta di piano provinciale di smaltimento dei rifiuti è trasmessa ai comprensori e ai comuni interessati per l'eventuale formulazione, entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni in ordine alle parti del piano che riguardano il rispettivo territorio; decorso tale termine il piano è approvato dalla Giunta provinciale.

4. La proposta di piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti è trasmessa ai comuni interessati per l'eventuale formulazione, entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni in ordine alle parti del piano che riguardano il rispettivo territorio; decorso tale termine il piano è approvato dall'assemblea comprensoriale.

4 bis. Le proposte di piano di cui ai commi 3 e 4 sono depositate a libera visione del pubblico negli uffici dei singoli comuni per trenta giorni consecutivi, previo avviso da pubblicare all'albo comunale a cura dei comuni. Nel periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni ai comuni, che le trasmettono all'ente proponente.

5. Sono fatti salvi i piani-stralcio, i piani di utilizzo e gli interventi posti in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 29 e successive modificazioni.

5.1 A decorrere dal 1° gennaio 2014, la Provincia può cedere alle comunità territorialmente interessate la proprietà dei centri di raccolta zonali. La Provincia e la comunità stipulano una convenzione per definire le modalità e le condizioni del passaggio di proprietà e disciplinare i rapporti pendenti.

5 bis. In attesa dell'aggiornamento del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, la Giunta provinciale può provvedere, con apposite deliberazioni, all'individuazione, anche mediante criteri generali, delle zone di cui al comma 1, lettere b) e c), sentiti la rappresentanza unitaria dei comuni, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e il servizio urbanistica e tutela del paesaggio. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

Art. 97 quater

Disposizioni finali e transitorie

1. Entro il 31 dicembre 2020 la Provincia, nell'esercizio delle sue competenze ai sensi dell'articolo 64, comma 2 bis, provvede ad aggiornare, **nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 65, commi 1 bis e 1 ter**, la pianificazione delle discariche di rifiuti inerti superiori a 300.000 metri cubi di volume utile contenute nel piano stralcio approvato dalla Provincia. L'aggiornamento valuta anche le previsioni della vigente pianificazione comprensoriale inerenti le predette discariche. A seguito dell'aggiornamento di cui al presente comma, cessano di trovare applicazione le disposizioni dei piani comprensoriali relative alle discariche previste da questo comma. L'aggiornamento può essere definito anche attraverso piani stralcio definiti con riguardo a specifiche aree territoriali. I procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle discariche in corso alla data di entrata in vigore di questo articolo e quelli presentati successivamente a tale data restano sospesi fino all'adozione dell'aggiornamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2020."

Nota all'articolo 53

- L'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 48

Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee

1. E' fissato alla data del 31 ottobre 2001 il termine utile per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, sia superficiali che sotterranee, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), esercitate prima del 3 ottobre 2000 e riferite ad utenze:

- a) di derivazioni di acque iscritte negli elenchi approvati con regio decreto 15 gennaio 1942 (Approvazione dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Trento) e con deliberazione della Giunta provinciale 16 novembre 1990, n. 14341;
- b) per le quali l'acqua utilizzata, ivi compresa quella sotterranea, sia divenuta pubblica ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
- c) previste dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 36 del 1994;
- d) di derivazioni di acque iscritte negli elenchi di cui alla lettera a) e per le quali siano state realizzate varianti ai sensi dell'articolo 49 del regio decreto n. 1775 del 1933.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le domande presentate per i casi e nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 7 (Differimento dei termini per le domande di riconoscimento o concessione di acque pubbliche) della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, nonché le domande di riconoscimento, di concessione, di variante o di rinnovo presentate prima del 3 ottobre 2000 e relative a utilizzazioni già in atto alla predetta data, sono accolte di diritto e costituiscono titolo a derivare acqua pubblica, fermo restando il pagamento dei canoni dovuti. Fermo restando il pagamento dei canoni determinato con le modalità previste dall'articolo 51, comma 1, costituiscono titolo a derivare acqua pubblica, inoltre, i provvedimenti di autorizzazione ottenuti ai sensi dell'articolo 95 del regio decreto n. 1775 del 1933, nonché le denunce di esistenza di pozzi e di rinvenimento di acqua sotterranea presentate ai sensi dell'articolo 103 del regio decreto n. 1775 del 1933 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), per le quali non è stata presentata domanda di concessione, relative a utilizzazioni d'acqua ancora in atto.

2 bis. Agli enti locali o ai soggetti cui è affidata la gestione del servizio di acquedotto è riconosciuto il titolo a derivare fino alla data individuata ai sensi del comma 3 con riguardo alle utilizzazioni in atto volte ad assicurare il servizio medesimo, che risultino dalla ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici approvata con deliberazione della Giunta provinciale, usufuite prima del 3 ottobre 2000 e non ancora formalmente assentite. Per tali casi si applica la disciplina concernente il pagamento del canone prevista dal comma 1 dell'articolo 51 nonché l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 50.

3. Il titolo a derivare acqua pubblica ai sensi del comma 2 scade il 31 dicembre 2018 se riguarda utenze relative a corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore a buono ai sensi del piano di tutela delle acque predisposto secondo quanto previsto dall'articolo 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, o utenze che, in caso di rinnovo, sono soggette alla verifica di assoggettabilità o alla valutazione d'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 19 del 2013 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), o alla valutazione d'incidenza prevista dall'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007). In tutti gli altri casi il titolo a derivare acqua pubblica ai sensi del comma 2 ~~scade il 31 dicembre 2021~~ **scade il 31 dicembre 2023, oppure, se relativo a derivazioni di portata non superiore a 0,5 litri al secondo, il 31 dicembre 2026.** Le predette utenze sono disciplinate dagli articoli 50 e 51, nonché dall'articolo 41, commi 1 e 4, della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di utenze d'acqua pubblica, e dall'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole). I provvedimenti di controllo di cui all'articolo 50 possono essere assunti anche qualora l'utilizzazione sia in contrasto con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità.

3 bis. Le varianti di titoli a derivare acqua pubblica costituite ai sensi di quest'articolo scadono alla data di scadenza delle relative concessioni originarie.

4. Qualora le domande di cui al comma 1 si riferiscano a grandi derivazioni a scopo idroelettrico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 sexies, comma 1 bis, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, con esclusione delle sanzioni amministrative ivi previste.

5. Il presente articolo si applica anche per le utenze a uso domestico, riferite ad acque sotterranee, già disciplinate dall'articolo 93 del regio decreto n. 1775 del 1933 ed esercitate prima del 30 marzo 2000.

5 bis. Per raggiungere o mantenere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati, in caso di necessità di tutela del regime idraulico del corpo idrico derivato o di tutela di utenze già assentite, il dirigente della struttura provinciale competente, con atto motivato, può imporre la modifica, la limitazione o la cessazione temporanea o definitiva delle derivazioni previste da quest'articolo. In tal caso l'utente ha diritto esclusivamente a una riduzione del canone demaniale in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile."

Nota all'articolo 54

- L'articolo 42 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato e dall'articolo 38, dispone:

"Art. 42

Disposizioni di semplificazione riguardanti il procedimento per il rilascio e la validità di autorizzazioni paesaggistiche e di titoli edilizi

1. ~~In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia di COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 si applicano le disposizioni di quest'articolo, anche in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015, dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e dalle deliberazioni della Giunta provinciale 25 maggio 2018, n. 892, e 19 ottobre 2018, n. 2078, sui modelli unici standardizzati e digitali in materia edilizia e paesaggistica, da ultimo modificate dalla deliberazione 20 marzo 2020, n. 387, nonché dalle altre deliberazioni della Giunta provinciale in materia di urbanistica ed edilizia. (abrogato da art. 58)~~

2. Le autorizzazioni paesaggistiche sono efficaci per sette anni dal loro rilascio. Questo comma si applica anche alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci.

3. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 67 e all'articolo 68, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

4. Le modifiche dei fori esistenti negli edifici destinati ad attività ricettive ed economiche, per necessità igienico-sanitarie legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rientrano tra gli interventi che possono essere realizzati ai sensi dell'articolo 78, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e alla relativa comunicazione è allegato il progetto redatto da un tecnico abilitato. L'autorizzazione paesaggistica, se necessaria ai sensi della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è rilasciata nel termine di cui al comma 3 ~~dal sindaco del comune territorialmente competente~~ **dalla struttura comunale competente. (modificazione introdotta da art. 58)** Per i rifugi alpini ed escursionistici questo comma si applica anche in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993).

5. Il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 82 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 non può essere prolungato in caso di progetti di particolare complessità e rilevanza.

6. Il comune, ricevuta la domanda di permesso di costruire, convoca tempestivamente una conferenza di servizi ai sensi della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, da svolgersi anche in modalità telematica, per acquisire i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, di altre strutture o amministrazioni necessari ai fini del rilascio del permesso di costruire. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro quarantacinque giorni; questo termine non può essere prorogato. Se le disposizioni vigenti prevedono termini superiori a quarantacinque giorni per il rilascio dei pareri e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle strutture e delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, questi termini si considerano automaticamente ridotti a quarantacinque giorni. Questo comma si applica anche per le richieste di permesso di costruire presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge, su richiesta del proponente.

7. I lavori oggetto del permesso di costruire sono iniziati entro tre anni dal rilascio del titolo e previa comunicazione al comune. I lavori sono ultimati entro sette anni dalla comunicazione. Questo comma si applica anche ai permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci, a seconda dello stato in cui si trovano.

8. ~~Quando la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) dev'essere presentata~~ **Quando la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e la comunicazione al comune ai sensi dell'articolo 78, comma 3 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 devono essere presentate** assieme ad altri atti di assenso comunque denominati, le strutture e le amministrazioni interessate devono rilasciare gli atti di propria competenza all'interessato entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Se le disposizioni vigenti prevedono termini superiori a quarantacinque giorni per il rilascio degli atti di assenso comunque denominati di competenza di strutture provinciali, enti e amministrazioni, questi termini si considerano automaticamente ridotti a quarantacinque giorni.

9. Le SCIA perdono efficacia decorsi sette anni dalla data di presentazione. Questo comma si applica

anche alle SCIA presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci.

10. Al procedimento per il rilascio del titolo edilizio previsto per le varianti ordinarie di cui all'articolo 92 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 si applica quanto previsto dai commi 5, 6 e 8 del presente articolo.

11. La dichiarazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 93, comma 1, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è presentata entro un anno dalla fine dei lavori.

12. L'accertamento di conformità delle opere pubbliche di competenza dello Stato di cui all'articolo 94 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è compiuto entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

13. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 78, comma 4, e dall'articolo 78 bis, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 possono essere rateizzate.

14. I comuni, senza necessità di modificare il proprio regolamento edilizio comunale, possono consentire agli interessati di rateizzare fino al 100 per cento il contributo di costruzione di cui all'articolo 87 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, senza l'obbligo di prestare idonea garanzia finanziaria. Il versamento integrale del contributo di costruzione rateizzato non può superare i trentasei mesi.

14 bis. Per garantire il rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale nelle scuole e garantirne il regolare funzionamento, fino al 31 luglio 2021 le istituzioni scolastiche e formative possono utilizzare per attività didattiche e culturali anche locali aventi una diversa destinazione d'uso; tale utilizzo non costituisce cambio di destinazione d'uso. Non costituisce inoltre cambio di destinazione d'uso l'utilizzo, fino alla medesima data, di locali per lo svolgimento di attività di interesse pubblico se direttamente connesso all'utilizzo per le attività didattiche e culturali ai sensi di questo comma.

15. Non costituisce cambio di destinazione d'uso il mutamento della destinazione d'uso dell'esercizio alberghiero a esercizio extra-alberghiero di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, nel rispetto di quanto previsto dalla medesima legge provinciale sulla ricettività turistica 2002. Continuano ad applicarsi anche per la nuova destinazione d'uso, il vincolo di non frazionabilità e il divieto di divisione previsti dall'articolo 13 bis, commi 1 e 1 bis, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, nonché la relativa sanzione. In questi casi non si applica l'articolo 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008). Se, successivamente alla trasformazione effettuata ai sensi di questo comma, la destinazione d'uso è nuovamente mutata da esercizio extra-alberghiero a esercizio alberghiero si applica quanto disposto dalla legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 e dal relativo regolamento di esecuzione. Questo comma non si applica agli esercizi alberghieri dismessi, come definiti dall'articolo 13 ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002."

Nota all'articolo 58

- Gli articoli 16, 20, 27, 42 e 43 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 16

Disposizioni in materia di semplificazione

1. In ragione della situazione eccezionale conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 la conferenza di servizi, **compresa quella indetta ai sensi della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13**, è indetta e svolta in modalità telematica dalla struttura provinciale o amministrazione competente in via principale, anche se la essa deve acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, assicurando comunque il rispetto di questo comma:

a) la convocazione deve pervenire alle strutture o amministrazioni interessate almeno cinque giorni prima della relativa data; i lavori si concludono entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione e questo termine non può essere prorogato. Se le disposizioni vigenti prevedono termini superiori a quarantacinque giorni per il rilascio dei pareri e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle strutture e delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, questi termini devono considerarsi automaticamente ridotti a quarantacinque giorni. Se tra le suddette strutture o amministrazioni vi sono strutture o amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, quando disposizioni di legge, regolamento o altri provvedimenti di individuazione del termine non ne

- prevedono uno diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
- b) nell'ambito della conferenza le strutture provinciali e le amministrazioni interessate rendono in modo univoco, vincolante e congruamente motivato, in termini di assenso o dissenso, le proprie determinazioni attraverso un unico rappresentante, anche espressamente delegato a tal fine dall'organo competente, indicando eventualmente le modifiche necessarie ai fini dell'assenso;
 - c) si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate il cui rappresentante non partecipa alle riunioni o, pur partecipandovi, non esprime la propria posizione secondo quanto previsto dalla lettera b) o esprime un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza di servizi. Questa lettera non si applica quando disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi;
 - d) il provvedimento finale di competenza della struttura o amministrazione procedente è adottato valutati gli esiti della conferenza, come risultanti dal verbale di conclusione formato in via telematica e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. Se il provvedimento finale è favorevole sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture o amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla conferenza, ma risultate assenti;
 - e) in sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, chiarimenti o ulteriore documentazione; se i chiarimenti o l'ulteriore documentazione non sono forniti entro il termine perentorio di quindici giorni, si procede prescindendo da essi;
 - f) in caso di dissenso espresso dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini si applica il rimedio previsto dall'articolo 13 quater della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), e l'opposizione va presentata entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento finale;
 - g) l'applicazione della conferenza prevista da quest'articolo da parte delle amministrazioni diverse dalla Provincia avviene secondo un criterio di progressività, tenuto conto delle eventuali necessità di adeguamento organizzativo e informatico.

2. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione sanitaria, economica e finanziaria, la Giunta provinciale, anche in deroga alla normativa provinciale di settore e alle relative disposizioni attuative, definisce con propria deliberazione misure per la semplificazione dei procedimenti, anche con ampio ricorso ad autocertificazioni, nel rispetto dei principi e criteri individuati dall'articolo 19 bis, comma 2, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Resta fermo quanto previsto in materia di governo del territorio.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge provinciale n. 2 del 2020, al fine di perseguire la tempestiva realizzabilità degli interventi e la rapida spendibilità delle risorse la Giunta provinciale può approvare criteri e modalità inerenti i trasferimenti, i contributi o i finanziamenti a soggetti terzi, o modificare quelli già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti, anche per le domande già presentate per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento, anche individuando nuovi criteri di priorità nell'assegnazione dei finanziamenti o benefici. Con riferimento anche ai contributi o finanziamenti già concessi, la Giunta provinciale, inoltre, può stabilire modalità semplificate di rendicontazione e di pagamento delle agevolazioni.

Art. 20

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Per la realizzazione delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2 sexies, comma 2, lettere l) ed m), e all'articolo 2 octies, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare allo scopo di effettuare gli interventi di sostegno al reddito di cittadini, famiglie, lavoratori autonomi, professionisti e imprese, come previsti, in particolare, dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 33 e 36 di questa legge e dagli articoli 11, 12, 14, 15 e 18 della legge provinciale n. 2 del 2020, nonché le relative attività di vigilanza, la Provincia e gli enti locali, nel rispetto delle proprie specifiche competenze e funzioni istituzionali, anche per mezzo dei rispettivi enti strumentali e avvalendosi, se del caso, di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurino la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, sono autorizzati, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), al trattamento dei dati dei soggetti richiedenti, compresi quelli connessi alla relativa situazione economico-sociale. Per le medesime finalità sono consentite, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 2016/679, anche le comunicazioni di dati personali, diversi da quelli relativi a categorie particolari o relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679, tra la Provincia e i suddetti enti locali.

2. Se si rende indispensabile, per le finalità del comma 1, il trattamento di categorie particolari di dati o di dati relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679, con specifici regolamenti di attuazione sono stabiliti, **nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)**, i criteri e le modalità del trattamento, nonché le relative misure di sicurezza.

Art. 27

Proroga di affidamenti, convenzioni e contratti relativi a servizi sociali e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

1. In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021 ~~e comunque fino alla conclusione delle procedure per l'individuazione del contraente,~~ **(soppresse)** dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati. Per le medesime ragioni possono essere rinnovati o prorogati fino al 31 dicembre 2021, e comunque fino alla conclusione delle procedure per l'individuazione del contraente, i contratti che comportano l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), o dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).

- per le modifiche all'articolo 42 si veda la nota all'articolo 54.

Art. 43

Procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità di rispettare le misure di distanziamento sociale nella somministrazione di alimenti o bevande, fino al 31 dicembre 2021, gli esercizi pubblici, i rifugi alpini ed escursionistici e le strutture ricettive anche all'aperto possono installare, in deroga alle previsioni urbanistiche, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e ai regolamenti edilizi comunali, plateatici e relative coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza, anche occupando il suolo pubblico. A tal fine il comune territorialmente competente autorizza l'installazione delle predette strutture entro venti giorni dalla presentazione della domanda, alla quale sono allegati:

- a) planimetria con evidenza della localizzazione della struttura progettata, redatta da un tecnico abilitato alla professione, con relativa documentazione fotografica; schema di massima della struttura con indicazione dei materiali; individuazione delle porzioni di proprietà pubbliche o private interessate dall'intervento;
- b) assenso del privato proprietario delle aree su cui è effettuata l'installazione;
- c) dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande cui la struttura progettata si riferisce;
- d) se l'installazione è soggetta alle autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5, la documentazione richiesta dalla normativa in materia;
- e) l'impegno alla rimessa in pristino dei luoghi al termine del periodo emergenziale di cui al comma 1.

2. Spetta al comune valutare la compatibilità della richiesta con le esigenze di pubblica viabilità, nonché con altri interessi pubblici e privati coinvolti. Il comune convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 16 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 per l'acquisizione, se necessari, dell'autorizzazione di cui al comma 5 e del nulla osta della struttura provinciale competente in materia di viabilità, nei casi in cui la struttura è installata all'interno delle fasce di rispetto di strade provinciali o statali,

e per l'acquisizione dell'assenso per l'occupazione delle aree pubbliche non comunali. I lavori della conferenza di servizi si concludono entro il termine, non prorogabile, di cui al comma 1.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, la domanda s'intende accolta, ferma restando l'acquisizione delle autorizzazioni, ove necessarie, di cui ai commi 4 e 5. Se non sussistono alternative per la collocazione della struttura, il comune può accogliere la domanda anche in deroga alla dotazione minima di spazi di parcheggio. Il comune, inoltre, può richiedere un deposito cauzionale a garanzia del successivo ripristino dell'area occupata.

4. L'autorizzazione paesaggistica, se necessaria ai sensi della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è rilasciata nel termine di cui al comma 1 ~~dal sindaco del comune territorialmente competente~~ **dalla struttura comunale competente.**

5. Per l'installazione di strutture che interessano beni culturali o immobili e aree soggetti a tutela indiretta, l'autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e delle prescrizioni di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004 è rilasciata nel termine di quindici giorni. Se la struttura si trova su piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di proprietà pubblica all'interno di insediamenti storici comunali e su beni culturali di proprietà di enti pubblici territoriali, l'autorizzazione di cui al periodo precedente è rilasciata anche ai fini dell'articolo 106, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

6. Per l'installazione di basamenti o pedane non cementizie semplicemente in appoggio, di delimitazioni perimetrali costituite da elementi a verde con carattere ornamentale nonché per la collocazione di sedie, tavolini e ombrelloni, non sono necessarie le autorizzazioni della soprintendenza per i beni culturali di cui agli articoli 21 e 106, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

7. I rifugi alpini ed escursionistici per il ricovero di fortuna degli escursionisti possono installare opere precarie ai sensi dell'articolo 78, comma 3, lettera k), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, con le modalità previste da quest'articolo, anche in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993. Resta fermo l'obbligo di rimozione di queste strutture al termine del periodo emergenziale di cui al comma 1.

8. Resta ferma la possibilità per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti o bevande di installare plateatici e relative coperture o altre strutture leggere di protezione degli spazi di pertinenza secondo la disciplina vigente, garantendo comunque il rispetto delle misure di distanziamento sociale.

9. In considerazione della valorizzazione delle specifiche caratteristiche territoriali, il Consiglio delle autonomie locali può elaborare linee guida per ambiti territoriali comprensivi di due o più comuni. Per agevolare il rilascio delle autorizzazioni previste dal comma 5, la Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può definire linee guida necessarie per l'installazione delle strutture previste dal comma 1, che consentono di non richiedere le autorizzazioni della struttura competente per la tutela dei beni culturali previste dagli articoli 21 e 106 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Il protocollo prevede l'impegno per i comuni di trasmettere alla soprintendenza le autorizzazioni concesse per il successivo controllo a campione.

10. Quest'articolo si applica anche con riferimento alle associazioni che svolgono somministrazione verso i soci come attività di autofinanziamento."

Nota all'articolo 60

- L'articolo 64 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 64
Fidejussioni

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'esercizio finanziario 2020 la Provincia è autorizzata a rilasciare le fidejussioni di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 14, per un importo massimo complessivo di ~~200 milioni di euro~~ **220 milioni di euro.**"

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 6 luglio 2020, n. 60, d'iniziativa della Giunta provinciale su proposta del presidente

Maurizio Fugatti concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022".

- Assegnato alla prima commissione permanente il 7 luglio 2020.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 15 luglio 2020.
- Approvato dal consiglio provinciale il 2 agosto 2020.